

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli

La Comunità europea,
di seguito denominata «la Comunità», da un lato, e

la Confederazione Svizzera,
di seguito denominata «la Svizzera», dall'altro,

di seguito denominate «le Parti»,

risolte ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,

considerando che, all'articolo 15 dell'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'Accordo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivo

1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

2. Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati ai capitoli 1-24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Ai fini dell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000.

3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.

Art. 2 Concessioni tariffarie

1. Nell'Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

2. Nell'Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

Art. 3 Concessioni relative ai formaggi

L'Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.

Art. 4 Regole di origine

Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio.

Art. 5 Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio

1. Gli allegati da 4 a 11 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:

- Allegato 4 relativo al settore fitosanitario
- Allegato 5 concernente l'alimentazione degli animali
- Allegato 6 relativo al settore delle sementi
- Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
- Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
- Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
- Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
- Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali.

2. L'articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all'Allegato 11.

Art. 6 Comitato misto per l'agricoltura

1. È istituito un Comitato misto per l'agricoltura (di seguito denominato «il Comitato»), composto di rappresentanti delle Parti.
2. Il Comitato è incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione.
3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accordo e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
5. Il Comitato delibera all'unanimità.
6. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.
7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell'Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l'altro, la composizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.

Art. 7 Composizione delle controversie

In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo, ciascuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d'informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell'Accordo.

Art. 8 Scambi di informazioni

1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all'attuazione e all'applicazione del presente Accordo.

2. Ciascuna delle Parti informa l'altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'oggetto dell'Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all'altra Parte.

Art. 9 Riservatezza

I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell'Accordo e coperte dal segreto professionale.

Art. 10 Misure di salvaguardia

1. Qualora, nell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo e in considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell'altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell'attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.

2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:

- a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure:
 - se una delle Parti ha l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima indicandone i motivi;
 - se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa quest'ultima nel più breve tempo possibile;
 - fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate;
 - in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;

- b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell'Accordo.

Art. 11 Modifiche

Il Comitato può decidere di modificare gli allegati 1 e 2 e le appendici agli altri allegati dell'Accordo.

Art. 12 Revisione

1. Se una delle Parti desidera una revisione dell'Accordo, essa trasmette all'altra Parte una domanda motivata.
2. Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
3. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

Art. 13 Clausola evolutiva

1. Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.
2. A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all'esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.
3. Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell'ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.
4. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

Art. 14 Attuazione dell'Accordo

1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.
2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

Art. 15 Allegati

Gli allegati dell'Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest'ultimo.

Art. 16 Sfera di applicazione territoriale

L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Svizzera.

Art. 17 Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:

- Accordo sul commercio di prodotti agricoli
- Accordo sulla libera circolazione delle persone
- Accordo sul trasporto aereo
- Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia
- Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità
- Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici
- Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all'altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all'altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Per la Confederazione Svizzera:
Pascal Couchepin Joseph Deiss

Per la Comunità europea:
Joschka Fischer Hans van den Broek

Indice

<i>Allegato 1</i>	Concessioni della Svizzera
<i>Allegato 2</i>	Concessioni della Comunità
<i>Allegato 3</i>	Concessioni relative ai formaggi
	Appendice 1 Concessioni della Comunità
	Appendice 2 Concessioni della Svizzera
	Appendice 3 Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italico» ammessi all'importazione in Svizzera
	Appendice 4 Descrizione dei formaggi
<i>Allegato 4</i>	relativo al settore fitosanitario (Appendici da 1 a 4 da stabilire)
	Appendice 5 Scambi di informazioni
<i>Allegato 5</i>	concernente l'alimentazione degli animali (Appendice 1 da stabilire)
	Appendice 2 Disposizioni legislative di cui all'articolo 9
<i>Allegato 6</i>	relativo al settore delle sementi
	Appendice 1 Legislazioni
	Appendice 2 Organismi di controllo e di certificazione delle sementi
	Appendice 3 Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera
	Appendice 4 Elenco dei paesi terzi
<i>Allegato 7</i>	relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
	Appendice 1 Elenco degli atti di cui all'articolo 4 relativi ai prodotti vitivinicoli
	Appendice 2 Denominazioni protette di cui all'articolo 6
	Appendice 3 Relativa agli articoli 6 e 25
<i>Allegato 8</i>	concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
	Appendice 1 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità
	Appendice 2 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera
	Appendice 3 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità
	Appendice 4 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera
<i>Allegato 9</i>	relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
	Appendice 1 Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea
	Appendice 2 Modalità di applicazione
<i>Allegato 10</i>	relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
	Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'Allegato 10
<i>Allegato 11</i>	relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
	Appendice 1 Misura di lotta/notifica delle malattie
	Appendice 2 Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato
	Appendice 3 Importazione di animali vivi e di taluni prodotti animali dai paesi terzi

Appendice 4	Zootecnia, compresa l'importazione da paesi terzi
Appendice 5	Controlli e canoni
Appendice 6	Prodotti animali
Appendice 7	Autorità competenti
Appendice 8	Adeguamento alle condizioni regionali
Appendice 9	Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche
Appendice 10	Controlli alle frontiere e canoni
Appendice 11	Punti di contatto

Concessioni della Svizzera

La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito.

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile FS/100 kg peso lordo	Quantitativo annuo in peso netto (t)
ex 0210 11 91	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati	esente	
ex 0210 19 91	Prosciutti e loro pezzi, disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati	esente	1000 ¹
0210 20 10	Carni secche della specie bovina	esente	200 ²
0602 10 00	Talee senza radici e marze	esente	illimitato
	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):	esente	³
0602 20 11	– innestati, con radici nude		
0602 20 19	– innestati, con zolla		
0602 20 21	– non innestati, con radici nude		
0602 20 29	– non innestati, con zolla		
	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):	esente	³
0602 20 31	– innestati, con radici nude		
0602 20 39	– innestati, con zolla		
0602 20 41	– non innestati, con radici nude		
0602 20 49	– non innestati, con zolla		
	Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile:	esente	illimitato
0602 20 51	– con radici nude		
0602 20 59	– altri		
	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude:		
0602 20 71	– di frutta a granella		³
0602 20 72	– di frutta a nocciolo	esente	
0602 20 79	– altri	esente	illimitato
	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla:		
0602 20 81	– di frutta a granella		³
0602 20 82	– di frutta a nocciolo	esente	
0602 20 89	– altri	esente	illimitato
0602 30 00	Rododendri e azalee, anche innestati	esente	illimitato

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile FS/100 kg peso lordo	Quantitativo annuo in peso netto (t)
0602 40 10	Rosai, anche innestati : – rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici – altri:	esente	illimitato
0602 40 91	– con radici nude		
0602 40 99	– altri, con zolla		
0602 90 11	Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d' utilità; bianco di funghi (micelio): – piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli	esente	illimitato
0602 90 12	– bianco di funghi (micelio)		
0602 90 19	– altri		
0602 90 91	Altre piante vive (comprese le loro radici): – con radici nude	esente	illimitato
0602 90 99	– altre, con zolla		
0603 10 31	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre	esente	1000
0603 10 41	Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre		
	Fiori e boccioli di fiori (diversi dai garofani e dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre:		
0603 10 51	– legnosi		
0603 10 59	– altri		
0603 10 71	Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, dal 26 ottobre al 30 aprile	esente	illimitato
	Fiori e boccioli di fiori (diversi dai tulipani e dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile :	esente	illimitato
0603 10 91	– legnosi		
0603 10 99	– altri		
0702 00 10	Pomodori, freschi o refrigerati : – pomodori ciliegia (cherry): – dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	10 000
0702 00 20	– pomodori peretti (di forma allungata): – dal 21 ottobre al 30 aprile		
0702 00 30	– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosì): – dal 21 ottobre al 30 aprile		
0702 00 90	– altri : – dal 21 ottobre al 30 aprile		
0705 11 11	Lattuga iceberg, senza corona: – dal 1° gennaio alla fine di febbraio	esente	2000
0705 21 10	Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate: – dal 21 maggio al 30 settembre	esente	2000
0709 30 10	Melanzane, fresche o refrigerate – dal 16 ottobre al 31 maggio	esente	1000
0709 51 00	Funghi, freschi o refrigerati	esente	illimitato
0709 60 11	Peperoni, freschi o refrigerati, – dal 1° novembre al 31 marzo	2,5	illimitato

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile FS/100 kg peso lordo	Quantitativo annuo in peso netto (t)
0709 90 50	Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate: – dal 31 ottobre al 19 aprile	esente	2000
ex 0710 80 90	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	esente	illimitato
0802 21 90	Nocciole (<i>Corylus</i> spp.), fresche o secche: – con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli	esente	illimitato
0802 22 90	– sgusciate, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli		
ex 0802 90 90	Pinoli, freschi o secchi	esente	illimitato
0805 10 00	Arance, fresche o secche	esente	illimitato
0805 20 00	Mandarini (compresi i tangerini satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi	esente	illimitato
0807 11 00	Cocomeri freschi	esente	illimitato
0807 19 00	Meloni, freschi, diversi dai cocomeri	esente	illimitato
0809 10 11	Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: – dal 1° settembre al 30 giugno in altro imballaggio:	esente	2000
0809 10 91	– dal 1° settembre al 30 giugno		
0810 10 10	Fragole, fresche – dal 1° settembre al 14 maggio	esente	10 000
0810 50 00	Kiwi, freschi	esente	illimitato
0910 20 00	Zafferano	esente	illimitato
1509 10 91	Olio d'oliva, vergine, non per l'alimentazione di animali: – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60,60 ⁴	illimitato
1509 10 99	– in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	86,70 ⁴	illimitato
1509 90 91	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l'alimentazione di animali: – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60,60 ⁴	illimitato
1509 90 99	– in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	86,70 ⁴	illimitato
2002 10 10	Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico: – in recipienti eccedenti 5 kg	2,50	illimitato
2002 10 20	– in recipienti non eccedenti 5 kg	4,50	illimitato
2002 90 10	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi, – in recipienti eccedenti 5 kg	esente	illimitato

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile FS/100 kg peso lordo	Quantitativo annuo in peso netto (t)
2002 90 21	Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25% o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2002 90 29	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori, – in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
ex 2004 90 18	Carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	17,50	illimitato
ex 2004 90 49	– in recipienti eccedenti 5 kg – in recipienti non eccedenti 5 kg	24,50	illimitato
	Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	esente	illimitato
2005 60 10	– in recipienti eccedenti 5 kg		
2005 60 90	– in recipienti non eccedenti 5 kg		
	Olive preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006:	esente	illimitato
2005 70 10	– in recipienti eccedenti 5 kg		
2005 70 90	– in recipienti non eccedenti 5 kg		
	Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	17,5	illimitato
ex 2005 90 11	– in recipienti eccedenti 5 kg	24,5	illimitato
ex 2005 90 40	– in recipienti non eccedenti 5 kg		
2008 30 90	Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove	esente	illimitato
2008 50 10	Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	10	illimitato
2008 50 90	Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	15	illimitato
2008 70 10	Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	esente	illimitato
2008 70 90	Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	esente	illimitato
	Succhi di agrumi diversi dall'arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole		

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile FS/100 kg peso lordo	Quantitativo annuo in peso netto (t)
ex 2009 30 19	– senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	6	illimitato
ex 2009 30 20	– con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14	illimitato
	Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità:		
2204 21 50	– non eccedente 2 l ⁵	8,5	illimitato
2204 29 50	– eccedente 2 l ⁵	8,5	illimitato
ex 2204 21 50	Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione ⁶	esente	1000 hl
ex 2204 21 21	Retsina (vino bianco greco) in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione ⁷	esente	500 hl
	Retsina (vino bianco greco) in recipienti di capacità eccedente 2 l, secondo la descrizione ⁷ , con titolo alcolometrico volumico		
ex 2204 29 21	– eccedente 13% vol.		
ex 2204 29 22	– non eccedente 13% vol.		

¹ Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972.

² Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972.

³ Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.

⁴ Ivi compreso il contributo al Fondo di garanzia per il magazzino obbligatorio.

⁵ Riguarda solo i prodotti ai sensi dell'Allegato 7 dell'accordo.

⁶ *Descrizione:* per «vino di Porto», si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CEE) n. 823/87.

⁷ *Descrizione:* per «retsina», si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunicarie di cui all'articolo 17 e all'Allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87.

Concessioni della comunità

La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile euro/100 kg peso lordo	Quantitativo annuo in peso netto (t)
ex 0210 20 90	Carni della specie bovina, disossate, secche	esente	1200
ex 0401 30	Crema, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6%	esente	2000
0403 10	Yogurt		
0402 29 11	Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ¹	43,8	illimitato
ex 0404 90 83			
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)	esente	illimitato
0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	esente	illimitato
0701 10 00	Patate, da semina, fresche o refrigerate	esente	4000
0702 00	Pomodori, freschi o refrigerati	esente ²	1000
0703 10 19	Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi aglio-	esente	5000
0703 90 00	cei, freschi o refrigerati		
0704 10	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, esclusi i cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati	esente	5500
0704 90			
0705 11	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), esclusa la witloof (<i>Chicorium intybus var. foliosum</i>), fresche o refrigerate	esente	3000
0705 19 00			
0705 29 00			
0706 10 00	Carote e navoni, freschi o refrigerati	esente	5000
0706 90 05	Barbabietole da insalata, salsefrica, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, escluso il rafano (<i>Cochlearia amoracia</i>), freschi o refrigerati	esente	3000
0706 90 11			
0706 90 17			
0706 90 90			
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati	esente ²	1000
0708 20	Fagioli (<i>Vigna, spp., Phaseolus spp.</i>) freschi o refrigerati	esente	1000
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate	esente	500
0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati	esente	500
0709 51	Funghi, freschi o refrigerati	esente	illimitato

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile euro/100 kg peso lordo	Quantitativo annuo in peso netto (t)
0709 52 00	Tartufi, freschi o refrigerati	esente	illimitato
0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati	esente	1000
0709 90 10	Insalate, diverse dalle lattughe e dalle cicorie, fresche o refrigerate	esente	1000
0709 90 50	Finocchi, freschi o refrigerati	esente	1000
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	esente ²	1000
0709 90 90	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati	esente	1000
0710 80 61	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore,	esente	illimitato
0710 80 69	congelati		
0712 90	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi	esente	illimitato
ex 0808 10 20	Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche	esente ²	3000
ex 0808 10 50			
ex 0808 10 90			
0808 20	Pere cotogne, fresche	esente ²	3000
0809 10 00	Albicocche, fresche	esente ²	500
0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide, fresche	esente ²	1500 ^{3 4}
0809 40	Prugne e prugnone, fresche	esente ²	1000
0810 20 10	Fragole, fresche	esente	100
0810 20 90	More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche	esente	100
1106 30 10	Farine, semolini e polveri di banane	esente	5
1106 30 90	Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8	esente	illimitato
ex 2002 90 90	Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁵	esente	illimitato
2003 10 80	Funghi, esclusi quelli del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	esente	illimitato
0710 10 00	Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate		
2004 10 10	Patate, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le farine, i semolini e i fiocchi		
2004 10 99			

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile euro/100 kg peso lordo	Quantitativo annuo in peso netto (t)
2005 20 80	Patate, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	esente	3000
ex 2005 90	Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁵	esente	illimitato
ex 2008 30	Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁵	esente	illimitato
ex 2008 40	Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁵	esente	illimitato
ex 2008 50	Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁵	esente	illimitato
2008 60	Ciliege, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	esente	500
ex 0811 90 19 ex 0811 90 39	Ciliege, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
0811 90 80	Ciliege dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
ex 2008 70	Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁵	esente	illimitato
ex 2008 80	Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁵	esente	illimitato
ex 2008 99	Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁵	esente	illimitato
ex 2009 19	Polveri di succhi d'arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 20	Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 30	Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 40	Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 70	Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 80	Polveri di succhi di pera, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile euro/100 kg peso lordo	Quantitativo annuo in peso netto (t)
ex 2009 80	Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato

¹ Ai fini dell'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

² Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.

³ Comprese le 1000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.

⁴ Se la data dell'entrata in vigore del presente accordo non coincide con l'inizio dell'anno civile, il contingente supplementare di 500 t sarà gestito pro rata temporis.

⁵ Si veda la Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e legumi e delle polveri di frutta.

Concessioni relative ai formaggi

1. La Comunità e la Svizzera s'impegnano a liberalizzare gradualmente gli scambi reciproci di formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato al termine di un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

2. Il processo di liberalizzazione si svolgerà come segue:

a) All'importazione nella Comunità

Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Comunità sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i formaggi originari della Svizzera, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all'appendice 1 del presente Allegato:

- (i) La Comunità riduce ogni anno del 20 per cento i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all'appendice 1. La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.
- (ii) La Comunità aumenta di 1250 t all'anno il contingente tariffario menzionato nella tabella di cui all'appendice 1; il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.
- (iii) La Svizzera è esentata dal rispetto dei prezzi franco frontiera che figurano nella designazione delle merci di cui al codice NC 0406 della tariffa doganale comune.

b) All'esportazione dalla Comunità

Per tutti i formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato, la Comunità non applica restituzioni all'esportazione verso la Svizzera.

c) All'importazione in Svizzera

Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i formaggi originari della Comunità, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all'appendice 2, lettera a) del presente Allegato:

- (i) La Svizzera riduce ogni anno del 20 per cento i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all'appendice 2, lettera a). La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.
- (ii) La Svizzera aumenta di 2500 t all'anno l'insieme dei contingenti tariffari menzionati nella tabella di cui all'appendice 2, lettera a); il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. Almeno quattro mesi prima dell'inizio di ogni anno, la Comunità designa la o le categorie di formaggi per le quali detto aumento sa-

rà effettuato. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.

d) All'esportazione dalla Svizzera

Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera elimina gradualmente le sovvenzioni all'esportazione per le consegne di formaggi verso la Comunità secondo le seguenti modalità:

- (i) gli importi che costituiscono la base per il processo di eliminazione¹ figurano all'appendice 2, lettera b) del presente Allegato;
- (ii) tali importi di base saranno ridotti come segue:
 - un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, del 30 per cento,
 - due anni dopo l'entrata in vigore, del 55 per cento,
 - tre anni dopo l'entrata in vigore, dell'80 per cento,
 - quattro anni dopo l'entrata in vigore, del 90 per cento,
 - cinque anni dopo l'entrata in vigore, del 100 per cento.

3. La Comunità e la Svizzera adottano le misure necessarie affinché la gestione del sistema di distribuzione dei titoli d'importazione sia tale da assicurare il regolare svolgimento delle importazioni, tenuto conto delle esigenze di mercato.

4. La Comunità e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.

5. Se in una delle Parti dovessero manifestarsi perturbazioni sotto forma di un'evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all'avvio di consultazioni, nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 6 dell'Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni.

A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi indigeni e importati.

¹ Gli importi di base vengono calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'accordo (incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio), ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa e, salvo per i formaggi contingentati, previa detrazione dell'importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità. Il beneficio di una sovvenzione è riservato esclusivamente ai formaggi prodotti a partire da latte interamente ottenuto sul territorio svizzero.

Concessioni della comunità*All'importazione nella Comunità*

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale di base (EUR/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo di base (t)
ex 0406 20	Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400g/kg di formaggio	esenzione	illimitato
0406 30	Formaggi fusi	esenzione	illimitato
0406 90 02	Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Bergkäse	6,58	illimitato
0406 90 03			
0406 90 04			
0406 90 05			
0406 90 06			
0406 90 13			
0406 90 15			
0406 90 17			
0406 90 18	Fromage fribourgeois ² , Vacherin Mont d'Or, Tête de moine	esenzione	illimitato
0406 90 19	Glaris (Schabziger)	esenzione	illimitato
ex0406 90 87	Fromage des Grisons	esenzione	illimitato
0406 90 25	Tilsit	esenzione	illimitato
ex 0406	Formaggi diversi da quelli sopra menzionati	esenzione	3000

² Sinonimo: Vacherin fribourgeois.

Concessioni della Svizzera*a) All'importazione in Svizzera*

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Dazio doganale di base (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo di base (t)
0406.10 10	Mascarpone e Ricotta Romana, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	illimitato
ex 0406 20	Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400g/kg di formaggio	esenzione	illimitato
0406.40	– Danablu, Gorgonzola e Roquefort, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech – Roquefort, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, con prova dell'origine – Formaggi a pasta erborinata, diversi da Danablu, Gorgonzola e Roquefort	esenzione	illimitato
0406.90 11	Brie, Camembert, Crescenza, Italico ³ , Pont l'Evêque, Reblochon, Robiola e Stracchino, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	illimitato
ex 0406.90 19	Feta, come descritta nell'appendice 4	esenzione	illimitato
ex 0406.90 19	Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, come descritto nell'appendice 4	esenzione	illimitato
0406.90 21	Formaggio alle erbe, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65%	esenzione	illimitato
0406.90 31 0406.90 39	Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, altri Pecorino) e Provolone, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	illimitato
0406.90 51 0406.90 59	– Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port Salut) e Saint-Nectaire, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	5000
ex 0406.90 91	– Formaggi da raclette, come descritti nell'appendice 4		

³ Per i formaggi a pasta molle del tipo «Italico», l'elenco delle denominazioni ammesse all'importazione in Svizzera figura nell'appendice 3.

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Dazio doganale di base (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo di base (t)
0406.90 60	Cantal, conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	illimitato
ex 0406.90 91 ex 0406.90 99	Manchego, Idiazabal e Roncal, come descritti nell'appendice 4	esenzione	illimitato
ex 0406.90 99	Parmigiano Reggiano e Grana Padano, in pezzi, con o senza crosta, recanti sull'imballaggio almeno la denominazione del formaggio, il tenore di materie grasse, l'imballatore responsabile e il paese di produzione, con un contenuto di grassi nella sostanza secca pari almeno al 32%. Parmigiano Reggiano: tenore di acqua pari al massimo al 32%; Grana Padano: tenore di acqua pari al massimo al 33,2%	esenzione	illimitato
ex 0406.10 90	Formaggio di tipo Mozzarella, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	500
ex 0406.90.91 ex 0406.90 99	Formaggio di tipo Provolone, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65%	esenzione	500
ex 0406	Formaggi diversi da quelli sopra menzionati, a pasta dura o semidura, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65%	esenzione	5000
ex 0406	Formaggi diversi da quelli sopra menzionati	esenzione	1000
0406.10 20	Mozzarella, conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, nel suo liquido di governo, come descritto nell'appendice 4 ⁴	185	illimitato
0406.30	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	180,55	illimitato
0406.90 51	Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut) e Saint-Nectaire, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, non compresi nel quantitativo annuo di 5000 t	289	illimitato
0406.90 91	Altri formaggi a pasta semidura con un tenore di acqua nella pasta sgrassata compreso tra il 54% e il 65%	315	illimitato

⁴ Per quanto riguarda la Mozzarella senza liquido di governo, conforme alla descrizione dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, il dazio doganale applicabile è quello normale indicato nel suddetto elenco.

b) All'esportazione dalla Svizzera

Gli importi di base di cui al punto 2, lettera d) del presente Allegato sono fissati ai livelli seguenti:

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aiuto massimo ⁵ all'esportazione ⁶ (FS/100 kg peso netto)
0406.30	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	0
0406.20	Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi	0
ex 0406.90 19	Vacherin Mont d'Or	204
0406.90 21	Formaggio verde (Glaris)	139
ex 0406.90 99	Emmental	343
ex 0406.90 91	Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois)	259
ex 0406.90 91	Fromage des Grisons	259
ex 0406.90 91	Tilsit	113
ex 0406.90 91	Tête de moine	259
ex 0406.90 91	Appenzell	274
ex 0406.90 91	Bergkäse	343
ex 0406.90 99		
ex 0406.90 99	Gruyère	343
ex 0406.90 99	Sbrinz	384
ex 0406	Formaggi diversi da quelli sopra menzionati	
	– Formaggi freschi e a pasta molle	219
	– Formaggi semiduri	274
	– Formaggi duri e extraduri	343

⁵ Fino alla liberalizzazione completa, ad eccezione dei formaggi di cui al codice NC 0406 90 01 destinati alla trasformazione e importati nella Comunità in regime di accesso minimo.

⁶ Compresi gli importi di ogni altra misura di effetto equivalente.

**Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italico»
ammessi all'importazione in Svizzera**

- Bel Piano Lombardo
- Stella Alpina
- Cerriolo
- Itacolombo
- Tre Stelle
- Cacio Giocondo
- Il Lombardo
- Stella d'Oro
- Bel Mondo
- Bick
- Pastorella Cacio Reale
- Valsesia
- Casoni Lombardi
- Formaggio Margherita
- Formaggio Bel Paese
- Monte Bianco
- Metropoli
- L'Insuperabile
- Universal
- Fior d'Alpe
- Alpestre
- Primavera
- Italico Milcosa
- Caciotto Milcosa
- Italia
- Reale
- La Lombarda
- Codogno
- Il Novarese
- Mondo Piccolo
- Bel Paesino
- Primula Gioconda
- Alfiere
- Costino
- Montagnino
- Lombardo
- Lagoblu
- Imperiale
- Antica Torta Cascina S. Anna
- Torta Campagnola
- Martesana
- Caciotta Casalpiano

Descrizione dei formaggi

I formaggi di seguito elencati possono fruire del dazio doganale contrattuale unicamente se rispondono alla descrizione fornita, presentano le caratteristiche tipiche specificate e sono importati con la designazione o la denominazione corrispondente.

1. Feta

Denominazione:	Feta
Zone di produzione:	Tracia, Macedonia, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale, Peloponneso e dipartimento di Lesbo (Grecia)
Forma, dimensioni:	Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza
Caratteristiche:	Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 30%, con una stagionatura di almeno due mesi
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:	Almeno il 43%
Tenore di sostanza secca:	Almeno il 44%

2. Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora

Designazione:	Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d'origine, prodotto esclusivamente con latte di pecora, oppure: Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d'origine, prodotto con latte di pecora e di capra
Regione di produzione:	Paesi membri dell'Unione europea
Forma, dimensioni:	Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza
Caratteristiche:	Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 10%, con una stagionatura di almeno due mesi
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:	Almeno il 43%
Tenore di sostanza secca:	Almeno il 44%

Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se l'imballaggio di ciascun pezzo reca l'indirizzo completo del produttore e segnala che il formaggio è stato prodotto esclusivamente con latte di pecora o, se del caso, con aggiunta di latte di capra.

3. Manchego

Denominazione:	Manchego
Zone di produzione:	Comunità autonome di Castilla-La Mancha (province di Albacete, Ciudad Real, Cuenca e Toledo)
Forma, dimensioni, peso per forma:	Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 7 a 12 cm. Diametro: da 9 a 22 cm. Peso delle forme: da 1 a 3,5 kg.
Caratteristiche:	Crosta dura, giallina o nero-verdastra; pasta soda e compatta, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecore della razza «Manchega», crudo o pastorizzato, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati e scaldato a una temperatura compresa tra 28 e 32°C per un periodo di 45-60 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni.
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:	Almeno il 50%
Tenore di sostanza secca:	Almeno il 55%

4. Idiazabal

Denominazione:	Idiazabal
Zone di produzione:	Province di Guipuzcoa, Navarra, Alava e Vizcaya
Forma, dimensioni, peso per forma:	Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 a 12 cm. Diametro: da 10 a 30 cm. Peso delle forme: da 1 a 3 kg.
Caratteristiche:	Crosta dura, di colore giallino o marrone scuro, nel caso in cui il formaggio è affumicato. Pasta soda, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio ottenuto esclusivamente con latte crudo di pecore delle razze «Lacha» e «Carranzana», coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa tra 28 e 32°C per un periodo di 20-45 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni.
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:	Almeno il 45%
Tenore di sostanza secca:	Almeno il 55%

5. Roncal

Denominazione:	Roncal
Zone di produzione:	Valle di Roncal (Navarra)
Forma, dimensioni, peso per forma:	Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 a 12 cm. Diametro e peso variabili.
Caratteristiche:	Crosta dura, granulosa e grassa, color paglia. Pasta soda e compatta, di aspetto poroso ma senza occhi, di colore da bianco a giallo avorio. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecora, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa fra 32 e 37°C.
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:	Almeno il 50%
Tenore di sostanza secca:	Almeno il 60%

6. Formaggio da raclette

Designazione:	Paese d'origine, p.e. formaggio da raclette tedesco o formaggio da raclette francese
Regione di produzione:	Paesi membri dell'Unione europea
Forma, dimensioni, peso per forma:	Forme o blocchi. Altezza: da 5,5 a 8 cm; diametro da 28 a 42 cm o larghezza da 28 a 36 cm. Peso delle forme: da 4,5 a 7,5 kg
Caratteristiche:	Formaggio a pasta semidura e crosta compatta, giallo dorato o marrone chiaro, talvolta con macchie grigie. Pasta dolce, particolarmente adatta ad essere fusa, di colore avorio o giallastro, compatta ma talvolta caratterizzata da qualche apertura. Sapore e aroma caratteristici, da dolci a decisi. Prodotto con latte vaccino pastorizzato, trattato teoricamente o crudo, coagulato con fermenti lattici e altri prodotti coagulanti. La cagliata viene pressata e, in generale, si procede al lavaggio dei grani. Durata della stagionatura: almeno 8 settimane.
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:	Almeno il 45%
Tenore di sostanza secca:	Almeno il 55%

7. Mozzarella nel suo liquido di governo

Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se le forme o i pezzi sono conservati in una soluzione acquosa e chiusi ermeticamente. La parte di soluzione acquosa deve corrispondere almeno al 25% del peso totale, comprendente le forme o i pezzi di formaggio, la soluzione e l'imballaggio diretto.

relativo al settore fitosanitario

Art. 1 Oggetto

Il presente Allegato riguarda l'agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un'appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

Art. 2 Principi

(1) Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Questo riconoscimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi.

(2) Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un'appendice 2 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

(3) Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi indicati in un'appendice 3 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell'appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1.

(4) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legislazioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.

Art. 3

(1) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d'identità, controlli fitosanitari).

(2) Qualora una delle Parti abbia l'intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l'altra Parte.

(3) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro «fitosanitario» valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un'eventuale modifica delle appendici corrispondenti.

Art. 4 Esigenze regionali

(1) Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall'origine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente.

(2) L'appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.

Art. 5 Controllo all'importazione

(1) Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro «fitosanitario» e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All'atto dell'entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 per cento.

(2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario», di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l'articolo 11 dell'Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.

Art. 6 Misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.

Art. 7 Deroghe

(1) Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell'insieme o di una porzione del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

(2) Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territorio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l'altra Parte. Ferma restando la

possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

Art. 8 Controllo congiunto

(1) Ciascuna delle Parti acconsente all'esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell'altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell'articolo 2.

(2) Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanitari vigenti.

(3) Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comitato, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».

Art. 9 Scambi di informazioni

(1) In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all'oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all'appendice 5.

(2) Al fine di garantire l'applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell'altra, visite di esperti dell'altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l'organismo fitosanitario ufficiale territorialmente competente.

Art. 10 Gruppo di lavoro «fitosanitario»

(1) Il gruppo di lavoro «fitosanitario», denominato in appresso "gruppo di lavoro", istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

Scambi di informazioni

Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:

- notifiche d'intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle Parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE;
- notifiche di cui all'articolo 15 della direttiva 77/93/CEE.

Concernente l'alimentazione degli animali

Art. 1 Oggetto

1. Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimentazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.
2. In un'appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposizioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equivalente.
3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui al paragrafo 2.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Allegato si intende per:

- a) «prodotto», l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione degli animali;
- b) «stabilimento», qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell'imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;
- c) «autorità competente», l'autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

Art. 3 Scambi di informazioni

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti comunicano reciprocamente:

- la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale;
- l'elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo;
- se del caso, l'elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti;
- i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.

I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.

Art. 4 Disposizioni generali in materia di controlli

Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l'altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli:

- siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e commisuratamente all'obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell'esperienza acquisita;
- riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti all'immissione in commercio, l'immissione in commercio, inclusa l'importazione, e l'utilizzazione dei prodotti;
- siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista;
- siano effettuati, di norma, senza preavviso;
- riguardino anche le utilizzazioni vietate nell'alimentazione degli animali.

Art. 5 Controllo all'origine

1. Le Parti provvedono affinché l'autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incumbenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, applicabili sul territorio d'origine.

2. In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l'autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.

Art. 6 Controllo a destinazione

1. L'autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio.

2. Tuttavia, qualora l'autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un'infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.

3. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, l'autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni:

- messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire;
- eventuale decontaminazione;
- qualsiasi altro trattamento appropriato;
- utilizzazione per altri fini;

- rinvio alla Parte d'origine, dopo aver informato l'autorità competente di detta Parte;
- distruzione dei prodotti.

Art. 7 Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti

1. In deroga all'articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell'introduzione nei propri territori doganali di prodotti provenienti da un territorio diverso da quelli definiti all'articolo 16 dell'Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d'identità per campione allo scopo di accertarne:

- la natura;
- l'origine;
- la destinazione geografica,

in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.

2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell'immissione in libera pratica.

Art. 8 Collaborazione in caso d'infrazione

1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa concernente i prodotti per l'alimentazione animale, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

2. L'assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

Art. 9 Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva

1. Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti disciplinati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 2.

2. Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

Art. 10 Consultazioni e clausola di salvaguardia

1. Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l'altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.

2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione.

3. Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardanti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 sono

adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.

4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino dell'Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l'applicazione del presente Allegato.

Art. 11 Gruppo di lavoro per l'alimentazione animale

1. Il gruppo di lavoro per l'alimentazione animale, denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito in base all'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell'aggiornamento delle appendici del presente Allegato.

Art. 12 Obbligo di riservatezza

1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell'ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l'informazione.

2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all'articolo 3.

3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all'altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.

4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell'autorità amministrativa da cui emana l'informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.

Il disposto del paragrafo 1 non osta all'utilizzazione delle informazioni nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un'assistenza giuridica internazionale.

5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Disposizioni legislative di cui all'articolo 9

Disposizioni della Comunità europea:

Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39).

Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35).

Disposizioni della Svizzera:

Ordinanza del Consiglio federale del 26 gennaio 1994 concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 312).

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia pubblica del 1° marzo 1995 concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l'alimentazione animale e coadiuvanti per l'insilamento, modificata da ultimo il 10 gennaio 1996 (RU 1996 208).

relativo al settore delle sementi

Art. 1 Oggetto

- (1) Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite.
- (2) Ai sensi del presente Allegato s'intendono per «sementi» tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.

Art. 2 Riconoscimento della conformità delle legislazioni

- (1) Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.
- (2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l'etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.
- (3) Gli organismi responsabili del controllo di conformità figurano nell'appendice 2.

Art. 3 Riconoscimento reciproco dei certificati

- (1) Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell'altra Parte dagli organismi indicati nell'appendice 2.
- (2) Per «certificato» ai sensi del paragrafo 1 s'intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell'appendice 1, seconda sezione.

Art. 4 Armonizzazione delle legislazioni

- (1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima e seconda sezione.
- (2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.
- (3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impegnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

Art. 5 Varietà

(1) La Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.

(2) La Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo nazionale svizzero per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.

(4) Le Parti s'informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest'ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l'utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell'altra i fascicoli contenenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l'ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell'ambiente.

(5) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro «Sementi» è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.

(6) Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 4, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.

Art. 6 Deroghe

(1) Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all'appendice 3 sono ammesse rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.

(2) Le Parti s'informano reciprocamente di tutte le deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un'entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.

(3) In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, la Svizzera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.

(4) In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero.

(5) Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legislazione delle Parti che figura all'appendice 1, prima sezione.

(6) Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:

- nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente Allegato, per le varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità o nel catalogo nazionale svizzero precedentemente a tale entrata in vigore;
- nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per le varietà iscritte nel catalogo comune della Comunità o nel catalogo nazionale svizzero successivamente all'entrata in vigore del presente Allegato.

(7) Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell'articolo 4, potrebbero figurare nell'appendice 1, prima sezione, successivamente all'entrata in vigore del presente Allegato.

(8) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente Allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.

(9) Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell'appendice 1, prima sezione. Le disposizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.

Art. 7 Paesi terzi

(1) Fatto salvo l'articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi riconosciuto.

(2) L'elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del riconoscimento, figurano nell'appendice 4.

Art. 8 Prove comparative

(1) Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie.

(2) L'organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all'approvazione del gruppo di lavoro «Sementi».

Art. 9 Gruppo di lavoro «Sementi»

(1) Il gruppo di lavoro «Sementi» (denominato in appresso «gruppo di lavoro»), istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

Art. 10 Accordo con altri paesi

Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non possono in alcun caso vincolare l'altra Parte all'accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.

Legislazioni

Prima sezione (riconoscimento della conformità delle legislazioni)

A. Disposizioni della Comunità Europea

1. Testi di base

- Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
- Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo dalla decisione 98/111/CE della Commissione (GU n. L 28 del 4.2.1998, pag. 42).
- Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994⁷.

2. Testi di applicazione ⁷

- Direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole (GU n. L 108 dell'8.5.1972, pag. 8).
- Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di *Avena fatua* nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU n. L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE della Commissione (GU n. L 157 del 15.6.1978, pag. 34).
- Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU n. L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla decisione 81/109/CEE della Commissione (GU n. L 64 dell'11.3.1981, pag. 13).
- Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 50).
- Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di

⁷ Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi (GU n. L 93 dell'8.4.1986, pag. 23).

- Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU n. L 106 del 30.4.1993, pag. 7).
- Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU n. L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 31).
- Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU n. L 140 del 12.5.1998, pag. 14).

B. Disposizioni della Svizzera⁸

- Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033).
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420).
- Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781).
- Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere e canapa (RU 1999 429)⁹.

Seconda sezione (riconoscimento reciproco dei certificati)

A. Disposizioni della Comunità Europea

1. Testi di base

- Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
- Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
- Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 169

⁸ Restano escluse le sementi delle varietà locali la cui commercializzazione è autorizzata in Svizzera.

⁹ Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).

2. Testi di applicazione¹⁰

- Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (*Poa Pratensis* L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU n. L 228 del 29.8.1975, pag. 26).
- Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 50).
- Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU n. L 93 dell'8.4.1986, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE della Commissione (GU n. L 203 del 26.7.1991, pag. 108).
- Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi (GU n. L 93 dell'8.4.1986, pag. 23).
- Decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 97/125/CE della Commissione (GU n. L 48 del 19.2.1997, pag. 35).
- Decisione 92/195/CEE della Commissione, del 17 marzo 1992, che organizza, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per partita (GU n. L 88 del 3.4.1992, pag. 59), modificata da ultimo dalla decisione 96/203/CE della Commissione (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 41).
- Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU n. L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 3).
- Decisione 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui

¹⁰ Ove del caso, con esclusione delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate.

devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone (GU n. L 154 del 5.7.1995, pag. 22), modificata da ultimo dalla decisione 98/173/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 30).

- Decisione 96/202/CE della Commissione, del 4 marzo 1996, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 39).
- Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 48 del 19.2.1997, pag. 35).
- Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU n. L 140 del 12.5.1998, pag. 14).

B. Disposizioni della Svizzera:

- Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033).
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420).
- Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781).
- Libro delle sementi del DFE del 6 giugno 1974, ultima modifica il 7 dicembre 1998 (RU 1999 408).

C. Certificati richiesti all'atto delle importazioni:

a) Dalla Comunità europea:

I documenti previsti dalla decisione 95/514/CE del Consiglio (GU n. L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio 98/162/CE (GU n. L 53 del 24.2.1998, pag. 21).

b) Dalla Svizzera:

Le etichette ufficiali d'imballaggio CE o OCSE rilasciate dagli organismi elencati all'appendice 2 del presente Allegato nonché, per ciascuna partita di sementi, i bollettini arancioni o verdi dell'ISTA o un certificato di analisi equivalente.

Organismi di controllo e di certificazione delle sementi

A. Comunità europea

Belgio	Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture Service Matériel de Reproduction Bruxelles	
Danimarca	Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries) Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate) Lyngby	
Germania	Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe Referat Ernährung und Landwirtschaft - Abteilung IV E 3 - Berlin	B
	Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland als Landesbeauftragter Saatenanerkennungsstelle Bonn	BN
	Regierungspräsidium Freiburg - Abt. III, Referat 34 - Freiburg i. Br.	FR
	Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau - Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut - Freising	FS
	Landwirtschaftskammer Hannover Referat 32 Hannover	H
	Regierungspräsidium Halle Abteilung 5, Dezernat 51 Samenprüf- und Anerkennungsstelle Halle	HAL
	Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz Referat 33 Bremen	HB
	Wirtschaftsbehörde, Amt Wirtschaft u. Landwirtschaft Abt. Land- und Ernährungswirtschaft Hamburg	HH
	Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern Landesankennungsstelle für Saat- und Pflanzgut Rostock	HRO

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Sachgebiet 270 Jena	J
Regierungspräsidium Karlsruhe - Referat 34 - Karlsruhe	KA
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz - Amtliche Saatanerkennung - Bad Kreuznach	KH
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein LUFA-ITL Kiel	KI
Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft Dez. 23 Kassel	KS
Sächsisches Landesamt für Landwirtschaft Fachbereich 5, Sortenprüfung und Feldversuchswesen Saatanerkennung Nossen	MEI
Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als Landesbeauftragter Gruppe 31 Landbau Münster	MS
Landwirtschaftskammer Weser-Ems Institut für Pflanzenbau und Pflanzenschutz Referat P4 Oldenburg	OL
Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Saatanerkennungsstelle Potsdam Potsdam	P
Regierungspräsidium Stuttgart Referat 34 a Stuttgart	S
Landwirtschaftskammer für das Saarland Saarbrücken	SB
Regierungspräsidium Tübingen Referat 34 Tübingen	TÜ
Regierung von Unterfranken - Anerkennungs- und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern - Würzburg	WÜ

	Regierung von Unterfranken Abteilung Landwirtschaft - Sachgebiet Weinbau - Würzburg	WÜ
Grecia	Ministry of Agriculture Directorate of Inputs of Crop Production Athens	
Spagna	Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas Subdirección General de Semillas y Plantas de Vivero Madrid Generalidad de Cataluña Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca Barcelona Comunidad Autónoma del País Vasco Departamento de Industria Agrícola y Pesca Vitoria Junta de Galicia Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes Santiago de Compostela Diputación Regional de Cantabria Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca Santander Principado de Asturias Consejería de Agricultura Oviedo Junta de Andalucía Consejería de Agricultura y Pesca Sevilla Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca Murcia Diputación General de Aragón Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Zaragoza Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Toledo Generalidad Valenciana Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Valencia Comunidad Autónoma de La Rioja Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Logroño	

	Junta de Extremadura Consejería de Agricultura y Comercio Mérida
	Comunidad Autónoma de las Canarias Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación Santa Cruz de Tenerife
	Junta de Castilla y León Consejería de Agricultura y Ganadería, Valladolid
	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Consejería de Agricultura, Comercio e Industria Palma de Mallorca
	Comunidad de Madrid Consejería de Economía y Empleo Madrid
	Diputación Foral de Navarra Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación Pamplona
Francia	Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC) Paris
Irlanda	The Department of Agriculture, Food and Forestry Agriculture House Dublin
Italia	Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) Milano
Lussemburgo	L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA) Service de la Production Végétale Luxembourg
Austria	Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft Wien Bundesamt für Agrarbiologie Linz
Paesi Bassi	Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) Ede
Portogallo	Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas Direcção Geral de Protecção das Culturas Lisboa

Finlandia	Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontroll-centralen för växtproduktion Siementarkastusosasto/Frökontrollavdelingen Loimaa
Svezia	a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate <ul style="list-style-type: none">– Statens utsädeskontroll (SUK) (Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv– Frökontrollen Mellansverige AB Linköping– Frökontrollen Mellansverige AB Örebro b) Tuberi-seme di patate Statens utsädeskontroll (SUK) (Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv
Regno Unito	England and Wales <ul style="list-style-type: none">a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Seeds Branch Cambridgeb) Tuberi-seme di patate Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Plant Health Division York Scotland Scottish Office Agriculture Fisheries and Environment Department Edinburgh Northern Ireland Department of Agriculture for Northern Ireland Seeds Branch Belfast

B. Svizzera

Service des Semences et Plants
RAC Changins
Nyon
Dienst für Saat- und Pflanzgut
FAL Reckenholz
Zürich

Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera¹¹

(a) che dispensano taluni Stati membri dall'obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali:

- decisione 69/270/CEE della Commissione (GU n. L 220 dell'1.9.1969, pag. 8)
- decisione 69/271/CEE della Commissione (GU n. L 220 dell'1.9.1969, pag. 9)
- decisione 69/272/CEE della Commissione (GU n. L 220 dell'1.9.1969, pag. 10)
- decisione 70/47/CEE della Commissione (GU n. L 13 del 19.1.1970, pag. 26), modificata dalla decisione 80/301/CEE della Commissione (GU n. L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
- decisione 74/5/CEE della Commissione (GU n. L 12 del 15.1.1974, pag. 13)
- decisione 74/361/CEE della Commissione (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 19)
- decisione 74/532/CEE della Commissione (GU n. L 299 del 7.11.1974, pag. 14)
- decisione 80/301/CEE della Commissione (GU n. L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
- decisione 86/153/CEE della Commissione (GU n. L 115 del 3.5.1986, pag. 26)
- decisione 89/101/CEE della Commissione (GU n. L 38 del 10.2.1989, pag. 37);

(b) che autorizzano taluni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di cereali o dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà di patate (cfr. il "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole", ventesima edizione integrale, colonna 4, GU n. L 264A del 30.8.1997, pag. 1);

(c) che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* nelle sementi di cereali:

- decisione 74/269/CEE della Commissione (GU n. L 141 del 24.5.1974, pag. 20), modificata dalla decisione 78/512/CEE della Commissione (GU n. L 157 del 15.6.1978, pag. 35)¹²
- decisione 74/531/CEE della Commissione (GU n. L 299 del 7.11.1974, pag. 13)

¹¹ Ove del caso, solo per quanto riguarda le varietà di cereali o di patate.

¹² Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

- decisione 95/75/CE della Commissione (GU n. L 60 del 18.3.1995, pag. 30)
- decisione 96/334/CE della Commissione (GU n. L 127 del 25.5.1996, pag. 39);

(d) che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 66/403/CEE del Consiglio contro alcune malattie:

- decisione 93/231/CEE della Commissione (GU n. L 106 del 30.4.1993, pag. 11), modificata dalle decisioni della Commissione
 - 95/21/CE (GU n. L 28 del 7.2.1995, pag. 13),
 - 95/76/CE (GU n. L 60 del 18.3.1995, pag. 31) e
 - 96/332/CE (GU n. L 127 del 25.5.1996, pag. 31).

Elenco dei paesi terzi¹³

Argentina
Australia
Bulgaria
Canada
Cile
Croazia
Israele
Marocco
Norvegia
Nuova Zelanda
Polonia
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Stati Uniti d'America
Sudafrica
Turchia
Ungheria
Uruguay

¹³ Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l'ispezione in campo delle colture di semi e le sementi prodotte, sulla decisione 95/514/CE del Consiglio (GU n. L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione 98/162/CE del Consiglio (GU n. L 53 del 24.2.1998, pag. 21) e, per quanto riguarda il controllo della selezione conservatrice delle varietà, sulla decisione 97/788/CE del Consiglio (GU n. L 322 del 25.11.1998, pag. 39); nel caso della Norvegia si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo.

relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

Art. 1

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.

Art. 2

Il presente Allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti:

- per la Comunità: dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio¹⁴, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1627/98¹⁵, e classificati sotto i codici NC 2009 60 e 2204;
- per la Svizzera: dal capitolo 36 dell'ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derate alimentari e classificati sotto i numeri della tariffa doganale svizzera 2009.60 e 2204.

Art. 3

Ai fini del presente Allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall'Allegato, si intende per:

- a) «prodotto vitivinicolo originario di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell'articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale territorio, conformemente alle disposizioni del presente Allegato;
- b) «indicazione geografica»: un'indicazione, inclusa la denominazione d'origine, ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che interessano il commercio Allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso Accordo ADPIC), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle Parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, originario del suo territorio;
- c) «dicitura tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, che si riferisce in particolare a un metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta Parte;
- d) «denominazione protetta»: un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) e protetta in virtù del presente Allegato;

¹⁴ GUL 84 del 27.3.1987, pag. 1.

¹⁵ GUL 210 del 28.7.1998, pag. 8.

- e) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;
- f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altre diciture, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- g) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- h) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o per la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale.

Titolo I

Disposizioni applicabili all'importazione e alla commercializzazione

Art. 4

1. Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all'appendice 1, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.

2. Il Comitato può decidere di ampliare i settori contemplati al paragrafo 1.

3. Le disposizioni degli atti di cui all'appendice 1, relative all'entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato.

4. Il presente Allegato non pregiudica l'applicazione delle norme nazionali o comunitarie concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.

Titolo II

Protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2

Art. 5

1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 6 utilizzate per la designazione e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari del territorio delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte attua i mezzi legali per garantire una protezione efficace e per impedire l'uso di un'indicazione geografica o

di una dicitura tradizionale per designare un prodotto vitivinicolo non coperto da tale indicazione o dicitura.

2. Le denominazioni protette di una Parte sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.

3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 esclude, in particolare, qualsiasi uso di una denominazione protetta per prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2 che non sono originari della zona geografica indicata, anche se:

- la vera origine del prodotto è indicata;
- l'indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione;
- tale denominazione è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

4. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:

- a) se due indicazioni protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;
- b) se un'indicazione protetta in virtù del presente Allegato è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui si fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

5. In caso di omonimia tra diciture tradizionali,

- a) se due diciture protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le diciture, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;
- b) se una dicitura protetta in virtù del presente Allegato è identica a una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originario del territorio delle Parti, quest'ultima denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

6. Il Comitato può fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l'una dall'altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai paragrafi 4 e 5, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

7. Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7 dell'Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra Parte.

8. La protezione esclusiva di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica alla denominazione «Champagne» che figura nell'elenco della Comunità contenuto nell'appendice 2 del presente Allegato. Tale protezione esclusiva non ostacola tuttavia, per un periodo transitorio di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, l'uso della parola «Champagne» per designare e presentare alcuni vini originari del cantone di Vaud in Svizzera, a condizione che essi non siano commercializzati sul territorio della Comunità e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.

Art. 6

Sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Comunità:
 - i riferimenti allo Stato membro di cui il prodotto vitivinicolo è originario,
 - i termini specifici comunitari che figurano nell'appendice 2,
 - le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nell'appendice 2;
- b) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera:
 - i termini «Suisse», «Schweiz», «Svizzera», «Svizra» o altri termini utilizzati per indicare questo paese,
 - i termini specifici svizzeri che figurano nell'appendice 2,
 - le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nell'appendice 2.

Art. 7

1. La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, che contenga o che consista in un'indicazione geografica o in una dicitura tradizionale protetta in virtù del presente Allegato, è rifiutata ovvero, su richiesta dell'interessato, invalidata per quanto concerne prodotti che non sono originari:

- del luogo a cui fa riferimento l'indicazione geografica,
- o
- del luogo in cui è utilizzata la dicitura tradizionale.

2. Tuttavia, un marchio registrato entro il 15 aprile 1995 può essere utilizzato fino al 15 aprile 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dalla sua registrazione.

Art. 8

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivinicolo originario dell'altra Parte.

Art. 9

Nella misura in cui la legislazione pertinente delle Parti lo consente, la protezione conferita dal presente Allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra Parte.

Art. 10

1. Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente Allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.

2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare nei seguenti casi:

- a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o svizzera in una delle lingue dell'altra Parte comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo così designato o presentato;
- b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente Allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un'informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, l'origine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto;
- c) se viene utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo.

Art. 11

L'applicazione del presente Allegato non pregiudica una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente Allegato ad opera delle Parti, in virtù della legislazione interna o di altri accordi internazionali.

Titolo III

Reciproca assistenza tra gli organismi di controllo

Sottotitolo I: Disposizioni preliminari

Art. 12

Ai fini del presente titolo, valgono le seguenti definizioni:

- a) «normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli»: tutte le disposizioni previste dal presente Allegato;
- b) «autorità competente»: ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi designati da una Parte per controllare l'applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli;
- c) «autorità di contatto»: l'organismo o l'autorità competente designata da una Parte per garantire gli opportuni collegamenti con l'autorità di contatto dell'altra Parte;
- d) «autorità richiedente»: l'autorità competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
- e) «autorità interpellata»: l'autorità competente, all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
- f) «infrazione»: qualsiasi violazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.

Art. 13

1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

2. L'assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

Sottotitolo II: Controlli effettuati dalle Parti

Arti. 14

1. Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l'assistenza di cui all'articolo 13 mediante opportuni provvedimenti di controllo.

2. Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.

3. Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi:

- abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti;
- abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
- possano procedere al censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
- possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto;
- possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e ricavarne copie o estratti;
- possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzione, all'elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla presentazione, all'esportazione verso l'altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l'elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d'infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute pubblica.

Art. 15

1. Quando una Parte designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordinamento delle loro azioni.

2. Ciascuna delle Parti designa un'unica autorità di contatto. Tale autorità:

- trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell'applicazione del presente titolo, all'autorità di contatto dell'altra Parte;
- riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all'autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende;
- rappresenta tale Parte nei confronti dell'altra Parte, nell'ambito della collaborazione di cui al sottotitolo III;
- comunica all'altra Parte le misure adottate in virtù dell'articolo 14.

Sottotitolo III: Reciproca assistenza tra le autorità di sorveglianza

Art. 16

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di accertare che la

normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.

2. Su domanda motivata dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita – o assume le iniziative necessarie per farlo – una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.

3. L'autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un'autorità del proprio paese.

4. D'accordo con l'autorità interpellata, l'autorità richiedente può designare funzionari al suo servizio o al servizio di un'altra autorità competente della Parte che rappresenta:

- per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della Parte in cui l'autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri, oppure
- per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.

Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l'accordo dell'autorità interpellata.

5. L'autorità richiedente che desidera inviare nell'altra Parte un funzionario designato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l'autorità interpellata in tempo utile prima dell'inizio di tali operazioni. I funzionari dell'autorità interpellata garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo.

I funzionari dell'autorità richiedente:

- presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità,
- fatte salve le restrizioni che la normativa applicabile all'autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell'esercizio dei controlli in questione,
 - godono dei diritti di accesso di cui all'articolo 14, paragrafo 3,
 - godono di un diritto d'informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell'autorità interpellata a norma dell'articolo 14, paragrafo 3,
- adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le regole e gli usi imposti ai funzionari della Parte sul cui territorio è effettuata l'operazione di controllo.

6. Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all'autorità interpellata della Parte interessata tramite l'autorità di contatto di tale Parte. Lo stesso vale per:

- le risposte a tali domande,
- le comunicazioni relative all'applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.

In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le Parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un'autorità competente

- rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un'autorità competente dell'altra Parte,
- risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un'autorità competente dell'altra Parte.

In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l'autorità di contatto della Parte interessata.

Art. 17

Se un'autorità competente di una delle Parti ha motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto

- che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi per quanto concerne l'elaborazione o la commercializzazione di tale prodotto, e
- che tale inosservanza riveste interesse particolare per una delle Parti e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali,

essa ne informa immediatamente, tramite l'autorità di contatto di sua pertinenza, l'autorità di contatto della Parte in questione.

Art. 18

1. Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Se l'urgenza della situazione lo rende necessario, possono essere accettate domande presentate verbalmente, che devono però essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni:

- il nome dell'autorità richiedente,
- la misura richiesta,
- l'oggetto o il motivo della domanda,
- la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati,
- indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini,
- una sintesi dei fatti pertinenti.

3. Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti.

4. Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.

Art. 19

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.

Art. 20

1. La Parte da cui dipende l'autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all'ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta Parte.
2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.
3. Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Art. 21

1. Le informazioni fornite a norma degli articoli 16 e 17 sono corredate di documenti o di altre prove utili, nonché dell'indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni legali, e riguardano in particolare:
 - la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione,
 - la sua designazione e la sua presentazione,
 - il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione.
2. Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il processo di reciproca assistenza di cui agli articoli 16 e 17 si informano reciprocamente e senza indugio
 - in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d'informazione,
 - in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguardanti le operazioni in questione.
3. Le spese di viaggio sostenute ai fini dell'applicazione del presente titolo sono prese a carico dalla Parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 4.
4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell'istruttoria giudiziaria.

Sottotitolo IV: Disposizioni generali

Art. 22

1. Nell'ambito dell'applicazione dei sottotitoli II e III, l'autorità competente di una Parte può chiedere a un'autorità competente dell'altra Parte di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte.
2. L'autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentate ai fini di esame. L'autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un'analisi parallela dei campioni. A tal fine, l'autorità interpellata trasmette un numero opportuno di campioni all'autorità richiedente.
3. In caso di disaccordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata a proposito dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2, viene effettuata un'analisi arbitraria da un laboratorio designato di comune accordo.

Art. 23

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità comunitarie.
2. Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche amministrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più ristretti di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti.
3. Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente titolo; esse potranno essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una Parte soltanto con l'accordo scritto preliminare dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità.
4. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni nell'ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell'ambito di un'assistenza legale internazionale.
5. Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, nonché nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a titolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Art. 24

Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non possono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.

Titolo IV Disposizioni generali

Art. 25

I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2:

- a) in transito sul territorio di una delle Parti, o
- b) originari del territorio di una delle Parti e oggetto di scambi in piccoli quantitativi tra dette Parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all'appendice 3 del presente Allegato.

Art. 26

Le Parti:

- a) si comunicano reciprocamente, alla data dell'entrata in vigore dell'Allegato:
 - l'elenco degli organismi competenti per la redazione dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1;
 - l'elenco degli organismi competenti per l'attestazione della denominazione di origine nei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1;
 - l'elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all'articolo 12, lettere b) e c);
 - l'elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all'articolo 22, paragrafo 2;
- b) si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di esse ai fini dell'applicazione del presente Allegato; in particolare, si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai fini di una corretta applicazione del presente Allegato.

Art. 27

1. Il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli», denominato in appresso “gruppo di lavoro”, istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato al fine di adattare e di aggiornare le appendici del presente Allegato.

Art. 28

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 8, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle

Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente Allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 29

1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato.

2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l'adozione delle misure in parola.

4. Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l'applicazione del presente Allegato.

Art. 30

L'applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 1984 a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente Allegato.

Elenco degli atti di cui all'articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli

A. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione in Svizzera dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità

*Atti ai quali si fa riferimento*¹⁶

1. 373 R 2805: regolamento (CEE) n. 2805/73 della Commissione, del 12 ottobre 1973, che stabilisce l'elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973 (GU L 289 del 16.10.1973, pag. 21), modificato da ultimo da:
 - 377 R 0966: regolamento (CEE) n. 966/77 della Commissione, del 4 maggio 1977 (GU L 115 del 6.5.1977, pag. 77).
2. 374 R 2319: regolamento (CEE) n. 2319/74 della Commissione, del 10 settembre 1974, che determina talune superfici viticole nelle quali sono prodotti vini da pasto che possono avere gradazione alcolometrica naturale totale massima di 17° (GU L 248 dell'11.9.1974, pag. 7).
3. 375 L 0106: direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo da:
 - 389 L 0676: direttiva 89/676/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18).
4. 376 L 0895: direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo da:
 - 397 L 0041: direttiva 97/41/CE del Consiglio, del 25 giugno 1997 (GU L 184 del 12.7.1997, pag. 33).
5. 378 R 1972: regolamento (CEE) n. 1972/78 della Commissione, del 16 agosto 1978, che fissa le modalità d'applicazione per le pratiche enologiche (GU L 226 del 17.8.1978, pag. 11), modificato da:
 - 380 R 0045: regolamento (CEE) n. 45/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980 (GU L 7 dell'11.1.1980, pag. 12).
6. 379 L 0700: direttiva 79/700/CEE della Commissione, del 24 luglio 1979, che fissa i metodi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli (GU L 207 del 15.8.1979, pag. 26).

¹⁶ Per la legislazione comunitaria, situazione al 1° agosto 1998.
Per la legislazione svizzera, situazione al 1° gennaio 1999.

7. 384 R 2394: regolamento (CEE) n. 2394/84 della Commissione, del 20 agosto 1984, che stabilisce le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato (GU L 224 del 21.8.1984, pag. 8), modificato da ultimo da:
 - 386 R 2751: regolamento (CEE) n. 2751/86 della Commissione, del 4 settembre 1986 (GU L 253 del 5.9.1986, pag. 11).
8. 385 R 3804: regolamento (CEE) n. 3804/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce l'elenco delle superfici coltivate a vigneto in talune regioni spagnole in cui i vini da tavola possono avere un titolo alcolometrico effettivo inferiore ai requisiti comunitari (GU L 367 del 31.12.1985, pag. 37).
9. 386 R 0305: regolamento (CEE) n. 305/86 della Commissione, del 12 febbraio 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale dei vini originari della Comunità prodotti anteriormente al 1° settembre 1986 e, durante un periodo transitorio, dei vini importati (GU L 38 del 13.2.1986, pag. 13).
10. 386 R 1888: regolamento (CEE) n. 1888/86 della Commissione, del 18 giugno 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale di taluni vini spumanti originari della Comunità elaborati anteriormente al 1° settembre 1986 e, per un periodo transitorio, dei vini spumanti importati (GU L 163 del 19.6.1986, pag. 19).
11. 386 R 2094: regolamento (CEE) n. 2094/86 della Commissione, del 3 luglio 1986, che reca modalità di applicazione per l'utilizzazione di acido tartarico per la disacidificazione di determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A (GU L 180 del 4.7.1986, pag. 17), modificato da:
 - 386 R 2736: regolamento (CEE) n. 2736/86 della Commissione, del 3 settembre 1986 (GU L 252 del 4.9.1986, pag. 15).
12. 387 R 0822: regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1), modificato da ultimo da:
 - 398 R 1627: regolamento (CE) n. 1627/86 della Commissione, del 20 luglio 1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8).
13. 387 R 0823: regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59), modificato da ultimo da:
 - 396 R 1426: regolamento (CE) n. 1426/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1).
14. 388 R 3377: regolamento (CEE) n. 3377/88 della Commissione, del 28 ottobre 1988, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (GU L 296 del 29.10.1988, pag. 69).
15. 388 R 4252: regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi

prodotti nella Comunità (GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59), modificato da ultimo da:

- 398 R 1629: regolamento (CE) n. 1629/86 della Commissione, del 20 luglio 1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11).
16. 389 L 0107: direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27), modificata da:
 - 394 L 0034: direttiva 94/34/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1994 (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).
 17. 389 L 0109: direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38), rettificata nella GU L 347 del 28.11.1989, pag. 37.
 18. 389 L 0396: direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da ultimo da:
 - 392 L 0011: direttiva 92/11/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1992 (GU L 65 dell'11.3.1992, pag. 32).
 19. 389 R 2202: regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione, del 20 luglio 1989, che definisce il taglio, la vinificazione, l'imbottigliatore e l'imbottigliamento (GU L 209 del 21.7.1989, pag. 31).
 20. 389 R 2392: regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da:
 - 396 R 1427: regolamento (CE) n. 1427/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3).
 21. 390 L 0642: direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71), modificata da ultimo da:
 - 397 L 0071: direttiva 97/71/CE della Commissione, del 15 dicembre 1997 (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 42).
 22. 390 R 2676: regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:
 - 397 R 0822: regolamento (CE) n. 822/97 della Commissione, del 6 maggio 1997 (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 10).
 23. 390 R 3201: regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la pre-

sentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309 dell'8.11.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 398 R 0847: regolamento (CE) n. 847/98 della Commissione, del 22 aprile 1998 (GU L 120 del 23.4.1998, pag. 14).

Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, non si applica.

24. 390 R 3220: regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (GU L 308 dell'8.11.1990, pag. 22), modificato da ultimo da:
 - 397 R 2053: regolamento (CE) n. 2053/97 della Commissione, del 20 ottobre 1997 (GU L 287 del 21.10.1997, pag. 15).
25. 391 R 3223: regolamento (CEE) n. 3223/91 della Commissione, del 5 novembre 1991, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (GU L 305 del 6.11.1991, pag. 14).
26. 391 R 3895: regolamento (CEE) n. 3895/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che stabilisce talune norme per la designazione e la presentazione di vini speciali (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 1).
27. 391 R 3901: regolamento (CEE) n. 3901/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini speciali (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 15).
28. 392 R 1238: regolamento (CEE) n. 1238/92 della Commissione, dell'8 maggio 1992, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell'alcole neutro nel settore del vino (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 13).
29. 392 R 2332: regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 1), modificato da ultimo da:
 - 398 R 1629: regolamento (CE) n. 1629/86 della Commissione, del 20 luglio 1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11).
30. 392 R 2333: regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9), modificato da ultimo da:
 - 396 R 1429: regolamento (CE) n. 1429/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 9).
31. 392 R 3459: regolamento (CEE) n. 3459/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (GU L 350 dell'1.12.1992, pag. 60).

32. 393 R 0315: regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).
33. 393 R 586: regolamento (CEE) n. 586/93 della Commissione, del 12 marzo 1993, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini (GU L 61 del 13.3.1993, pag. 39), modificato da ultimo da:
 - 396 R 0693: regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione, del 17 aprile 1996 (GU L 97 del 18.4.1996, pag. 17).
34. 393 R 2238: regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 200 del 10.8.1993, pag. 10), rettificato dalla GU L 301 dell'8.12.1993, pag. 29.

Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

 - a) qualora il documento valga come attestato di denominazione di origine di cui all'articolo 7 del regolamento, le diciture sono autentiche, nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo trattino:
 - sugli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 oppure
 - sugli esemplari n. 1 e n. 2 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92;
 - b) in caso di trasporto, quale previsto all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano le seguenti regole:
 - (i) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92:
 - l'esemplare n. 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,
 - l'esemplare n. 4, o una copia certificata conforme dell'esemplare n. 4, viene consegnato alle autorità competenti svizzere dal destinatario;
 - (ii) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92:
 - l'esemplare n. 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,
 - una copia certificata conforme dell'esemplare n. 2 viene consegnata alle autorità competenti svizzere dal destinatario;
 - c) oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3, il documento contiene un'indicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il prodotto vitivinicolo, conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21).
35. 393 R 3111: regolamento (CE) n. 3111/93 della Commissione, del 10 novembre 1993, che stabilisce gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate di cui agli articoli 3 e 12 del regolamento (CEE) n. 4252/88 (GU L 278 dell'11.11.1993, pag. 48), modificato da:

- 398 R 0693: regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione, del 27 marzo 1998 (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 17).
- 36. 394 L 0036: direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13).
- 37. 394 R 2733: regolamento (CE) n. 2733/94 della Commissione, del 9 novembre 1994, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (GU L 289 del 10.11.1994, pag. 5).
- 38. 394 R 3299: regolamento (CE) n. 3299/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 37), modificato da:
 - 395 R 0670: regolamento (CE) n. 670/95 della Commissione, del 29 marzo 1995 (GU L 70 del 30.3.1995)
- 39. 395 L 0002: direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), modificata da:
 - 396 L 0085: direttiva 96/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU L 86 del 28.3.1997, pag. 4).
- 40. 395 R 0554: regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 056 del 14.3.1995, pag. 3), modificato da:
 - 396 R 1915: regolamento (CE) n. 1915/96 della Commissione, del 3 ottobre 1996 (GU L 252 del 4.10.1996, pag. 10).
- 41. 395 R 0593: regolamento (CE) n. 593/95 della Commissione, del 17 marzo 1995, recante misure transitorie relative al taglio dei vini da tavola in Spagna per il 1995 (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 3).
- 42. 395 R 0594: regolamento (CE) n. 594/95 della Commissione, del 17 marzo 1995, recante misure transitorie in materia di acidità totale dei vini da tavola prodotti in Spagna e in Portogallo e messi in consumo sul mercato di tali Stati membri nel 1995 (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 5).
- 43. 395 R 0878: regolamento (CE) n. 878/95 della Commissione, del 21 aprile 1995, recante deroga al regolamento (CEE) n. 822/87 per quanto concerne l'acidificazione di vini arricchiti prodotti nel 1994/1995 nelle province di Verona e Piacenza (Italia) (GU L 91 del 22.4.1995, pag. 1).
- 44. 395 R 2729: regolamento (CE) n. 2729/95 della Commissione, del 27 novembre 1995, relativo al titolo alcolometrico volumico naturale del «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» e del «Prosecco del Montello e dei Colli Asolani» prodotto nella campagna 1995/1996 nonché al titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate alla loro elaborazione (GU L 284 del 28.11.1995, pag. 5).

45. 396 R 1128: regolamento (CE) n. 1128/96 della Commissione, del 24 giugno 1996, che stabilisce le modalità d'applicazione per il taglio dei vini da tavola in Spagna (GU L 150 del 25.6.1996, pag. 13).
46. 398 R 0881: regolamento (CE) n. 881/98 della Commissione, del 24 aprile 1998, recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 124 del 25.4.1998, pag. 22).

Atti dei quali le parti prendono atto

Le Parti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

B. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione nella Comunità dei prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

*Atti ai quali si fa riferimento*¹⁷

1. Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033).
2. Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) (RU 1999 86).
3. Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente l'elenco dei vitigni e l'esame delle varietà (RU 1999 535).
4. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 29 aprile 1998 (RU 1998 3033).
5. Ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari (ODerr), modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 303).

Ai fini del presente Allegato, l'ordinanza è adattata come segue:

- a) in applicazione degli articoli da 11 a 16, le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati sono i seguenti:
 - 1) arieggiamento o immissione di argon, azoto od ossigeno;
 - 2) trattamenti termici;
 - 3) utilizzazione nei vini secchi, e in quantità non superiori al 5%, di fecce fresche, sane e non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi;
 - 4) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato;
 - 5) impiego di lieviti per vinificazione;
 - 6) impiego di preparati di scorze di lieviti, entro il limite di 40 grammi per ettolitro;

¹⁷ Per la legislazione comunitaria, situazione al 1° agosto 1998.
Per la legislazione svizzera, situazione al 1° gennaio 1999.

- 7) impiego di polivinilpolipirrolidone, entro il limite di 80 grammi per ettolitro;
- 8) impiego di batteri lattici in una sospensione vinosa;
- 9) aggiunta di una o più delle seguenti sostanze, per favorire lo sviluppo dei lieviti:
 - fosfato di ammonio o solfato di ammonio, entro il limite di 0,3 grammi per litro;
 - solfito di ammonio o bisolfito di ammonio, entro il limite di 0,2 grammi per litro; tali prodotti possono essere utilizzati anche insieme, entro il limite globale di 0,3 grammi per litro, fatto salvo il suddetto limite di 0,2 grammi per litro;
 - dicloridrato di tiamina, entro il limite di 0,6 milligrammi per litro espresso in tiamina;
- 10) impiego di anidride carbonica, argon o azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria;
- 11) aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di anidride carbonica del vino così trattato non sia superiore a 2 grammi per litro;
- 12) impiego, entro i limiti previsti dalla normativa svizzera, di anidride solforosa, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto anche disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;
- 13) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale in acido sorbico del prodotto trattato non sia superiore a 200 milligrammi per litro al momento dell'immissione al consumo umano diretto;
- 14) aggiunta di acido L-ascorbico, entro il limite di 150 grammi per litro;
- 15) aggiunta di acido citrico per la stabilizzazione del vino, purché il tenore finale del vino trattato non sia superiore a 1 grammo per litro;
- 16) impiego di acido tartarico per l'acidificazione, purché l'acidità iniziale non sia aumentata di oltre 2,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico;
- 17) impiego, per la disacidificazione, di una o più delle seguenti sostanze:
 - tartrato neutro di potassio,
 - bicarbonato di potassio,
 - carbonato di calcio, eventualmente contenente piccole quantità di sale doppio di calcio degli acidi L(+) tartarico e L(-) malico,
 - tartrato di calcio o acido tartarico,
 - preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio, in proporzioni equivalenti e ridotti in polvere fine;
- 18) chiarificazione per mezzo di una o più delle seguenti sostanze ad uso enologico:
 - gelatina alimentare,
 - colla di pesce,
 - caseina e caseinato di potassio,
 - albumina animale,

- bentonite,
 - diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,
 - caolino,
 - tannino,
 - enzimi pectolitici,
 - preparato enzimatico di beta-glucanasi entro il limite di 3 grammi di preparato per ettolitro;
- 19) aggiunta di tannino;
 - 20) trattamento dei vini con carbone per uso enologico (carbone attivato), entro il limite di 100 grammi di prodotto secco per ettolitro;
 - 21) trattamento:
 - dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio,
 - dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o fitato di calcio, purché i vini trattati conservino ferro residuo;
 - 22) aggiunta di acido metatartarico, entro il limite di 100 milligrammi per litro;
 - 23) impiego di gomma arabica;
 - 24) impiego di acido DL tartarico, detto anche acido racemico, o del suo sale di potassio neutro, per la precipitazione del calcio in eccedenza;
 - 25) impiego, per l'elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccamento:
 - di alginato di calcio, oppure
 - di alginato di potassio;
 - 26) impiego di solfato di rame per eliminare i difetti di gusto o di odore del vino, entro il limite di 1 grammo per ettolitro, a condizione che il vino trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 milligrammo per litro;
 - 27) aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tartaro;
 - 28) aggiunta di caramello per rafforzare il colore dei vini liquorosi;
 - 29) impiego di solfato di calcio per l'elaborazione di vini liquorosi, a condizione che il vino trattato non abbia un tenore di solfato superiore a 2 grammi per litro espresso in solfato di potassio;
 - 30) trattamento per elettrodialisi del vino per garantire la stabilizzazione tartarica, a condizioni conformi alle norme dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV);
 - 31) impiego di ureasi per ridurre il tasso di urea nel vino, a condizioni conformi alle norme dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV);
 - 32) aggiunta di distillato di vino o di uve secche o di un alcole neutro di origine vinica per l'elaborazione di vini liquorosi, secondo le condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera;
 - 33) aggiunta, alle condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera relativa al saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve

concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell'uva, del mosto o del vino;

- 34) aggiunta, alle condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera, di mosto di uve o di mosto di uve concentrato rettificato per edulcorare il vino;
- b) in deroga all'articolo 371 dell'ordinanza, è vietato il taglio di un vino svizzero con un vino di diversa origine:
- per quanto riguarda i vini rosati e rossi delle categorie 1 e 2 (vini con denominazione di origine e indicazione di provenienza), dal 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente Allegato;
 - per quanto riguarda i vini diversi da quelli di cui al primo trattino, delle categorie 1 e 2 (vini con denominazione di origine e indicazione di provenienza), a partire dall'entrata in vigore del presente Allegato;
- c) in deroga all'articolo 373 dell'Ordinanza, le norme di designazione e di presentazione sono quelle applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi di cui ai seguenti regolamenti:
- (1) 389 R 2392: regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da:
- 396 R 1427: regolamento (CE) n. 1427/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3).
- Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:
- aa) qualora il vino svizzero sia stato immesso in recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri in Svizzera, l'indicazione dell'importatore di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c) del regolamento può essere sostituita da quella del produttore, del cantiniere, del negoziante o dell'imbottigliatore svizzero;
- bb) in deroga all'articolo 2, paragrafo 3, punto i), all'articolo 28, paragrafo 1 e all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, il termine «vino da tavola», se del caso completato dalla dicitura «vino tipico», può essere utilizzato per vini svizzeri con indicazione di provenienza (vini della categoria 2) secondo le condizioni previste dalla normativa svizzera;
- cc) in deroga all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, l'indicazione di una o più varietà di viti è ammessa se il vino svizzero è ottenuto almeno per l'85 per cento dalle suddette varietà; se sono indicate diverse varietà, lo saranno in ordine decrescente di proporzione;
- dd) in deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, l'indicazione dell'anno di raccolto è ammessa per un vino di categoria 1 o 2 se ottenuto almeno per l'85 per cento da uve raccolte nell'anno in questione;

- (2) 390 R 3201: regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309 dell'8.11.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 398 R 0847: regolamento (CE) n. 847/98 della Commissione, del 22 aprile 1998 (GU L 120 del 23.4.1998, pag. 14).

Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

- aa) in deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento, la gradazione alcolometrica può essere indicata in decimi di unità percentuale in volume;
 - bb) in deroga all'articolo 14, paragrafo 7, i termini «demi-sec» e «moelleux» possono essere sostituiti rispettivamente dai termini «légèrement doux» e «demi-doux».
- (3) 392 R 2333: regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9), modificato da ultimo da:
- 396 R 1429: regolamento (CE) n. 1429/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 9).

Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

la dicitura «Stato membro produttore» di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo trattino si considera riferita anche alla Svizzera.

- (4) 395 R 0554: regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 56 del 14.3.1995, pag. 3), modificato da:
- 396 R 1915: regolamento (CE) n. 1915/96 della Commissione, del 3 ottobre 1996 (GU L 252 del 4.10.1996, pag. 10).

Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

in deroga all'articolo 2, primo comma del regolamento, la gradazione alcolometrica può essere indicata in decimi di unità percentuale in volume.

6. Ordinanza del 26 giugno 1995 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd), modificata da ultimo il 30 gennaio 1998 (RU 1998 530).

7. Ordinanza del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE), modificata da ultimo il 30 gennaio 1998 (RU 1998 273).

8. 375 L 0106: direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo da:

- 389 L 0676: direttiva 89/676/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18).

9. 393 R 2238: regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 200 del 10.8.1993, pag. 10), rettificato dalla GU L 301 dell'8.12.1993, pag. 29.

Ai fini dell'applicazione dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

- a) tutte le importazioni nella Comunità di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera sono soggette alla presentazione di un documento di accompagnamento redatto conformemente alle disposizioni del regolamento; fatto salvo l'articolo 4, il documento di accompagnamento dev'essere conforme al modello che figura nell'Allegato III del regolamento; oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3, il documento contiene un'indicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il prodotto vitivinicolo;
- b) il documento di accompagnamento di cui alla lettera a) sostituisce il documento d'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve (GU L 343 del 20.12.1985, pag. 20), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 960/98 della Commissione, del 7 maggio 1998 (GU L 135 dell'8.5.1998, pag. 4);
- c) laddove il regolamento si riferisce a uno Stato membro o a Stati membri, o a disposizioni comunitarie o nazionali, tali diciture si considerano riferite alla Svizzera o alla legislazione svizzera.

Atti dei quali le parti prendono atto

Le Parti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

Denominazioni protette di cui all'articolo 6

A. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Comunità

I. Termini tradizionali specifici comunitari

1.1 I termini in appresso, che figurano all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio¹⁸, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/96¹⁹, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate:

- (i) la dicitura «*vini di qualità prodotti in regioni determinate*» e la relativa abbreviazione «*v.q.p.r.d.*», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie;
- (ii) la dicitura «*vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate*» e la relativa abbreviazione «*v.s.q.p.r.d.*», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie, e la dicitura «*Sekt bestimmter Anbaugebiete*» o «*Sekt b.A.*»;
- (iii) la dicitura «*vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate*» e la relativa abbreviazione «*v.f.q.p.r.d.*», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie;
- (iv) la dicitura «*vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate*» e la relativa abbreviazione «*v.l.q.p.r.d.*», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie.

1.2 I termini in appresso, che figurano nel regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio²⁰, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1629/98 del Consiglio²¹, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità:

- «*οινοφ φυσικοφ γλυκυφ*» («vino dolce naturale»);
- «*vino generoso*»;
- «*vino generoso de licor*»;
- «*vinho generoso*»;
- «*vino dulce natural*»;
- «*vino dolce naturale*»;
- «*vinho doce natural*»;
- «*vin doux naturel*».

1.3 Il termine «Crémant».

¹⁸ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59.

¹⁹ GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1.

²⁰ GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59.

²¹ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11.

II. Indicazioni geografiche e diciture tradizionali per Stato membro

- I. Vini originari della Germania
- II. Vini originari della Francia
- III. Vini originari della Spagna
- IV. Vini originari della Grecia
- V. Vini originari dell'Italia
- VI. Vini originari del Lussemburgo
- VII. Vini originari del Portogallo
- VIII. Vini originari del Regno Unito
- IX. Vini originari dell'Austria

I. Vini originari della Repubblica federale di Germania

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ('Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete')

1.1. Nomi delle regioni determinate

Ahr
Baden
Franken
Hessische Bergstrasse
Mittelrhein
Mosel-Saar-Ruwer
Nahe
Pfalz
Rheingau
Rheinhessen
Saale-Unstrut
Sachsen
Württemberg

1.2. Nomi delle sottoregioni, dei comuni e delle parti di comuni

1.2.1. Regione determinata Ahr

(a) *Sottoregione:*

Bereich Walporzheim/Ahrtal

(b) *Grosslage:*

Klosterberg

(c) *Einzellagen:*

Blume	Mönchberg
Burggarten	Pfaffenberg
Goldkaul	Sonnenberg
Hardtberg	Steinkaul
Herrenberg	Übigberg
Laacherberg	

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Ahrbrück	Lohrsdorf
Ahrweiler	Marienthal
Altenahr	Mayschoss
Bachem	Neuenahr
Bad Neuenahr-Ahrweiler	Pützfeld
Dernau	Rech
Ehlingen	Reimerzhoven
Heimersheim	Walporzheim
Heppingen	

1.2.2. Regione determinata Hessische Bergstrasse

- (a) *Sottoregioni:*
Bereich Starkenburg Bereich Umstadt
- (b) *Grosslagen:*
Rott Wolfsmagen
Schlossberg
- (c) *Einzellagen:*
Eckweg Maiberg
Fürstenlager Paulus
Guldenzoll Steingeröll
Hemsberg Steingerück
Herrenberg Steinkopf
Höllberg Stemmler
Kalkgasse Streichling
- (d) *Comuni o parti di comuni:*
Alsbach Hambach
Bensheim Heppenheim
Bensheim-Auerbach Klein-Umstadt
Bensheim-Schönberg Rossdorf
Dietzenbach Seeheim
Erbach Zwingenberg
Gross-Umstadt

1.2.3. Regione determinata Mittelrhein

- (a) *Sottoregioni:*
Bereich Loreley Bereich Siebengebirge
- (b) *Grosslagen:*
Burg-Hammerstein Marxburg
Burg Rheinfels Petersberg
Gedeonseck Schloss Reichenstein
Herrenberg Schloss Schönburg
Lahntal Schloss Stahleck
Loreleyfelsen
- (c) *Einzellagen:*
Brünnchen Schloß Stahlberg
Fürstenberg Sonne
Gartenlay St. Martinsberg
Klosterberg Wahrheit
Römerberg Wolfshöhle
- (d) *Comuni o parti di comuni:*
Ariendorf Boppard
Bacharach Bornich
Bacharach-Steeg Braubach
Bad Ems Breitscheid
Bad Honningen Brey

Damscheid	Niederburg
Dattenberg	Niederdollendorf
Dausenau	Niederhammerstein
Dellhofen	Niederheimbach
Dörscheid	Nochern
Ehrenbreitstein	Oberdiebach
Ehrental	Oberdollendorf
Ems	Oberhammerstein
Engenhöll	Obernhof
Erpel	Oberheimbach
Fachbach	Oberwesel
Filsen	Osterspai Patersberg
Hamm	Perscheid
Hammerstein	Rheinbreitbach
Henschhausen	Rheinbrohl
Hirzenach	Rheindiebach
Kamp-Bornhofen	Rhens
Karthaus	Rhöndorf
Kasbach-Ohlenberg	Sankt-Goar
Kaub	Sankt-Goarshausen
Kestert	Schloss Fürstenberg
Koblenz	Spay
Königswinter	Steeg
Lahnstein	Trechtingshausen
Langscheid	Unkel
Leubsdorf	Urbar
Leutesdorf	Vallendar
Linz	Weinähr
Manubach	Wellmich
Medenscheid	Werlau
Nassau	Winzberg
Neurath	

1.2.4. Regione determinata Mosel-Saar-Ruwer

- (a) *Generali:*
- | | |
|------------|-------|
| Mosel | Ruwer |
| Moseltaler | Saar |
- (b) *Sottoregioni:*
- | | |
|--------------------|--------------------|
| Bereich Bernkastel | Bereich Saar-Ruwer |
| Bereich Moseltor | Bereich Zell |
| Bereich Obermosel | |
- (c) *Grosslagen:*
- | | |
|--------------|-------------|
| Badstube | Kurfürstlay |
| Gipfel | Münzlay |
| Goldbäumchen | Nacktarsch |
| Grafschaft | Probstberg |
| Königsberg | Römerlay |

Rosenhang	Schwarze Katz
Sankt Michael	Vom heissem Stein
Scharzlay	Weinhex
Schwarzberg	
(d) <i>Einzellagen:</i>	
Abteiberg	Großer Herrgott
Adler	Günterslay
Altarberg	Hahnenschrittchen
Altärchen	Hammerstein
Altenberg	Hasenberg
Annaberg	Hasenläufer
Apotheke	Held
Auf der Wiltingerkupp	Herrenberg
Blümchen	Herrenberg
Bockstein	Herzchen
Brauneberg	Himmelreich
Braunfels	Hirschlay
Brüderberg	Hirtengarten
Bruderschaft	Hitzlay
Burg Warsberg	Hofberger
Burgberg	Honigberg
Burglay	Hubertusberg
Burglay-Felsen	Hubertuslay
Burgmauer	Johannisbrunnchen
Busslay	Juffer
Carlsfelsen	Kapellchen
Doctor	Kapellenberg
Domgarten	Kardinalsberg
Domherrenberg	Karlsberg
Edelberg	Kätzchen
Elzhofberg	Kehrnagel
Engelgrube	Kirchberg
Engelströpfchen	Kirchlay
Euchariusberg	Klosterberg
Falkenberg	Klostergarten
Falklay	Klosterkammer
Felsenkopf	Klosterlay
Fettgarten	Klostersegen
Feuerberg	Königsberg
Frauenberg	Kreuzlay
Funkenberg	Krone
Geisberg	Kupp
Goldgrübchen	Kurfürst
Goldkupp	Lambertuslay
Goldlay	Laudamusberg
Goldtröpfchen	Laurentiusberg
Grafschafter Sonnenberg	Lay

Leiterchen	Rosenberg
Letterlay	Rosenborn
Mandelgraben	Rosengärtchen
Marienberg	Rosenlay
Marienburg	Roterd
Marienburger	Sandberg
Marienholz	Schatzgarten
Maximiner	Scheidterberg
Maximiner Burgberg	Schelm
Maximiner	Schießlay
Meisenberg	Schlagengraben
Monteneubel	Schleiberg
Moullay-Hofberg	Schlemmertröpfchen
Mühlenberg	Schloß Thorner Kupp
Niederberg	Schloßberg
Niederberg-Helden	Sonnenberg
Nonnenberg	Sonnenlay
Nonnengarten	Sonnenuhr
Osterlämmchen	St. Georgshof
Paradies	St. Martin
Paulinsberg	St. Matheiser
Paulinslay	Stefanslay
Pfirsichgarten	Steffensberg
Quiriniusberg	Stephansberg
Rathausberg	Stubener
Rausch	Treppchen
Rochusfels	Vogteiberg
Römerberg	Weisserberg
Römergarten	Würzgarten
Römerhang	Zellerberg
Römerquelle	
(e) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Alf	Bremm
Alken	Briedel
Andel	Briedern
Avelsbach	Brodenbach
Ayl	Bruttig-Fankel
Bausendorf	Bullay
Beilstein	Burg
Bekond	Burgen
Bengel	Cochem
Bernkastel-Kues	Cond
Beuren	Detzem
Biebelhausen	Dhron
Biewer	Dieblich
Bitzingen	Dreis
Brauneberg	Ebernach

Ediger-Eller	Kommlingen
Edingen	Könen
Eitelsbach	Konz
Ellenz-Poltersdorf Eller	Korlingen
Enkirch	Kövenich
Ensch	Köwerich
Erden	Krettnach
Ernst	Kreuzweiler
Esingen	Kröv
Falkenstein	Krutweiler
Fankel	Kues
Fastrau	Kürenz
Fell	Langsur
Fellerich	Lay
Filsch	Lehmen
Filzen	Leiwen
Fisch	Liersberg
Flussbach	Lieser
Franzenheim	Löf
Godendorf	Longen
Gondorf	Longuich
Graach	Lorenzhof
Grewenich	Lörsch
Güls	Lösnich
Hamm	Maring-Noviant
Hatzenport	Maximin Grünhaus
Helfant-Esingen	Mehring
Hetzerath	Mennig
Hockweiler	Merl
Hupperath	Mertesdorf
Igel	Merzkirchen
Irsch	Mesenich
Kaimt	Metternich
Kanzem	Metzdorf
Karden	Meurich
Kasel	Mínheim
Kastel-Staad	Monzel
Kattenes	Morscheid
Kenn	Moselkern
Kernscheid	Moselsürsch
Kesten	Moselweiss
Kinheim	Müden
Kirf	Mühlheim
Klotten	Neef
Klüsserath	Nehren
Kobern-Gondorf	Nennig
Koblenz	Neumagen-Dhron
Köllig	Niederemmel

Niederfell	Sehlem
Niederleuken	Sehndorf
Niedermennig	Senhals
Nittel	Senheim
Noviand	Serrig
Oberbillig	Soest
Oberemmel	Sommerau
Oberfell	St. Aldegund
Obermennig	Staad
Oberperl	Starkenburg
Ockfen	Tarforst
Olewig	Tawern
Olkenbach	Temmels
Onsdorf	Thörnich
Osann-Monzel	Traben-Trarbach
Palzem	Trarbach
Pellingen	Treis-Karden
Perl	Trier
Piesport	Trittenheim
Platten	Ürzig
Pölich	Valwig
Poltersdorf	Veldenz
Pommern	Waldrach
Portz	Wasserliesch
Pünderich	Wawern
Rachtig	Wehlen
Ralingen	Wehr
Rehlingen	Wellen
Reil	Wiltigen
Riol	Wincheringen
Rivenich	Winnigen
Riveris	Wintersdorf
Ruwer	Wintrich
Saarburg	Wittlich
Scharzhofberg	Wolf
Schleich	Zell
Schoden	Zeltingen-Rachtig
Schweich	Zewen-Oberkirch
Sehl	

1.2.5. Regione determinata Nahe

- (a) *Sottoregioni:*
 - Bereich Kreuznach
 - Bereich Schloss Böckelheim
- (b) *Grosslagen:*
 - Burgweg
 - Kronenberg

Bereich Nahetal

Paradiesgarten
Pfarrgarten

Rosengarten	Sonnenborn
Schlosskapelle	
(c) <i>Einzellagen:</i>	
Abtei	Kronenfels
Alte Römerstraße	Lauerweg
Altenberg	Liebesbrunnen
Altenburg	Löhrrer Berg
Apostelberg	Lump
Backöfchen	Marienfporter
Becherbrunnen	Mönchberg
Berg	Mühlberg
Bergborn	Narrenkappe
Birkenberg	Nonnengarten
Domberg	Osterhöll
Drachenbrunnen	Otterberg
Edelberg	Palmengarten
Felsenberg	Paradies
Felseneck	Pastorei
Forst	Pastorenberg
Frühlingsplätzchen	Pfaffenstein
Galgenberg	Ratsgrund
Graukatz	Rheingrafenberg
Herrenzehntel	Römerberg
Hinkelstein	Römerhelde
Hipperich	Rosenberg
Hofgut	Rosenteich
Hölle	Rothenberg
Höllensbrand	Saukopf
Höllenspfad	Schloßberg
Honigberg	Sonnenberg
Hörnchen	Sonnenweg
Johannisberg	Sonnenlauf
Kapellenberg	St. Antoniusweg
Karthäuser	St. Martin
Kastell	Steinchen
Katergrube	Steyerberg
Katzenhöhle	Straußberg
Klosterberg	Teufelsküche
Klostergarten	Tilgesbrunnen
Königsgarten	Vogelsang
Königsschloß	Wildgrafenberg
Krone	
(d) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Alsenz	Bad Münster-Ebernburg
Altenbamburg	Bayerfeld-Steckweiler
Auen	Bingerbrück
Bad Kreuznach	Bockenu

Boos	Niederhausen
Bosenheim	Niedermoschel
Braunweiler	Norheim
Bretzenheim	Nussbaum
Burg Layen	Oberhausen
Burgsponheim	Obermoschel
Cölln	Oberndorf
Dalberg	Oberstreit
Desloch	Odernheim
Dorsheim	Planig
Duchroth	Raubach
Ebernburg	Rehborn
Eckenroth	Roxheim
Feilbingert	Rüdesheim
Gaugrehweiler	Rümmelsheim
Genheim	Schlossböckelheim
Guldental	Schöneberg
Gutenberg	Sobernheim
Hargesheim	Sommerloch
Heddesheim	Spabrücken
Hergenfeld	Sponheim
Hochstätten	St. Katharinen
Hüffelsheim	Staudernheim
Ippesheim	Steckweiler
Kalkofen	Steinhardt
Kirschroth	Schweppenhausen
Langenlonsheim	Traisen
Laubenheim	Unkenbach
Lauschied	Wald Erbach
Lettweiler	Waldalgesheim
Mandel	Waldböckelheim
Mannweiler-Cölln	Waldhiltersheim
Martinstein	Waldlaubersheim
Meddersheim	Wallhausen
Meisenheim	Weiler
Merxheim	Weinsheim
Monzingen	Windesheim
Münster	Winterborn
Münster-Sarmsheim	Winzenheim
Münsterappel	

1.2.6. Regione determinata Rheingau

(a) *Sottoregione:*

Bereich Johannisberg

(b) *Grosslagen:*

Burgweg

Daubhaus

Deutelsberg

Erntebringer

Gottesthal	Mehrhölzchen
Heiligenstock	Steil
Honigberg	Steinmacher
(c) <i>Einzellagen:</i>	
Dachsberg	Langenstück
Doosberg	Lenchen
Edelmann	Magdalenenkreuz
Fuschsberg	Marcobrunn
Gutenberg	Michelmark
Hasensprung	Mönchspfad
Hendelberg	Nußbrunnen
Herrnberg	Rosengarten
Höllenberg	Sandgrub
Jungfer	Schönhell
Kapellenberg	Schützenhaus
Kilzberg	Selingmacher
Klaus	Sonnenberg
Kläuserweg	St. Nikolaus
Klosterberg	Taubenberg
Königin	Viktoriaberg
(d) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Assmannshausen	Massenheim
Aulhausen	Mittelheim
Böddiger	Niederwalluf
Eltville	Oberwalluf
Erbach	Oestrich
Flörsheim	Rauenthal
Frankfurt	Reichartshausen
Geisenheim	Rüdesheim
Hallgarten	Steinberg
Hattenheim	Vollrads
Hochheim	Wicker
Johannisberg	Wiesbaden
Kiedrich	Wiesbaden-Dotzheim
Lorch	Wiesbaden-Frauenstein
Lorchhausen	Wiesbaden-Schierstein
Mainz-Kostheim	Winkel
Martinthal	

1.2.7. Regione determinata Rheinhessen

(a) <i>Sottoregioni:</i>	
Bereich Bingen	Bereich Wonnegau
Bereich Nierstein	
(b) <i>Grosslagen:</i>	
Abtey	Auflangen
Adelberg	Bergkloster

Burg Rodenstein	Petersberg
Domblick	Pilgerpfad
Domherr	Rehbach
Gotteshilfe	Rheinblick
Güldenmorgen	Rheingrafenstein
Gutes Domtal	Sankt Rochuskapelle
Kaiserpfalz	Sankt Alban
Krötenbrunnen	Spiegelberg
Kurfürstenstück	Sybillenstein
Liebfrauenmorgen	Vögelsgärten
(c) <i>Einzellagen:</i>	
Adelpfad	Goldgrube
Äffchen	Goldpfad
Alte Römerstraße	Goldstückchen
Altenberg	Gottesgarten
Aulenberg	Götzenborn
Aulerde	Hähnchen
Bildstock	Hasenbiß
Binger Berg	Hasensprung
Blücherpfad	Haubenberg
Blume	Heil
Bockshaut	Heiligenhaus
Bockstein	Heiligenpfad
Bornpfad	Heilighäuschen
Bubenstück	Heiligkreuz
Bürgel	Herrngarten
Daubhaus	Herrgottspfad
Doktor	Himmelsacker
Ebersberg	Himmelthal
Edle Weingärten	Hipping
Eiserne Hand	Hoch
Engelsberg	Hochberg
Fels	Hockenmühle
Felsen	Hohberg
Feuerberg	Hölle
Findling	Höllensbrand
Frauenberg	Homberg
Fraugarten	Honigberg
Frühmesse	Horn
Fuchsloch	Hornberg
Galgenberg	Hundskopf
Geiersberg	Johannisberg
Geisterberg	Kachelberg
Gewürzgärtchen	Kaisergarten
Geyersberg	Kallenberg
Goldberg	Kapellenberg
Goldenes Horn	Katzebuckel

Kehr	Ritterberg
Kieselberg	Römerberg
Kirchberg	Römersteg
Kirchenstück	Rosenberg
Kirchgärtchen	Rosengarten
Kirchplatte	Rotenfels
Klausenberg	Rotenpfad
Kloppenberg	Rotenstein
Klosterberg	Rotes Kreuz
Klosterbruder	Rothenberg
Klostergarten	Sand
Klosterweg	Sankt Georgen
Knopf	Saukopf
Königsstuhl	Sauloch
Kranzberg	Schelmen
Kreuz	Schildberg
Kreuzberg	Schloß
Kreuzblick	Schloßberg
Kreuzkapelle	Schloßberg-Schwätzerchen
Kreuzweg	Schloßhölle
Leckerberg	Schneckenberg
Leidhecke	Schönberg
Lenchen	Schützenhütte
Liebenberg	Schwarzenberg
Liebfrau	Schloß Hammerstein
Liebfrauenberg	Seilgarten
Liebfrauenthal	Silberberg
Mandelbaum	Siliusbrunnen
Mandelberg	Sioner Klosterberg
Mandelbrunnen	Sommerwende
Michelsberg	Sonnenberg
Mönchbäumchen	Sonnenhang
Mönchspfad	Sonnenweg
Moosberg	Sonnheil
Morstein	Spitzberg
Nonnengarten	St. Annaberg
Nonnenwingert	St. Julianenbrunnen
Ölberg	St. Georgenberg
Osterberg	St. Jakobsberg
Paterberg	Steig
Paterhof	Steig-Terrassen
Pfaffenberg	Stein
Pfaffenhalde	Steinberg
Pfaffenkappe	Steingrube
Pilgerstein	Tafelstein
Rheinberg	Teufelspfad
Rheingrafenberg	Vogelsang
Rheinhöhe	Wartberg

Wingertstor	Zechberg
Wißberg	Zellerweg am schwarzen Herrgott
(d) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Abenheim	Essenheim
Albig	Finthen
Alsheim	Flornborn
Alzey	Flonheim
Appenheim	Flörsheim-Dalsheim
Armsheim	Framersheim
Aspisheim	Freilaubersheim
Badenheim	Freimersheim
Bechenheim	Frettenheim
Bechtheim	Friesenheim
Bechtolsheim	Fürfeld
Bermersheim	Gabsheim
Bermersheim vor der Höhe	Gau-Algesheim
Biebelnheim	Gau-Bickelheim
Biebelsheim	Gau-Bischofshei
Bingen	Gau-Heppenheim
Bodenheim	Gau-Köngernheim
Bornheim	Gau-Odernheim
Bretzenheim	Gau-Weinheim
Bubenheim	Gaulsheim
Budenheim	Gensingen
Büdesheim	Gimbsheim
Dalheim	Grolsheim
Dalsheim	Gross-Winternheim
Dautenheim	Gumbsheim
Dexheim	Gundersheim
Dienheim	Gundheim
Dietersheim	Guntersblum
Dintesheim	Hackenheim
Dittelsheim-Hessloch	Hahnheim
Dolgesheim	Hangen-Weisheim
Dorn-Dürkheim	Harxheim
Drais	Hechtsheim
Dromersheim	Heidesheim
Ebersheim	Heimersheim
Eckelsheim	Heppenheim
Eich	Herrnsheim
Eimsheim	Hessloch
Elsheim	Hillesheim
Engelstadt	Hohen-Sülzen
Ensheim	Horchheim
Eppelsheim	Horrweiler
Erbes-Büdesheim	Ingelheim
Esselborn	Jugenheim

Kempton	Partenheim
Kettenheim	Pfaffen-Schwabenheim
Klein-Winterheim	Spiesheim
Köngernheim	Sponsheim
Kriegsheim	Sprendlingen
Laubenheim	Stadecken-Elsheim
Leiselheim	Stein-Bockenheim
Lonsheim	Sulzheim
Lörzweiler	Tiefenthal
Ludwigshöhe	Udenheim
Mainz	Uelversheim
Mauchenheim	Uffhofen
Mettenheim	Undenheim
Mölsheim	Vendersheim
Mommenheim	Volxheim
Monsheim	Wachenheim
Monzernheim	Wackernheim
Mörstadt	Wahlheim
Nack	Wallertheim
Nackenheim	Weinheim
Neu-Bamberg	Weinolsheim
Nieder-Flörsheim	Weinsheim
Nieder-Hilbersheim	Weisenu
Nieder-Olm	Welgesheim
Nieder-Saulheim	Wendelsheim
Nieder-Wiesen	Westhofen
Nierstein	Wies-Oppenheim
Ober-Flörsheim	Wintersheim
Ober-Hilbersheim	Wolfsheim
Ober-Olm	Wöllstein
Ockenheim	Wonsheim
Offenheim	Worms
Offstein	Wörrstadt
Oppenheim	Zornheim
Osthofen	Zotzenheim

1.2.8. Regione determinata Pfalz

- | | |
|---|------------------------------|
| (a) <i>Sottoregioni:</i> | |
| Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstrasse | Bereich südliche Weinstrasse |
| (b) <i>Grosslagen:</i> | |
| Bischofskreuz | Hofstück |
| Feuerberg | Höllnppfad |
| Grafenstück | Honigsäckel |
| Guttenberg | Kloster |
| Herrlich | Liebfrauenberg |
| Hochmess | Kobnert |

Königsgarten	Schloss Ludwigshöhe
Mandelhöhe	Schnepfenpflug vom Zellertal
Mariengarten	Schnepfenpflug an der
Meerspinne	Weinstrasse
Ordensgut	Schwarzerde
Pfaffengrund	Trappenberg
Rebstöckel	
(c) <i>Einzellagen:</i>	
Abtsberg	Herrenpfad
Altenberg	Herrgottsacker
Altes Löhl	Hochbenn
Baron	Hochgericht
Benn	Höhe
Berg	Hohenrain
Bergel	Hölle
Bettelhaus	Honigsack
Biengarten	Im Sonnenschein
Bildberg	Johanniskirchel
Bischofsgarten	Kaiserberg
Bischofsweg	Kalkgrube
Bubeneck	Kalkofen
Burgweg	Kapelle
Doktor	Kapellenberg
Eselsbuckel	Kastanienbusch
Eselshaut	Kastaniengarten
Forst	Kirchberg
Frauenländchen	Kirchenstück
Frohnwingert	Kirchlöh
Fronhof	Kirschgarten
Frühmeß	Klostergarten
Fuchsloch	Klosterpfad
Gässel	Klosterstück
Geißkopf	Königswingert
Gerümpel	Kreuz
Goldberg	Kreuzberg
Gottesacker	Heidegarten
Gräfenberg	Heilig Kreuz
Hahnen	Heiligenberg
Halde	Held
Hasen	Herrenberg
Hasenzeile	Herrenmorgen
Heidegarten	Herrenpfad
Heilig Kreuz	Herrgottsacker
Heiligenberg	Hochbenn
Held	Hochgericht
Herrenberg	Martinshöhe
Herrenmorgen	Michelsberg

Münzberg	Rosenkranz
Musikantenbuckel	Rosenkränzel
Mütterle	Roter Berg
Narrenberg	Sauschwänzel
Neuberg	Schäfergarten
Nonnengarten	Schloßberg
Nonnenstück	Schloßgarten
Nußbien	Schwarzes Kreuz
Nußriegel	Seligmacher
Oberschloß	Silberberg
Ölgassel	Sonnenberg
Oschelskopf	St. Stephan
Osterberg	Steinacker
Paradies	Steingeiß
Pfaffenberg	Steinkopf
Reiterpfad	Stift
Rittersberg	Venusbuckel
Römerbrunnen	Vogelsang
Römerstraße	Vogelsprung
Römerweg	Wolfsberg
Roßberg	Wonneberg
Rosenberg	Zchpeter
Rosengarten	

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Albersweiler	Bockenheim
Albisheim	Bolanden
Albsheim	Bornheim
Alsterweiler	Bubenheim
Altdorf	Burrweiler
Appenhofen	Colgenstein-Heidesheim
Asselheim	Dackenheim
Arzheim	Dammheim
Bad Dürkheim	Deidesheim
Bad Bergzabern	Diedesfeld
Barbelroth	Dierbach
Battenberg	Dirmstein
Bellheim	Dörrenbach
Berghausen	Drusweiler
Biedesheim	Duttweiler
Billigheim	Edenkoben
Billigheim-Ingenheim	Edesheim
Birkweiler	Einselthum
Bischheim	Ellerstadt
Bissersheim	Erpolzheim
Bobenheim am Berg	Eschbach
Böbingen	Essingen
Böchingen	Flemlingen

Forst	Kapellen
Frankenthal	Kapellen-Drusweiler
Frankweiler	Kapsweyer
Freckenfeld	Kindenheim
Freimersheim	Kirchheim an der Weinstrasse
Freinsheim	Kirchheimbolanden
Freisbach	Kirrweiler
Friedelsheim	Kleinfischlingen
Gauersheim	Kleinkarlbach
Geinsheim	Kleinniedesheim
Gerolsheim	Klingen
Gimmeldingen	Klingenmünster
Gleisweiler	Knittelsheim
Gleiszellen-Gleishorbach	Knöringen
Göcklingen	Königsbach an der Weinstrasse
Godramstein	Lachen/Speyerdorf
Gommersheim	Lachen
Gönnheim	Landau in der Pfalz
Gräfenhausen	Laumersheim
Gronau	Lautersheim
Grossfischlingen	Leinsweiler
Grosskarlbach	Leistadt
Grossniedesheim	Lustadt
Grünstadt	Maikammer
Haardt	Marnheim
Hainfeld	Meckersheim
Hambach	Meckenheim
Harxheim	Mertesheim
Hassloch	Minfeld
Heidesheim	Mörlheim
Heiligenstein	Morschheim
Hergersweiler	Mörzheim
Herxheim am Berg	Mühlheim
Herxheim bei Landau	Mühlhofen
Herxheimweyher	Mussbach an der Weinstrasse
Hessheim	Neuleiningen
Heuchelheim	Neustadt an der Weinstrasse
Heuchelheim bei Frankental	Niederhorbach
Heuchelheim-Klingen	Niederkirchen
Hochdorf-Assenheim	Niederotterbach
Hochstadt	Niefernheim
Ilbesheim	Nussdorf
Immesheim	Oberhausen
Impflingen	Oberhofen
Ingenheim	Oberotterbach
Insheim	Obersülzen
Kallstadt	Obrigheim
Kandel	Offenbach

Ottersheim/Zellerthal	Sieboldingen
Ottersheim	Speyerdorf
Pleisweiler	St. Johann
Pleisweiler-Oberhofen	St. Martin
Queichheim	Steinfeld
Ranschbach	Steinweiler
Rechtenbach	Stetten
Rhodt	Ungstein
Rittersheim	Venningen
Rödersheim-Gronau	Vollmersweiler
Rohrbach	Wachenheim
Römerberg	Walsheim
Roschbach	Weingarten
Ruppertsberg	Weisenheim am Berg
Rüssingen	Weyher in der Pfalz
Sausenheim	Winden
Schwegenheim	Zeiskam
Schweigen	Zell
Schweigen-Rechtenbach	Zellertal
Schweighofen	

1.2.9. Regione determinata Franken

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| (a) <i>Sottoregioni:</i> | |
| Bereich Bayerischer Bodensee | Bereich Mainviereck |
| Bereich Maindreieck | Bereich Steigerwald |
| (b) <i>Grosslagen:</i> | |
| Burgweg | Ölspiel |
| Ewig Leben | Ravensburg |
| Heiligenthal | Renschberg |
| Herrenberg | Rosstal |
| Hofrat | Schild |
| Honigberg | Schlossberg |
| Kapellenberg | Schlosstück |
| Kirchberg | Teufelstor |
| Markgraf Babenberg | |
| (c) <i>Einzellagen:</i> | |
| Abtsberg | Dachs |
| Abtsleite | Domherr |
| Altenberg | Eselsberg |
| Benediktusberg | Falkenberg |
| Berg | Feuerstein |
| Berg-Rondell | First |
| Bischofsberg | Fischer |
| Burg Hoheneck | Fürstenberg |
| Centgrafenberg | Glatzen |
| Cyriakusberg | Harstell |
| Dabug | Heiligenberg |

Heroldsberg	Marsberg
Herrgottsweg	Maustal
Herrrenberg	Paradies
Herrschaftsberg	Pfaffenberg
Himmelberg	Ratsherr
Hofstück	Reifenstein
Hohenbühl	Rosenberg
Höll	Scharlachberg
Homburg	Schloßberg
Johannisberg	Schwanleite
Julius-Echter-Berg	Sommertal
Kaiser Karl	Sonnenberg
Kalb	Sonnenleite
Kalbenstein	Sonnenschein
Kallmuth	Sonnenstuhl
Kapellenberg	St. Klausen
Karthäuser	Stein
Katzenkopf	Stein/Harfe
Kelter	Steinbach
Kiliansberg	Stollberg
Kirchberg	Storchenbrünne
Königin	Tannenberg
Krähenschnabel	Teufel
Kreuzberg	Teufelskeller
Kronsberg	Trautlestal
Küchenmeister	Vögelein
Lämmerberg	Vogelsang
Landsknecht	Wachhügel
Langenberg	Weinsteig
Lump	Wölflein
Mainleite	Zehntgaf
(d) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Abtswind	Bergrheinfeld
Adelsberg	Bergtheim
Adelshofen	Bibergau
Albertheim	Bieberehren
Albertshofen	Bischwind
Altmannsdorf	Böttigheim
Alzenau	Breitbach
Arnstein	Brück
Aschaffenburg	Buchbrunn
Aschfeld	Bullenheim
Astheim	Bürgstadt
Aub	Castell
Aura an der Saale	Dampfach
Bad Windsheim	Dettelbach
Bamberg	Dietersheim

Dingolshausen	Hallburg
Donnersdorf	Hammelburg
Dorfprozelten	Handthal
Dottenheim	Hassfurt
Düttingsfeld	Hassloch
Ebelsbach	Heidingsfeld
Eherieder Mühle	Helmstadt
Eibelstadt	Hergolshausen
Eichenbühl	Herlheim
Eisenheim	Herrnsheim
Elfershausen	Hesslar
Elsenfeld	Himmelstadt
Eltmann	Höchberg
Engelsberg	Hoheim
Engental	Hohenfeld
Ergersheim	Höllrich
Erlabrunn	Holzkirchen
Erlasee	Holzkirchhausen
Erlenbach bei Marktheidenfeld	Homburg am Main
Erlenbach am Main	Hösbach
Eschau	Humprechtsau
Escherndorf	Hundelshausen
Euerdorf	Hüttenheim
Eussenheim	Ickelheim
Fahr	Iffigheim
Falkenstein	Ingolstadt
Feuerthal	Iphofen
Frankenberg	Ippesheim
Frankenwinheim	Ipsheim
Frickenhausen	Kammerforst
Fuchstadt	Karlbürg
Gädheim	Karlstadt
Gaibach	Karsbach
Gambach	Kaubenheim
Gerbrunn	Kemmern
Germünden	Kirchschnönbach
Gerolzhofen	Kitzingen
Gnötzheim	Kleinheubach
Gössenheim	Kleinlangheim
Grettstadt	Kleinochsenfurt
Greussenheim	Klingenberg
Greuth	Knetzgau
Grossheubach	Köhler
Grosslangheim	Kolitzheim
Grossostheim	Königsberg in Bayern
Grosswallstadt	Krassolzheim
Güntersleben	Krautheim
Haidt	Kreuzwertheim

Krum	Possenheim
Külsheim	Prappach
Laudenbach	Prichsenstadt
Leinach	Prosselsheim
Lengfeld	Ramsthal
Lengfurt	Randersacker
Lenkersheim	Remlingen
Lindac	Repperndorf
Lindelbach	Retzbach
Lülsfeld	Retzstadt
Machtilshausen	Reusch
Mailheim	Riedenheim
Mainberg	Rimbach
Mainbernheim	Rimpar
Mainstockheim	Rödelsee
Margetshöchheim	Rossbrunn
Markt Nordheim	Rothenburg ob der Tauber
Markt Einersheim	Rottenberg
Markt Erlbach	Rottendorf
Marktbreit	Röttingen
Markttheidenfeld	Rück
Marktsteft	Rüdenhausen
Martinsheim	Rüdisbronn
Michelau	Rügshofen
Michelbach	Saaleck
Michelfeld	Sand am Main
Miltenberg	Schallfeld
Mönchstockheim	Scheinfeld
Mühlbach	Schmachtenberg
Mutzenroth	Schnepfenbach
Neubrunn	Schonungen
Neundorf	Schwanfeld
Neuses am Berg	Schwarzach
Neusetz	Schwarzenau
Nordheim am Main	Schweinfurt
Oberisenheim	Segnitz
Oberhaid	Seinsheim
Oberleinach	Sickershausen
Obernau	Sommerach
Obernreit	Sommerau
Obertief	Sommerhausen
Oberschleichach	Staffelbach
Oberschwappach	Stammheim
Oberschwarzach	Steigerwald
Obervolkach	Steinbach
Ochsenfurt	Stetten
Ottendorf	Sugenheim
Pflaumheim	Sulzfeld

Sulzheim	Wasserlos
Sulzthal	Wäserndorf
Tauberrettersheim	Weigenheim
Tauberzell	Weither
Theilheim	Weilbach
Thüngen	Weimersheim
Thüngersheim	Wenigumstadt
Tiefenstockheim	Werneck
Tiefenthal	Westheim
Traustadt	Wiebelsberg
Triefenstein	Wiesenbronn
Trimberg	Wiesenfeld
Uettingen	Wiesentheid
Uffenheim	Willanzheim
Ullstadt	Winterhausen
Unfinden	Wipfeld
Unterdürrbach	Wirmsthal
Untereisenheim	Wonfurt
Unterhaid	Wörth am Main
Unterleinach	Würzburg
Veitshöchheim	Wüstenfelden
Viereth	Wüstenzell
Vogelsburg	Zeil am Main
Vögnitz	Zeilitzheim
Volkach	Zell am Ebersberg
Waigolshausen	Zell am Main
Waigolsheim	Zellingen
Walldachsbach	Ziegelanger

1.2.10. Regione determinata Württemberg

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| (a) <i>Sottoregioni:</i> | |
| Bereich Württembergischer Bodensee | Bereich Remstal-Stuttgart |
| Bereich Kocher-Jagst-Tauber | Bereich Württembergisch Unterland |
| Bereich Oberer Neckar | |
| (b) <i>Grosslagen:</i> | |
| Heuchelberg | Schozachtal |
| Hohenneuffen | Sonnenbühl |
| Kirchenweinberg | Stautenberg |
| Kocherberg | Stromberg |
| Kopf | Tauberberg |
| Lindauer Seegarten | Wartbühl |
| Lindelberg | Weinsteige |
| Salzberg | Wunnenstein |
| Schalkstein | |

(c) *Einzellagen:*

Altenberg	Margarete
Berg	Michaelsberg
Burgberg	Mönchberg
Burghalde	Mönchsberg
Dachsberg	Mühlbacher
Dachsteiger	Neckarhalde
Dezberg	Paradies
Dieblesberg	Propstberg
Eberfürst	Ranzenberg
Felsengarten	Rappen
Flutterberg	Reichshalde
Forstberg	Rozenberg
Goldberg	Sankt Johännser
Grafenberg	Schafsteige
Halde	Schanzreiter
Harzberg	Schelmenklinge
Heiligenberg	Schenkenberg
Herrlesberg	Scheuerberg
Himmelreich	Schloßberg
Hofberg	Schloßsteige
Hohenberg	Schmecker
Hoher Berg	Schneckenhof
Hundsberg	Sommerberg
Jupiterberg	Sommerhalde
Kaiserberg	Sonnenberg
Katzenbeißer	Sonntagsberg
Katzenöhrle	Steinacker
Kayberg	Steingrube
Kirchberg	Stiftsberg
Klosterberg	Wachtkopf
König	Wanne
Kriegsberg	Wardtberg
Kupferhalde	Wildenberg
Lämmel	Wohlfahrtsberg
Lichtenberg	Wurmberg
Liebenberg	Zweifelsberg

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Abstatt	Auenstein
Adolzfurt	Baach
Affalterbach	Bad Mergentheim
Affaltrach	Bad Friedrichshall
Aichelberg	Bad Cannstatt
Aichwald	Beihingen
Allmersbach	Beilstein
Aspach	Beinstein
Asperg	Belsenberg

Bensingen	Freiberg am Neckar
Besigheim	Freudenstein
Beuren	Freudenthal
Beutelsbach	Frickenhäusen
Bieringen	Gaisburg
Bietigheim	Geddelsbach
Bietigheim-Bissingen	Gellmersbach
Bissingen	Gemrigheim
Bodolz	Geradstetten
Bönnigheim	Gerlingen
Botenheim	Grantschen
Brackenheim	Gronau
Brettach	Grossbottwar
Bretzfeld	Grossgartach
Breuningsweiler	Grossheppach
Bürg	Grossingersheim
Burgbronn	Grunbach
Cleebronn	Güglingen
Cleversulzbach	Gündelbach
Creglingen	Gundelsheim
Criesbach	Haagen
Degerloch	Haberschlacht
Diefenbach	Häfnerhaslach
Dimbach	Hanweiler
Dörzbach	Harsberg
Dürrenzimmern	Hausen an der Zaber
Duttenberg	Hebsack
Eberstadt	Hedelfingen
Eibensbach	Heilbronn
Eichelberg	Hertmannsweiler
Ellhofen	Hessigheim
Elpersheim	Heuholz
Endersbach	Hirschau
Ensing	Hof und Lembach
Enzweihingen	Hofen
Eppingen	Hoheneck
Erdmannhausen	Hohenhaslach
Erlenbach	Hohenstein
Erligheim	Höpfigheim
Ernsbach	Horkheim
Eschelbach	Horrheim
Eschenau	Hösslinsülz
Esslingen	Illingen
Fellbach	Ilfeld
Feuerbach	Ingelfingen
Flein	Ingersheim
Forchtenberg	Kappishäusern
Frauenzimmern	Kernen

Kesselfeld	Neuenstadt am Kocher
Kirchberg	Neuenstein
Kirchheim	Neuffen
Kleinaspach	Neuhausen
Kleinbottwar	Neustadt
Kleingartach	Niederhofen
Kleinheppach	Niedernhall
Kleiningersheim	Niederstetten
Kleinsachsenheim	Nonnenhorn
Klingenberg	Nordhausen
Knittlingen	Nordheim
Kohlberg	Oberderdingen
Korb	Oberohrn
Kressbronn/Bodensee	Obersöllbach
Künzelsau	Oberstenfeld
Langenbeutingen	Oberstetten
Laudenbach	Obersulm
Lauffen	Obertürkheim
Lehrensteinsfeld	Ochsenbach
Leingarten	Ochsenburg
Leonbronn	Oedheim
Lienzingen	Offenau
Lindau	Öhringen
Linsenhofen	Ötisheim
Löchgau	Pfaffenhofen
Löwenstein	Pfedelbach
Ludwigsburg	Poppenweiler
Maienfels	Ravensburg
Marbach/Neckar	Reinsbronn
Markelsheim	Remshalden
Markgröningen	Reutlingen
Massenbachhausen	Rielingshausen
Maulbronn	Riet
Meimsheim	Rietenau
Metzingen	Rohracker
Michelbach am Wald	Rommelshausen
Möckmühl	Rosswag
Mühlacker	Rotenberg
Mühlhausen an der Enz	Rottenburg
Mülhausen	Sachsenheim
Mundelsheim	Schluchtern
Münster	Schnait
Murr	Schöntal
Neckarsulm	Schorndorf
Neckarweihingen	Schozach
Neckarwestheim	Schützingen
Neipperg	Schwabbach
Neudenau	Schwaigern

Siebeneich	Waiblingen
Siglingen	Waldbach
Spielberg	Walheim
Steinheim	Wangen
Sternenfels	Wasserburg
Stetten im Remstal	Weikersheim
Stetten am Heuchelberg	Weiler bei Weinsberg
Stockheim	Weiler an der Zaber
Strümpfelbach	Weilheim
Stuttgart	Weinsberg
Sülzbach	Weinstadt
Taldorf	Weissbach
Talheim	Wendelsheim
Tübingen	Wermutshausen
Uhlbach	Widdern
Untereisesheim	Willsbach
Untergruppenbach	Wimmatal
Unterheimbach	Windischenbach
Unterheinriet	Winnenden
Unterjesingen	Winterbach
Untersteinbach	Winzerhausen
Untertürkheim	Wurmlingen
Vaihingen	Wüstenrot
Verrenberg	Zaberfeld
Vorbachzimmern	Zuffenhausen

1.2.11. Regione determinata Baden

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| (a) <i>Sottoregioni:</i> | |
| Bereich Badische Bergstrasse | Bereich Kaiserstuhl |
| Kraichgau | Bereich Tuniberg |
| Bereich Badisches Frankenland | Bereich Markgräflerland |
| Bereich Bodensee | Bereich Ortenau |
| Bereich Breisgau | |
| (b) <i>Grosslagen:</i> | |
| Attilafelsen | Schutterlindenberg |
| Burg Lichteneck | Stiftsberg |
| Burg Neuenfels | Stiftsberg |
| Burg Zähringen | Tauberklinge |
| Fürsteneck | Tauberklinge |
| Hohenberg | Vogtei Rötteln |
| Lorettoberg | Vogtei Rötteln |
| Mannaberg | Vulkanfelsen |
| Rittersberg | Vulkanfelsen |
| Schloss Rodeck | |

(c) *Einzellagen:*

Abtsberg	Lasenberg
Alte Burg	Lerchenberg
Altenberg	Lotberg
Alter Gott	Maltesergarten
Baßgeige	Mandelberg
Batzenberg	Mühlberg
Betschgräbler	Oberdürrenberg
Bienenberg	Oelberg
Bühl	Ölbaum
Burggraf	Ölberg
Burgstall	Pfarrberg
Burgwingert	Plauelrain
Castellberg	Pulverbuck
Eckberg	Rebtal
Eichberg	Renchtäler
Engelsberg	Rosenberg
Engelsfelsen	Roter Berg
Enselberg	Rotgrund
Feuerberg	Schäf
Fohrenberg	Scheibenbuck
Gänsberg	Schloßberg
Gestühl	Schloßgarten
Haselstaude	Silberberg
Hasenberg	Sommerberg
Henkenberg	Sonnenberg
Herrenberg	Sonnenstück
Herrenbuck	Sonnhalde
Herrenstück	Sonnhohle
Hex von Dasenstein	Sonnhole
Himmelreich	Spiegelberg
Hochberg	St. Michaelsberg
Hummelberg	Steinfelsen
Kaiserberg	Steingässle
Kapellenberg	Steingrube
Käsleberg	Steinhalde
Katzenberg	Steinmauer
Kinzigtäler	Sternenberg
Kirchberg	Teufelsburg
Klepberg	Ulrichsberg
Kochberg	Weingarten
Kreuzhalde	Weinhecke
Kronenbühl	Winklerberg
Kuhberg	Wolfhag

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Achern	Altdorf
Achkarren	Altschweier

Amoltern	Dielheim
Auggen	Diersburg
Bad Bellingen	Diestelhausen
Bad Rappenau	Dietlingen
Bad Krozingen	Dittigheim
Bad Mingolsheim	Dossenheim
Bad Mergentheim	Durbach
Baden-Baden	Dürrn
Badenweiler	Eberbach
Bahlingen	Ebringen
Bahnbrücken	Efringen-Kirchen
Ballrechten-Dottingen	Egringen
Bamlach	Ehrenstetten
Bauerbach	Eichelberg
Beckstein	Eichstetten
Berghaupten	Eichtersheim
Berghausen	Eimeldingen
Bermatingen	Eisental
Bermersbach	Eisingen
Berwangen	Ellmendingen
Bickensohl	Elsenz
Biengen	Emmendingen
Bilfingen	Endingen
Binau	Eppingen
Binzen	Erlach
Bischoffingen	Ersingen
Blankenhornsberg	Erzingen
Blansingen	Eschbach
Bleichheim	Eschelbach
Bodmann	Ettenheim
Bollschweil	Feldberg
Bombach	Fessenbach
Bottenau	Feuerbach
Bötzingen	Fischingen
Breisach	Flehingen
Britzingen	Freiburg
Broggingen	Friesenheim
Bruchsal	Gailingen
Buchholz	Gemmingen
Buggingen	Gengenbach
Bühl	Gerlachsheim
Bühlertal	Gissigheim
Burkheim	Glottertal
Dainbach	Gochsheim
Dattingen	Gottenheim
Denzlingen	Grenzach
Dertingen	Grossrinderfeld
Diedesheim	Grosssachsen

Grötzingen	Klepsau
Grunern	Klettgau
Hagnau	Köndringen
Haltigen	Königheim
Haslach	Königschaffhausen
Hassmersheim	Königshofen
Hecklingen	Konstanz
Heidelberg	Kraichtal
Heidelsheim	Krautheim
Heiligenzell	Külsheim
Heimbach	Kürnbach
Heinsheim	Lahr
Heitersheim	Landshausen
Helmsheim	Langenbrücken
Hemsbach	Lauda
Herbolzheim	Laudenbach
Herten	Lauf
Hertingen	Laufen
Heuweiler	Lautenbach
Hilsbach	Lehen
Hilzingen	Leimen
Hochburg	Leiselheim
Hofweier	Leutershausen
Höhefeld	Liel
Hohensachsen	Lindelbach
Hohenwettersbach	Lipburg
Holzen	Lörrach
Horrenberg	Lottstetten
Hügelheim	Lützelsachsen
Hugsweier	Mahlberg
Huttingen	Malsch
Ihringen	Mauchen
Immenstaad	Meersburg
Impfingen	Mengen
Istein	Menzingen
Jechtingen	Merdingen
Jöhlingen	Merzhausen
Kappelrodeck	Michelfeld
Karlsruhe-Durlach	Mietersheim
Kembach	Mösbach
Kenzingen	Mühlbach
Kiechlinsbergen	Mühlhausen
Kippenhausen	Müllheim
Kippenheim	Münchweier
Kirchart	Mundingen
Kirchberg	Münzesheim
Kirchhofen	Munzingen
Kleinkems	Nack

Neckarmühlbach	Reichenbach
Neckarzimmern	Reicholzheim
Nesselried	Renchen
Neudenu	Rettigheim
Neuenbürg	Rheinweiler
Neuershausen	Riedlingen
Neusatz	Riegel
Neuweier	Ringelbach
Niedereggenen	Ringsheim
Niederrimsingen	Rohrbach am Gissshübel
Niederschopfheim	Rotenberg
Niederweiler	Rümmingen
Nimburg	Sachsenflur
Nordweil	Salem
Norsingen	Sasbach
Nussbach	Sasbachwalden
Nussloch	Schallbach
Oberachern	Schallstadt
Oberacker	Schelingen
Oberbergen	Scherzingen
Obereggenen	Schlatt
Obergrombach	Schliengen
Oberkirch	Schmieheim
Oberlauda	Schriesheim
Oberöwisheim	Seefeld
Oberrimsingen	Sexau
Oberrotweil	Singen
Obersasbach	Sinsheim
Oberschopfheim	Sinzheim
Oberschüpf	Söllingen
Obertsrot	Stadelhofen
Oberuhldingen	Staufen
Oberweier	Steinbach
Odenheim	Steinenstadt
Ödsbach	Steinsfurt
Offenburg	Stetten
Ohlsbach	Stettfeld
Opfingen	Sulz
Ortenberg	Sulzbach
Östringen	Sulzburg
Ötlingen	Sulzfeld
Ottersweier	Tairnbach
Paffenweiler	Tannenkirch
Rammersweier	Tauberbischofsheim
Rauenberg	Tiefenbach
Rechberg	Tiengen
Rechberg	Tiergarten
Reichenau	Tunsel

Tutschfelden	Weingarten
Überlingen	Weinheim
Ubstadt	Weisenbach
Ubstadt-Weiler	Weisloch
Uissigheim	Welmlingen
Ulm	Werbach
Untergrombach	Wertheim
Unteröwisheim	Wettelbrunn
Unterschüpf	Wildtal
Varnhalt	Wintersweiler
Wagenstadt	Wittnau
Waldangelloch	Wolfenweiler
Waldulm	Wollbach
Wallburg	Wöschbach
Waltershofen	Zaisenhausen
Walzbachtal	Zell-Weierbach
Wasenweiler	Zeutern
Weier	Zungweier
Weil	Zunzingen
Weiler	

- (e) *Altre:*
 Affental/Affentaler
 Badisch Rotgold
 Ehrentrudis

1.2.12. Regione determinata Saale-Unstrut

- (a) *Sottoregioni:*
 Bereich Schloß Neuenburg
 Bereich Thüringen
- (b) *Grosslagen:*
 Blütengrund
 Göttersitz
 Kelterberg
 Schweigenberg
- (c) *Einzellagen:*
 Hahnenberg
 Mühlberg
 Rappental
- (d) *Comuni o parti di comuni:*
 Bad Sulza
 Bad Kösen
 Burgscheidungen
 Domburg
 Dorndorf
 Eulau
 Freyburg
 Gleina
 Goseck
 Großheringen
 Großjena
 Gröst
 Höhnstedt
 Jena
 Kaatschen
 Kalzendorf
 Karsdorf
 Kirchscheidungen
 Klosterhäseler
 Langenbogen
 Laucha
 Löbaschütz
 Müncheroda
 Naumburg

Nebra	Spielberg
Neugönna	Steigra
Reinsdorf	Vitzenburg
Rollsdorf	Weischütz
Roßbach	Weißenfels
Schleberoda	Werder/Havel
Schulpforte	Zeuchfeld
Seeburg	Zscheiplitz

1.2.13. Regione determinata Sachsen

- | | |
|--|--|
| (a) <i>Sottoregioni:</i>
Bereich Dresden
Bereich Elstertal | Bereich Meißen |
| (b) <i>Grosslagen:</i>
Elbhänge
Löbnitz | Schloßweinberg
Spaargebirge |
| (c) <i>Einzellagen:</i>
Kapitelberg | Heinrichsburg |
| (d) <i>Comuni o parti di comuni:</i>
Belgern
Jessen
Kleindröben
Meißen
Merbitz
Ostritz
Pesterwitz | Pillnitz
Proschwitz
Radebeul
Schlieben
Seußlitz
Weinböhla |

1.2.14. Altre indicazioni

Liebfraumilch	Liebfrauenmilch
---------------	-----------------

2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

Ahrtaler Landwein
Altrheingauer Landwein
Bayerischer Bodensee-Landwein
Fränkischer Landwein
Landwein der Ruwer
Landwein der Saar
Landwein der Mosel
Mitteldeutscher Landwein
Nahegauer Landwein
Pfälzer Landwein
Regensburger Landwein
Rheinburgen-Landwein
Rheinischer Landwein

Saarländischer Landwein der Mosel
Sächsischer Landwein
Schwäbischer Landwein
Starkenburger Landwein
Südbadischer Landwein
Taubertäler Landwein
Unterbadischer Landwein

B. Diciture tradizionali

Auslese
Beerenauslese
Deutsches Weinsiegel
Eiswein
Hochgewächs
Kabinett
Landwein
Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U.
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U.
Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr./Prädikatswein
Schillerwein
Spätlese
Trockenbeerenauslese
Weissherbst
Winzersekt

II. Vini originari della Repubblica francese

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

1.1. Nomi delle regioni determinate

1.1.1. Regioni Alsace ed Est

1.1.1.1. Denominazioni d'origine controllate

Alsace	– Marckrain
Alsace, seguito dal nome di una località:	– Moenchberg
– Altenberg de Bergbieten	– Muenchberg
– Altenberg de Bergheim	– Ollwiller
– Altenberg de Wolxheim	– Osterberg
– Brand	– Pfersigberg
– Bruderthal	– Pfingstberg
– Eichberg	– Praelatenberg
– Engelberg	– Rangén
– Florimont	– Rosacker
– Frankstein	– Saering
– Froehn	– Schlossberg
– Furstentum	– Schoenenbourg
– Geisberg	– Sommerberg
– Gloeckelberg	– Sonnenglanz
– Goldert	– Spiegel
– Hatschbourg	– Sporen
– Hengst	– Steingrubler
– Kanzlerberg	– Steinert
– Kastelberg	– Steinklotz
– Kessler	– Vorbourg
– Kirchberg de Barr	– Wiebelsberg
– Kirchberg de Ribeauvillé	– Wineck-Schlossberg
– Kitterlé	– Winzenberg
– Mambourg	– Zinnkoepflé
– Mandelberg	– Zotzenberg

1.1.1.2. Vini delimitati di qualità superiore

Côtes de Toul	Moselle
---------------	---------

1.1.2. Regione Champagne

1.1.2.1. Denominazioni d'origine controllate

Champagne	Riceys
Coteaux Champenois	

1.1.3. Regione Bourgogne

1.1.3.1. Denominazioni d'origine controllate

Aloxe-Corton	– Villié Morgon
Auxey-Duresses	Beaujolais-Villages
Auxey-Duresses Côte de Beaune	Beaune
Bâtard-Montrachet	Bienvenues Bâtard-Montrachet
Beaujolais	Blagny
Beaujolais, seguito dal nome del comune d'origine:	Blagny Côte de Beaune
– Arbussonnas	Bonnes Mares
– Beaujeu	Bourgogne
– Blacé	Bourgogne Aligoté
– Cercié	Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito o no dal nome della sottoregione:
– Chânes	– Côte Chalonnaise
– Charentay	– Côtes d'Auxerre
– Chenas	– Hautes-Côtes de Beaune
– Chiroubles	– Hautes-Côtes de Nuits
– Denicé	– Vézelay
– Durette	Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito o no dal nome del comune d'origine:
– Emeringes	– Chitry
– Fleurie	– Coulanges-la-Vineuse
– Juliénas	– Epineuil
– Jullié	– Irancy
– La Chapelle-de-Guinchay	Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito o no dai nomi:
– Lancié	– Côte Saint-Jacques
– Lantignié	– En Montre-Cul
– Le Perréon	– La Chapelle Notre-Dame
– Les Ardillats	– Le Chapitre
– Leynes	– Montreuil
– Marchampt	– Montre-cul
– Montmelas	Bouzeron
– Odenas	Brouilly
– Pruzilly	Chablis
– Quincié	Chablis, seguito o no dalla dicitura «Climat d'origine»:
– Regnié	– Blanchot
– Rivolet	– Bougros
– Romanèche	– Les Clos
– Saint-Amour-Bellevue	– Grenouilles
– Saint-Etienne-des-Ouillères	– Preuses
– Saint-Etienne-la-Varenne	– Valmur
– Saint-Julien	– Vaudésir
– Saint-Lager	Chablis, seguito o no dalla dicitura «Climat d'origine» o da una delle seguenti indicazioni:
– Saint-Symphorien-d'Annelles	
– Saint-Vérand	
– Salles	
– Vaux	
– Vauxrenard	

– Mont de Milieu	Chenas
– Montée de Tonnerre	Chevalier-Montrachet
– Chapelot	Chiroubles
– Pied d’Aloup	Chorey-lès-Beaune
– Côte de Bréchain	Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune
– Fourchaume	Clos de la Roche
– Côte de Fontenay	Clos des Lambrays
– L’Homme mort	Clos de Tart
– Vaurorent	Clos de Vougeot
– Vaillons	Clos Saint-Denis
– Chatains	Corton
– Séchers	Corton-Charlemagne
– Beugnons	Côte de Beaune
– Les Lys	Côte de Beaune-Villages
– Mélinots	Côte de Brouilly
– Roncières	Côte de Nuits-Villages
– Les Epinottes	Côte Roannaise
– Montmains	Criots Bâtard-Montrachet
– Forêts	Echezeaux
– Butteaux	Fixin
– Côte de Léchet	Fleurie
– Beauroy	Gevrey-Chambertin
– Troesmes	Givry
– Côte de Savant	Grands Echezeaux
– Vau Ligneau	Griotte-Chambertin
– Vau de Vey	Juliéas
– Vaux Ragnons	La Grande Rue
– Vaucoupin	Ladoix
– Vosgros	Ladoix Côte de Beaune
– Vaugiraut	Latricières-Chambertin
– Les Fourneaux	Mâcon
– Morein	Mâcon-Villages
– Côte des Près-Girots	Mâcon, seguito dal nome del comune
– Côte de Vaubarousse	d’origine:
– Berdiot	– Azé
– Chaume de Talvat	– Berzé-la-Ville
– Côte de Jouan	– Berzé-le-Chatel
– Les Beauregards	– Bissy-la-Mâconnaise
– Côte de Cuissy	– Burgy
Chambertin	– Bussièrès
Chambertin Clos de Bèze	– Chaintres
Chambolle-Musigny	– Chânes
Chapelle-Chambertin	– Chardonnay
Charlemagne	– Charnay-lès-Mâcon
Charmes-Chambertin	– Chasselas
Chassagne-Montrachet	– Chevagny-lès-Chevrières
Chassagne-Montrachet Côte de	– Clessé
Beaune	– Crèches-sur-Saône

- Cruzilles
- Davayé
- Fuissé
- Gréville
- Hurigny
- Igé
- La Chapelle-de-Guinchay
- La Roche Vineuse
- Leynes
- Loché
- Lugny
- Milly-Lamartine
- Montbellet
- Peronne
- Pierreclos
- Prissé
- Pruzilly
- Romanèche-Thorins
- Saint-Amour-Bellevue
- Saint-Gengoux-de-Scissé
- Saint-Symphorien-d'Annelles
- Saint-Vérand
- Sologny
- Solutré-Pouilly
- Uchizy
- Vergisson
- Verzé
- Vinzelles
- Viré
- Maranges, seguito o no dalla dicitura «climat d'origine» o da una delle seguenti indicazioni:
 - Clos de la Boutière
 - La Croix Moines
 - La Fussière
 - Le Clos des Loyères
 - Le Clos des Rois
 - Les Clos Roussots
- Maranges Côte de Beaune
- Marsannay
- Mazis-Chambertin
- Mazoyères-Chambertin
- Mercurey
- Meursault
- Meursault Côte de Beaune
- Montagny
- Monthélie
- Monthélie Côte de Beaune
- Montrachet
- Morey-Saint-Denis
- Morgon
- Moulin-à-Vent
- Musigny
- Nuits
- Nuits-Saint-Georges
- Pernand-Vergelesses
- Pernand-Vergelesses Côte de Beaune
- Petit Chablis, seguito o no dal nome del comune d'origine:
 - Beine
 - Béru
 - Chablis
 - La Chapelle-Vaupelteigne
 - Chemilly-sur-Serein
 - Chichée
 - Collan
 - Courgis
 - Fleys
 - Fontenay
 - Lignorelles
 - Ligny-le-Châtel
 - Maligny
 - Poilly-sur-Serein
 - Préhy
 - Saint-Cyr-les-Colons
 - Villy
 - Viviers
- Pommard
- Pouilly-Fuissé
- Pouilly-Loché
- Pouilly-Vinzelles
- Puligny-Montrachet
- Puligny-Montrachet Côte de Beaune
- Régnié
- Richebourg
- Romanée (La)
- Romanée Conti
- Romanée Saint-Vivant
- Ruchottes-Chambertin
- Rully
- Saint-Amour
- Saint-Aubin
- Saint-Aubin Côte de Beaune
- Saint-Romain
- Saint-Romain Côte de Beaune
- Saint-Véran

Santenay	Tâche (La)
Santenay Côte de Beaune	Vin Fin de la Côte de Nuits
Savigny	Volnay
Savigny Côte de Beaune	Volnay Santenots
Savigny-lès-Beaune	Vosne-Romanée
Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune	Vougeot

1.1.3.2. Vini delimitati di qualità superiore

Côtes du Forez	Saint Bris
----------------	------------

1.1.4. Regioni Jura e Savoia

1.1.4.1. Denominazioni d'origine controllate

Arbois	– Chignin
Arbois Pupillin	– Chignin Bergeron
Château Châlon	– Cruet
Côtes du Jura	– Frangy
Coteaux du Lyonnais	– Jongieux
Crépy	– Marignan
Jura	– Marestel
L'Etoile	– Marin
Macvin du Jura	– Monterminod
Savoie, seguito dalle indicazioni :	– Monthoux
– Aymes	– Montmélian
– Apremont	– Ripaille
– Arbin	– St-Jean de la Porte
– Ayze	– St-Jeoire Prieuré
– Bergeron	Seyssel
– Chautagne	

1.1.4.2. Vini delimitati di qualità superiore

Bugey	– Machuraz
Bugey, seguito dal nome di un «cru»:	– Manicle
– Anglefort	– Montagnieu
– Arbignieu	– Montagnieu
– Cerdon	– Virieu-le-Grand
– Chanay	– Virieu-le-Grand
– Lagnieu	

1.1.5. Regione Côtes du Rhône

1.1.5.1. Denominazioni d'origine controllate

Beaumes-de-Venise	Côte Rôtie
Château Grillet	Coteaux de Die
Châteauneuf-du-Pape	Coteaux de Piervert
Châtillon-en-Diois	Coteaux du Tricastin
Condrieu	Côtes du Lubéron
Cornas	Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages	– Valréas
Côtes du Rhône Villages, seguito dal nome del comune d'origine:	– Vinsobres
– Beaumes de Venise	– Visan
– Cairanne	Côtes du Ventoux
– Chusclan	Crozes-Hermitage
– Laudun	Crozes Ermitage
– Rasteau	Die
– Roaix	Ermitage
– Rochebrouc	Gigondas
– Rousset-les-Vignes	Hermitage
– Sablet	Lirac
– Saint-Gervais	Rasteau
– Saint-Maurice sur Eygues	Saint-Joseph
– Saint-Pantaléon-les-Vignes	Saint-Péray
– Séguret	Tavel
	Vacqueyras

1.1.5.2. Vini delimitati di qualità superiore

Côtes du Vivarais	– Orgnac-l'Aven
Côtes du Vivarais, seguito dal nome di un «cru»:	– Saint-Montant
	– Saint-Remèze

1.1.6. Regioni Provence e Corse

1.1.6.1. Denominazioni d'origine controllate

Ajaccio	– Sartène
Bandol	– Porto Vecchio
Bellet	Coteaux d'Aix-en-Provence
Cap Corse	Les-Baux-de-Provence
Cassis	Coteaux Varois
Corse, seguito o no dai nomi:	Côtes de Provence
– Calvi	Palette
– Coteaux du Cap-Corse	Patrimoine
– Figari	Provence

1.1.7. Regione Languedoc-Roussillon

1.1.7.1. Denominazioni d'origine controllate

Banyuls	– Cabrières
Bellegarde	– Coteaux de La Méjanelle
Collioure	– Coteaux de Saint-Christol
Corbières	– Coteaux de Vérargues
Costières de Nîmes	– La Clape
Coteaux du Languedoc	– La Méjanelle
Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet	– Montpeyrout
Coteaux du Languedoc, seguito o no da una delle seguenti denominazioni:	– Pic-Saint-Loup
	– Quatourze
	– Saint-Christol

– Saint-Drézéry	– Aspiran
– Saint-Georges-d’Orques	– Le Bosc
– Saint-Saturnin	– Cabrières
– Vérargues	– Ceyras
Côtes du Roussillon	– Fontès
Côtes du Roussillon Villages	– Lieuran-Cabrières
Côtes du Roussillon Villages Carmany	– Nizas
Côtes du Roussillon Villages Latour de France	– Paulhan
Côtes du Roussillon Villages Lesquerde	– Péret
Côtes du Roussillon Villages Tautavel	– Saint-André-de-Sangonis
Faugères	Limoux
Fitou	Lunel
Frontignan	Maury
Languedoc, seguito o no dal nome del comune d’origine:	Minervois
– Adissan	Mireval
	Saint-Jean-de-Minervois
	Rivesaltes
	Roussillon
	Saint-Chinian

1.1.7.2. Vini delimitati di qualità superiore

Cabardès	Côtes de la Malepère
Côtes du Cabardès et de l’Orbiel	Côtes de Millau

1.1.8. Regione Sud-ovest

1.1.8.1. Denominazioni d’origine controllate

Béarn	Gaillac
Béarn-Bellocq	Gaillac Premières Côtes
Bergerac	Haut-Montravel
Buzet	Irouléguy
Cahors	Jurançon
Côtes de Bergerac	Madiran
Côtes de Duras	Marcillac
Côtes du Frontonnais	Monbazillac
Côtes du Frontonnais Fronton	Montravel
Côtes du Frontonnais Villaudric	Pacherenc du Vic-Bilh
Côtes du Marmandais	Pécharmant
Côtes de Montravel	Rosette
Floc de Gascogne	Saussignac

1.1.8.2. Vini delimitati di qualità superiore

Côtes de Brulhois	Estaing
Côtes de Saint-Mont	Fel
Tursan	Lavilledieu
Entraygues	

1.1.9. Regione Bordeaux

1.1.9.1. Denominazioni d'origine controllate

Barsac	– Bouliac
Blaye	– Cadillac
Bordeaux	– Cambes
Bordeaux Clairet	– Camblanes
Bordeaux Côtes de Francs	– Capian
Bordeaux Haut-Benauge	– Carbon blanc
Bourg	– Cardan
Bourgeais	– Carignan
Côtes de Bourg	– Cenac
Cadillac	– Cenon
Cérons	– Donzac
Côtes Canon-Fronsac	– Floirac
Canon-Fronsac	– Gabarnac
Côtes de Blaye	– Haux
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire	– Latresne
Côtes de Castillon	– Langoiran
Entre-Deux-Mers	– Laroque
Entre-Deux-Mers Haut-Benauge	– Le Tourne
Fronsac	– Lestiac
Graves	– Lormont
Graves de Vayres	– Monprimblanc
Haut-Médoc	– Omet
Lalande de Pomerol	– Paillet
Lustrac-Médoc	– Quinsac
Loupiac	– Rions
Lussac Saint-Emilion	– Saint-Caprais-de-Bordeaux
Margaux	– Saint-Eulalie
Médoc	– Saint-Germain-de-Graves
Montagne Saint-Emilion	– Saint-Maixant
Moulis	– Semens
Moulis-en-Médoc	– Tabanac
Néac	– Verdels
Pauillac	– Villenave de Rions
Pessac-Léognan	– Yvrac
Pomerol	Puisseguin Saint-Emilion
Premières Côtes de Blaye	Sainte-Croix-du-Mont
Premières Côtes de Bordeaux	Saint-Emilion
Premières Côtes de Bordeaux, se-	Saint-Estèphe
guito dal nome del comune d'origine:	Sainte-Foy Bordeaux
– Bassens	Saint-Georges Saint-Emilion
– Baurech	Saint-Julien
– Béguey	Sauternes

1.1.10. Regione Val de Loire

1.1.10.1. Denominazioni d'origine controllate

Anjou	– Parassy
Anjou Coteaux de la Loire	– Pigny
Anjou-Villages	– Quantilly
Anjou-Villages Brissac	– Saint-Céols
Blanc Fumé de Pouilly	– Soulangis
Bourgueil	– Vignoux-sous-les-Aix
Bonnezeaux	– Humbligny
Cheverny	Montlouis
Chinon,	Muscadet
Coteaux de l'Aubance	Muscadet Coteaux de la Loire
Coteaux du Giennois	Muscadet Sèvre-et-Maine
Coteaux du Layon	Muscadet Côtes de Grandlieu
Coteaux du Layon, seguito dal nome del comune d'origine:	Pouilly-sur-Loire
– Beaulieu-sur Layon	Pouilly Fumé
– Faye-d'Anjou	Quarts-de-Chaume
– Rablay-sur-Layon	Quincy
– Rochefort-sur-Loire	Reuilly
– Saint-Aubin-de-Luigné	Sancerre
– Saint-Lambert-du-Lattay	Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Coteaux du Layon Chaume	Saumur
Coteaux du Loir	Saumur Champigny
Coteaux de Saumur	Savennières
Cour-Cheverny	Savennières-Coulée-de-Serrant
Jasnières	Savennières-Roche-aux-Moines
Loire	Touraine
Menetou Salon, seguito o no dal nome del comune d'origine:	Touraine Azay-le-Rideau
– Aubinges	Touraine Amboise
– Menetou-Salon	Touraine Mesland
– Morogues	Val de Loire
	Vouvray

1.1.10.2. Vini delimitati di qualità superiore:

Châteaumeillant	– Brem
Côteaux d'Ancenis	– Mareuil
Coteaux du Vendômois	– Pissotte
Côtes d'Auvergne, seguito o no dal nome del comune d'origine:	– Vix
– Boudes	Gros Plant du Pays Nantais
– Chanturgue	Haut Poitou
– Châteaugay	Orléanais
– Coirent	Saint-Pourçain
– Madargues	Thouarsais
Fiefs-Vendéens, seguito obbligatoriamente da uno dei seguenti nomi:	Valençay

1.1.11. Regione Cognac

1.1.11.1. Denominazione d'origine controllata

Charentes

2. «Vins de pays» designati con il nome di un'unità geografica

Vin de pays de l'Agenais	Vin de pays du comté tolosan
Vin de pays d'Aigues	Vin de pays des comtés rhodaniens
Vin de pays de l'Ain	Vin de pays de Corrèze
Vin de pays de l'Allier	Vin de pays de la Côte Vermeille
Vin de pays d'Allobrogie	Vin de pays des coteaux charitois
Vin de pays des Alpes de Haute-Provence	Vin de pays des coteaux d'Enserune
Vin de pays des Alpes Maritimes	Vin de pays des coteaux de Besilles
Vin de pays de l'Ardailhou	Vin de pays des coteaux de Cèze
Vin de pays de l'Ardèche	Vin de pays des coteaux de Coiffy
Vin de pays d'Argens	Vin de pays des coteaux de Foncaude
Vin de pays de l'Arrière	Vin de pays des coteaux de Glanes
Vin de pays de l'Aude	Vin de pays des coteaux de l'Ardèche
Vin de pays de l'Aveyron	Vin de pays des coteaux de l'Auxois
Vin de pays des Balmes dauphinoises	Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse
Vin de pays de la Bénovie	Vin de pays des coteaux de Laurens
Vin de pays du Bérange	Vin de pays des coteaux de Miramont
Vin de pays de Bessan	Vin de pays des coteaux de Murviel
Vin de pays de Bigorre	Vin de pays des coteaux de Narbonne
Vin de pays des Bouches du Rhône	Vin de pays des coteaux de Peyriac
Vin de pays du Bourbonnais	Vin de pays des coteaux des Baronnie
Vin de pays de Cassan	Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes
Vin de pays Catalans	Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon
Vin de pays de Caux	Vin de pays des coteaux du Grésivaudan
Vin de pays de Cessenon	Vin de pays des coteaux du Libron
Vin de pays des Cévennes	Vin de pays des coteaux du Littoral au-dois
Vin de pays des Cévennes «Mont Bouquet»	Vin de pays des coteaux du Pont du Gard
Vin de pays Charentais	Vin de pays des coteaux du Quercy
Vin de pays Charentais «Ile de Ré»	Vin de pays des coteaux du Salagou
Vin de pays Charentais «Saint-Sornin»	Vin de pays des coteaux du Verdon
Vin de pays de la Charente	Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban
Vin de pays des Charentes-Maritimes	Vin de pays des côtes catalanes
Vin de pays du Cher	Vin de pays des côtes de Gascogne
Vin de pays de la cité de Carcassonne	Vin de pays des côtes de Lastours
Vin de pays des collines de la Moure	Vin de pays des côtes de Montestruc
Vin de pays des collines rhodaniennes	Vin de pays des côtes de Pérignan
Vin de pays du comté de Grignan	Vin de pays des côtes de Prouilhe
	Vin de pays des côtes de Thau
	Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian	Vin de pays du Loir et Cher
Vin de pays des côtes de Ceressou	Vin de pays du Loiret
Vin de pays des côtes du Condomois	Vin de pays du Lot
Vin de pays des côtes du Tarn	Vin de pays du Lot et Garonne
Vin de pays des côtes du Vidourle	Vin de pays des Maures
Vin de pays de la Creuse	Vin de pays de Maine et Loire
Vin de pays de Cucugnan	Vin de pays de la Meuse
Vin de pays des Deux-Sèvres	Vin de pays du Mont Baudile
Vin de pays de la Dordogne	Vin de pays du Mont Caumes
Vin de pays du Doubs	Vin de pays des Monts de la Grage
Vin de pays de la Drôme	Vin de pays de la Nièvre
Vin de pays du Duché d'Uzès	Vin de pays d'Oc
Vin de pays de Franche Comté	Vin de pays du Périgord
Vin de pays de Franche Comté	Vin de pays de la Petite Crau
«Coteaux de Champlitte»	Vin de pays de Pézenas
Vin de pays du Gard	Vin de pays de la principauté d'Orange
Vin de pays du Gers	Vin de pays du Puy de Dôme
Vin de pays des gorges de l'Hérault	Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques
Vin de pays des Hautes-Alpes	Vin de pays des Pyrénées-Orientales
Vin de pays de la Haute-Garonne	Vin de pays des Sables du golfe du Lion
Vin de pays de la Haute-Marne	Vin de pays de Saint-Sardos
Vin de pays des Hautes-Pyrénées	Vin de pays de Sainte Marie la Blanche
Vin de pays d'Hauterive	Vin de pays de Saône et Loire
Vin de pays d'Hauterive «Val d'Orbieu»	Vin de pays de la Sarthe
Vin de pays d'Hauterive «Coteaux du Termenès»	Vin de pays de Seine et Marne
Vin de pays d'Hauterive «Côtes de Lézignan»	Vin de pays du Tarn
Vin de pays de la Haute-Saône	Vin de pays du Tarn et Garonne
Vin de pays de la Haute-Vienne	Vin de pays des Terroirs landais
Vin de pays de la haute vallée de l'Aude	Vin de pays des Terroirs landais «Coteaux de Chalosse»
Vin de pays de la haute vallée de l'Orb	Vin de pays des Terroirs landais «Côtes de l'Adour»
Vin de pays des hauts de Badens	Vin de pays des Terroirs landais «sables fauves»
Vin de pays de l'Hérault	Vin de pays des Terroirs landais «sables de l'océan»
Vin de pays de l'île de Beauté	Vin de pays de Thézac-Perricard
Vin de pays de l'Indre et Loire	Vin de pays du Torgan
Vin de pays de l'Indre	Vin de pays d'Urfé
Vin de pays de l'Isère	Vin de pays du Val de Cesse
Vin de pays du jardin de la France	Vin de pays du Val de Dagne
Vin de pays du jardin de la France «Marches de Bretagne»	Vin de pays du Val de Montferrand
Vin de pays du jardin de la France «Pays de Retz»	Vin de pays de la vallée du Paradis
Vin de pays des Landes	Vin de pays des vals d'Agly
Vin de pays de Loire-Atlantique	Vin de pays du Var
	Vin de pays du Vaucluse
	Vin de pays de la Vauvage
	Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas
Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque
Vin de pays de l'Yonne

B. Diciture tradizionali

1^{er} cru

Premier cru

1^{er} cru classé

Premier cru classé

1^{er} grand cru classé

Premier grand cru classé

2^è cru classé

Deuxième cru classé

Appellation contrôlée/A.C.

Appellation d'origine/A.O.

Appellation d'origine contrôlée/A.O.C.

Clos

Cru

Cru artisan

Cru bourgeois

Cru classé

Edelzwicker

Grand cru

Grand cru classé

Schillerwein

Sélection de grains nobles

Vendange tardive

Vin de paille

Vin de pays

Vin délimité de qualité supérieure/

V.D.Q.S.

III. Vini originari del Regno di Spagna

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ('Vino de calidad producido en region determinada')

1.1. Nomi delle regioni determinate

Abona	Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
Alella	Méntrida
Alicante	Monterrei
Almansa	Montilla-Moriles
Ampurdán-Costa Brava	Navarra
Bierzo	Palma
Binissalem-Mallorca	Penedés
Bullas	Priorato
Calatayud	Rias Baixas
Campo de Borja	Ribeiro
Cariñena	Ribera del Duero
Cava	Rioja (DO Ca)
Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko txakolina	Rueda
Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina	Somontano
Cigales	Tacoronte-Acentejo
Conca de Barbera	Tarragona
Condado de Huelva	Terra Alta
Costers del Segre	Toro
Hierro	Utiel-Requena
Jerez / Xérès / Sherry	Valdeorras
Jumilla	Valdepeñas
Lanzarote	Valencia
Madrid	Valle de Güímar
Malaga	Valle de la Orotava
Mancha	Ycoden-Daute-Isora
	Yecla

1.2. Nomi delle sottoregioni e dei comuni

1.2.1. Regione determinata Abona

Adeje	Granadilla de Abona
Vilaflor	Villa de Arico
Arona	Fasnia
San Miguel de Abona	

1.2.2. Regione determinata Alella

Alella	Martorelles
Argentona	Masnou
Cabrils	Mongat

Montornés del Vallès	Santa Maria de Martorelles
Orius	Teia
Premià de Dalt	Tiana
Premià de Mar	Vallromanes
Roca del vallès	Vilassar de Dalt
San Fost de Campcentelles	Villanova del Vallés

1.2.3. Regione determinata Alicante

(a) <i>Alicante</i>	
Algueña	Ibi
Alicante	Mañán
Bañeres	Monovar
Benejama	Onil
Biar	Petrer
Campo de Mirra	Pinoso
Cañada	Romana
Castalla	Salinas
Elda	Sax
Hondón de los Frailes	Tibi
Hondón de las Nieves	Villena
(b) <i>La Marina</i>	
Alcalali	Murla
Beniarbeig	Ondara
Benichembla	Orba
Benidoleig	Parcent
Benimeli	Pedreguer
Benissa	Sagra
Benitachell	Sanet y Negrals
Calpe	Senija
Castell de Castells	Setla y Mirarroza
Denia	Teulada
Gata de Gorgos	Tormos
Jalón	Vall de Laguart
Lliber	Vergel
Miraflor	Xabia

1.2.4. Regione determinata Almansa

Alpera	Higuera
Almansa	Hoya Gonzalo
Bonete	Pétrola
Chinchilla de Monte-Aragón	Villar de Chinchilla
Corral-Rubio	

1.2.5. Regione determinata Ampurdán-Costa Brava

Agullana	Cabanes
Aviñonet de Puigventós	Cadaqués
Boadella	Cantallops

Capmany	Pont de Molins
Colera	Port-Bou
Darnius	Port de la Selva
Espolla	Rabós
Figueres	Roses
Garriguella	Riumors
Jonquera	Sant Climent de Sescebes
Llançà	Selva de Mar
Llers	Terrades
Masarach	Vilafant
Mollet de Perelada	Vilajuïga
Palau-Sabardera	Vilamaniscle
Pau	Vilanant
Pedret i Marsà	Viure
Perelada	

1.2.6. Regione determinata Bierzo

Arganza	Fresnedo
Bembibre	Molinaseca
Borrenes	Noceda
Cabañas Raras	Ponferrada
Cacabelos	Priaranza
Camponaraya	Puente de Domingo Flórez
Carracedelo	Sancedo
Carucedo	Toral de los Vados
Castropodame	Vega de Espinareda
Congosto	Villadecanes
Corullón	Villafranca del Bierzo
Cubillos del Sil	

1.2.7. Regione determinata Binissalem-Mallorca

Binissalem	Sancellas
Consell	Santa Eugenia
Santa María del Camí	

1.2.8. Regione determinata Bullas

Bullas	Calasparra
Cehégín	Caravaca
Mula	Moratalla
Ricote	Lorca

1.2.9. Regione determinata Calatayud

Abanto	Ateca
Acered	Belmonte de Gracián
Alarba	Bubierca
Alhama de Aragón	Calatayud
Aniñón	Cárenas

Castejón de Alarba	Munébrega
Castejón de las Armas	Nuévalos
Cervera de la Cañada	Olvés
Clarés de Ribota	Orera
Codos	Paracuellos de Jiloca
Fuentes de Jiloca	Ruesca
Godojos	Sediles
Ibdes	Terrer
Maluenda	Torralba de Ribota
Mara	Torrijo de la Cañada
Miedes	Valtorres
Monterde	Villalba del Perejil
Montón	Villalengua
Morata de Jiloca	Villaroya de la Sierra
Moros	Viñuela

1.2.10. Regione determinata Campo de Borja

Agón	Bureta
Ainzón	Buste
Alberite de San Juan	Fuendejalón
Albeta	Magallón
Ambel	Maleján
Bisimbre	Pozuelo de Aragón
Borja	Tabuena
Bulbuenta	Vera de Moncayo

1.2.11. Regione determinata Cariñena

Aguarón	Encinacorba
Aladrén	Longares
Alfamén	Muel
Almonacid de la Sierra	Mezalocha
Alpartir	Paniza
Cariñena	Tosos
Cosuenda	Villanueva de Huerva

1.2.12. Regione determinata Cigales

Cabezón de Pisuerga	Mucientes
Cigales	Quintanilla de Trigueros
Corcos del Valle	San Martín de Valvení
Cubillas de Santa Marta	Santovenia de Pisuerga
Dueñas	Trigueros del Valle
Fuensaldaña	Valoria la Buena

1.2.13. Regione determinata Conca de Barbera

Barberà de la Conca	Forés
Blancafort	Espluga de Francolí
Conesa	Montblanc

Pira	Solivella
Rocafort de Queralt	Vallclara
Sarral	Vilaverd
Senan	Vimbodí

1.2.14. Regione determinata Condado de Huelva

Almonte	Niebla
Beas	Palma del Condado
Bollullos del Condado	Palos de la Frontera
Bonares	Rociana del Condado
Chucena	San Juan del Puerto
Hinojos	Trigueros
Lucena del Puerto	Villalba del Alcor
Manzanilla	Villarrasa
Moguer	

1.2.15. Regione determinata Costers del Segre

- (a) *Sottoregione Raimat*
Lleida
- (b) *Sottoregione Artesa*
Alòs de Balaguer Penelles
Artesa de Segre Preixens
Foradada
- (c) *Sottoregione Valle del Rio Corb*
Belianes Montornés de Segarra
Ciutadilla Nalec
Els Omells de na Gaia Preixana
Granyanella San Marti de Riucorb
Granyena de Segarra Tarrega
Guimerá Vallbona de les Monges
Maldá Vallfogona de Riucorb
Montoliu de Segarra Verdú
- (d) *Sottoregione Les Garrigues*
Arbeca Albi
Bellaguarda Espluga Calba
Cerviá de les Garrigues La Floresta
El Vilosell La Poble de Cérvoles
Els Omellons Tarrés
Fullela Vinaixa

1.2.16. Regione determinata Chacolí de Bizkaia / Bizkaiko Txakolina

Bakio	Elorrio
Balmaseda	Erandio
Barakaldo	Forua
Derio	Galdames
Durango	Gamiz-Fika

Gatika	Mungia
Gernika	Muskiz
Gordexola	Muxika
Gueñes	Orduña
Larrabetzu	Sestao
Lezama	Sopelana
Lekeitio	Sopuerta
Markina	Zalla
Mendata	Zamudio
Mendexa	Zaratamo
Morga	

1.2.17. Regione determinata Chacolí De Getaria / Getariako Txakolina

Aia	Zarautz
Getaria	

1.2.18. Regione determinata El Hierro

Frontera	Valverde
----------	----------

1.2.19. Regioni determinate Jerez-Xeres-Sherry e Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Chiclana de la Frontera	Puerto Real
Chipiona	Rota
Jerez de la Frontera	Sanlúcar de Barrameda
Lebrija	Trebujena
Puerto de Santa Maria	

1.2.20. Regione determinata Jumilla

Albatana	Montealegre del Castillo
Fuente-Alamo	Ontur
Hellin	Tobarra
Jumilla	

1.2.21. Regione determinata Lanzarote

Arrecife	Tías
Hariá	Tinajo
San Bartolomé	Yaiza
Teguise	

1.2.22. Regione determinata Málaga

Alameda	Almachar
Alcaucin	Almogía
Alfarnate	Antequera
Alfarnatejo	Archez
Algarrobo	Archidona
Alhaurín de la Torre	Arenas

Benamargosa	Manilva
Benamocarra	Moclinejo
Borge,	Mollina
Campillos	Nerja
Canillas de Albaida	Periana
Canillas del Aceituno	Rincón de la Victoria
Casabermeja	Riogordo
Casares	Salares
Colmenar	Sayalonga
Cómares	Sedella
Competa	Sierra de Yeguas
Cuevas de San Marcos	Torrox
Cuevas Bajas	Totalán
Cutar	Velez-Málaga
Estepona	Villanueva del Trabuco
Frigiliana	Villanueva de Tapia
Fuente Piedra	Villanueva del Rosario
Humilladero	Villanueva de Algaidas
Iznate	Viñuela
Macharaviaya	

1.2.23. Regione determinata La Mancha

Acabron	Cabanas de Yepes
Ajofrin	Cabezamesada
Albaladejo	Calzada de Calatrava
Alberca de Zancara	Campo de Criptana
Alcazar de San Juan	Camuñas
Alcolea de Calatrava	Cañada de Calatrava
Alconchel de la Estrella	Cañadajuncosa
Aldea del Rey	Cañavate
Alhambra	Carrascosa de Haro
Almagro	Carrion de Calatrava
Almarcha	Carrizosa
Almedina	Casas de Fernando Alonso
Almendros	Casas de Haro
Almodovar del Campo	Casas de los Pinos
Almonacid del Marquesado	Casas de Benitez
Almonacid de Toledo	Casas de Guijarro
Arenas de San Juan	Castellar de Santiago
Argamasilla de Alba	Castillo de Garcimuñoz
Argamasilla de Calatrava	Cervera del Llano
Atalaya del Cañavate	Chueca
Ballesteros de Calatrava	Ciruelos
Barajas de Melo	Ciudad Real
Belinchón	Consuegra
Belmonte	Corral de Almaguer
Bolaños de Calatrava	Cortijos

Cózar	Ossa de Montiel
Daimiel	Pedernoso
Dosbarrios	Pedro Muñoz
Fernancaballero	Pedroñeras
Fuenllana	Picón
Fuensanta	Piedrabuena
Fuente el Fresno	Pinarejo
Fuente de Pedro Naharro	Poblete
Fuentelespino de Haro	Porzuna
Granátula de Calatrava	Pozoamargo
Guardia	Pozorrubio
Herencia	Pozuelo de Calatrava
Hinojosa	Pozoamargo
Hinojosos	Provencio
Honrubia	Puebla de Almoradiel
Hontanaya	Puebla del Principe
Horcajo de Santiago	Puebla de Almenara
Huelves	Puerto Lápice
Huerta de Valdecarábanos	Quero
Labores	Quintanar de la Orden
Leganiel	Rada de Haro
Lezuza	Roda
Lillo	Romeral
Madridejos	Rozalén del Monte
Malagon	Saelices
Manzanares	San Clemente
Manzaneque	Santa Cruz de la Zarza
Marjaliza	Santa Maria de los Llanos
Mascaraque	Santa Cruz de los Cañamos
Membrilla	Santa Maria del Campo
Mesas	Sisante
Miguel Esteban	Socuéllamos
Miguelturra	Solana
Minaya	Sonseca con Casalgordo
Monreal del Llano	Tarancón
Montalbanejo	Tarazona de la Mancha
Montalvos	Tembleque
Montiel	Terrinches
Mora	Toboso
Mota del Cuervo	Tomelloso
Munera	Torralba de Calatrava
Nambroca	Torre de Juan Abad
Noblejas	Torrubia del Campo
Ocaña	Torrubia del Castillo
Olivares de Júcar	Tresjuncos
Ontigola con Oreja	Tribaldos
Orgaz con Arisgotas	Turleque
Osa de la Vega	Uclés

Urda	Villar de la Encina
Valenzuela de Calatrava	Villanueva de los Infantes
Valverde de Jucar	Villar del Pozo
Vara de Rey	Villar de la Encina
Villa de Don Fadrique	Villar de Cañas
Villacañas	Villarejo de Fuentes
Villaescusa de Haro	Villares del Saz
Villafranca de los Caballeros	Villarrobledo
Villahermosa	Villarrubia de Santiago
Villamanrique	Villarrubia de los Ojos
Villamayor de Calatrava	Villarrubio
Villamayor de Santiago	Villarta de San Juan
Villaminaya	Villasequilla de Yepes
Villamuelas	Villatobas
Villanueva de Alcardete	Villaverde y Pasaconsol
Villanueva de Bogas	Yebénes
Villanueva de los Infantes	Yepes
Villanueva de la Fuente	Zarza del Tajo
Villar del Pozo	

1.2.24. Regione determinata Mentrida

Albarreal de Tajo	Lominchar
Alcabón	Lucillos
Aldea en Cabo	Maqueda
Almorox	Mentrida-Montearagón
Arcicóllar	Nombela
Barcience	Novés
Burujón	Otero
Camarena	Palomeque
Camarenilla	Paredes
Carmena	Paredas de Escalona
Carranque	Pelahustán
Casarrubios del Monte	Portillo
Castillo de Bayuela	Real de San Vincente
Cebolla	Recas
Cedillo del Condado	Rielves
Cerralbos	Santa Olalla
Chozas de Canales	Santa Cruz del Retamar
Domingo Pérez	Torre de Esteban Hambrán
Escalona	Torrijos
Escalonilla	Val de Santo Domingo
Fuensalida	Valmojado
Gerindote	Ventas de Retamosa
Hinojosa de San Vincente	Villamiel
Hormigos	Viso
Huecas	Yuncillos

1.2.25. Regione determinata Montilla-Moriles

Aguilar de la Frontera	Montemayor
Baena	Montilla
Cabra	Monturque
Castro del Rio	Moriles
Doña Mencía	Nueva Carteya
Espejo	Puente Genil
Fernán-Nuñez	Rambla
Lucena	Santaella
Montalbán	

1.2.26. Regione determinata Navarra

(a) *Sottoregione Ribera Baja*

Ablitas	Fitero
Arguedas	Monteagudo
Barillas	Murchante
Cascante	Tudela
Castejón	Tulebras
Cintruénigo	Valtierra
Corella	

(b) *Sottoregione Ribera Alta*

Artajona	Mélida
Beire	Milagro
Berbinzana	Miranda de Arga
Cadreita	Murillo el Fruto
Caparroso	Murillo el Cuende
Cárcar	Olite
Carcastillo	Peralta
Falces	Pitillas
Funes	Sansoain
Larraza	Santacara
Lerin	Sesma
Lodoso	Tafalla
Marcilla	Villafranca

(c) *Sottoregione Tierra Estella*

Aberin	Igúzquiza
Allo	Lazagurria
Arcos	Luquín
Arellano	Mendoza
Arróniz	Morentin
Ayeguí	Oteiza de la Solana
Barbarín	Sansol
Busto	Torralba del Rio
Desojo	Torres del Rio
Discastillo	Valle de Yerri
Espronceda	Villatuerta
Estella	Villa mayor de Monjardín

(d) *Sottoregione Valdizarbe*

Adios	Mendigorría
Añorbe	Muruzábal
Artazu	Obanos
Barásoain	Orisoain
Biurrun	Oloriz
Cirauqui	Puente la Reina
Etxauri	Pueyo
Enériz	Tiebas-Muruarte de Reta
Garinoain	Tirapu
Guirguillano	Ucar
Legarda	Unzué
Leoz	Uterga
Mañeru	

(e) *Sottoregione Baja Montaña*

Aibar	Lerga
Aoiz	Llédena
Cáseda	Lumbier
Eslava	Sada
Ezprogui	San Martin de Unx
Gallipienzo	Sanguesa
Javier	Ujué
Leache	

1.2.27. Regione determinata Penedès

Abrera	Gelida
Aiguamurcia	Granada
Albinyana	Hostalets de Pierola
Avinyonet	Llacuna
Banyeres	Llorenç del Penedès
Begues	Martorell
Bellvei	Mascefa
Bisbal del Penedès, La	Mediona
Bonastre	Montmell
Cabanyas	Olèrdola
Cabrera d'Igualada	Olesa de Bonesvalls
Calafell	Olivella
Canyelles	Pacs del Penedès
Castellet i Gornal	Piera
Castellvi Rosanes	Pla del Penedès
Castellvi de la Marca	Pontons
Cervelló	Puigdàlber
Corbera de Llobregat	Roda de Barà
Creixell	Sant Llorenç d'Hortons
Cubelles	Sant Quinti de Mediona
Cunit	Sant Sadurni d'Anoia
Font-rubí	Sant Cugat Sesgarrigues

Sant Esteve Sesrovires	Sitges
Sant Jaume dels Domenys	Subirats
Santa Margarida i els Monjos	Torrelavid
Santa Fe del Penedès	Torrelles de Foix
Santa Maria de Miralles	Vallirana
Santa Oliva	Vendrell, El
Sant Jaume dels Domenys	Vilafranca del Penedès
Sant Martí de Sarroca	Vilanova i la Geltrú
Sant Pere de Ribes	Viloví
Sant Pere de Rindebitlles	

1.2.28. Regione determinata Priorato

Bellmunt del Priorat	Porrerà
Gratallops	Torroja del Priorat
Lloà	Vilella Alta
Morera de Montsant	Vilella Baixa
Poboleda	

1.2.29. Regione determinata Rias Baixas

(a) *Sottoregione Val do Salnés*

Caldas de Reis	Ribadumia
Cambados	Sanxenxo
Meaño	Vilanova de Arousa
Meis	Villagrancia de Arousa
Portas	

(b) *Sottoregione Condado do Tea*

A Cañiza	Crecente
Arbo	Salvaterra de Miño
As Neves	

(c) *Sottoregione O Rosal*

O Rosal	Tui
Tomíño	

1.2.30. Regione determinata Ribeiro

Arnoia	Cortegada
Beadé	Leiro
Carballeda de Avia	Punxin
Castrelo de Miño	Ribadavia
Cenlle	

1.2.31. Regione determinata Ribeira del Duero

Adrada de Haza	Aranda de Duero
Aguilera	Baños de Valdearados
Alcubilla de Avellaneda	Berlangas de Roa
Aldehorno	Boada de Roa
Anguix	Bocos de Duero

Burgo de Osma	Peñafiel
Caleruega	Peñaranda de Duero
Campillo de Aranda	Pesquera de Duero
Canalejas de Peñafiel	Piñel de Abajo
Castillejo de Robledo	Piñel de Arriba
Castrillo de la Vega	Quemada
Castrillo de Duero	Quintana del Pidio
Cueva de Roa	Quintanamanvirgo
Curiel de Duero	Quintanilla de Onésimo
Fompedraza	Quintanilla de Arriba
Fresnilla de las Dueñas	Rábano
Fuentecén	Roa de Duero
Fuentelcésped	Roturas
Fuentelisendo	San Esteban de Gormaz
Fuentemolinos	San Juan del Monte
Fuentenebro	San Martín de Rubiales
Fuentespina	Santa Cruz de la Salceda
Gumiel del Mercado	Sequera de Haza
Gumiel de Hizán	Sotillo de la Ribera
Guzmán	Terradillos de Esgueva
Haza	Torre de Peñafiel
Honrubia de la Cuesta	Torregalindo
Hontangas	Tórtolas de Esgueva
Hontoria de Valdearados	Tubilla del Lago
Horra	Vadocondes
Hoyales de Roa	Valbuena de Duero
Langa de Duero	Valcabado de Roa
Mambrilla de Castrejón	Valdeande
Manzanillo	Valdearcos de la Vega
Milagros	Valdezate
Miño de san Esteban	Vid
Montejo de la Vega de la Zerezuela	Villaescusa de Roa
Moradillo de Roa	Villalba de Duero
Nava de Roa	Villalbilla de Gumiel
Olivares de Duero	Villatueda
Olmedillo de Roa	Villaverde de Montejo
Olmos de Peñafiel	Villovela de Esgueva
Pardilla	Zazuar
Pedrosa de Duero	

1.2.32. Regione determinata Rioja

(a) *Sottoregione Rioja Alavena:*

Baños de Ebro	Labastida
Barriobusto	Labraza
Cripán	Laguardia
Elciego	Lanciego
Elvillar de Alava	Lapuebla de Labarca

Leza	Salinillas de Buradon
Moreda de Alava	Samaniego
Navaridas	Villanueva de Alava
Oyón	Yécora
(b) <i>Sottoregione Rioja Alta</i>	
Abalos	Herramélluri
Alesón	Hervias
Alesanco	Hormilleja
Anguciana	Hormilla
Arenzana de Arriba	Hornos de Moncalvillo
Arenzana de Abajo	Huércanos
Azofra	Lardero
Badarán	Leiva
Bañares	Logroño
Baños de Rio Tobía	Manjarrés
Baños de Rioja	Matute
Berceo	Medrano
Bezares	Nájera
Bobadilla	Navarrete
Briñas	Ochándurí
Briones	Ollaurí
Camprovín	Rodezno
Canillas	Sajazarra
Cañas	San Millán de Yécora
Cárdenas	San Torcuato
Casalarreina	San Vicente de la Sonsierra
Castañares de Rioja	San Asensio
Cellorigo	Santa Coloma
Cenicero	Sojuela
Cidamón	Sorzano
Cihuri	Sotés
Cirueña	Tirgo
Cordovín	Tormantos
Cuzcurrita de Rio Tirón	Torreçilla Sobre Alesanco
Daroca de Rioja	Torremontalbo
Entrena	Treviana
Estollo	Tricio
Fonseca	Uruñuela
Fonzaleche	Ventosa
Fuenmayor	Villajero
Galbárruli	Villalba de Rioja
Gimileo	Villar de Torre
Haro	Zarratón
(c) <i>Sottoregione Rioja Baja</i>	
Agoncillo	Alberite
Aguilar del río Alhama	Alcanadre
Albelda de Iregua	Aldeanueva de Ebro

Alfaro	Lagunilla del Jubera
Andosilla	Leza del Río Leza
Aras	Mendavia
Arnedo	Molinos de Ocón
Arrúbal	Murillo del Río Leza
Ausejo	Nalda
Autol	Ocón
Azagra	Pradejón
Bargota	Quel
Bergasa	Redal
Bergasilla	Ribafrecha
Calahorra	Rincón de Soto
Cervera del rio alhama	San Adrián
Clavijo	Santa Engracia de Jubera
Corera	Sartaguda
Cornago	Tudelilla
Galilea	Viana
Grávalos	Villa de Ocón
Herce	Villamediana de Iregua
Igea	Villar de Arnedo

1.2.33. Regione determinata Rueda

Aguasal	Llano de Olmedo
Alaejos	Llomoviejo
Alcazarén	Madrigal de las Altas Torres
Aldehuela del Codonal	Matapozuelos
Almenara de Adaja	Medina del Campo
Ataquines	Mojados
Bernuy de Coca	Montejo de Arévalo
Blasconuño de Matababras	Montuenga
Bobadilla del Campo	Moraleja de Coca
Bócgas	Moraleja de las Panaderas
Brahojos de Medina	Muriel
Campillo	Nava del Rey
Carpio del Campo	Nava de La Asunción
Castrejón	Nieva
Castronuño	Nueva Villa de las Torres
Cervillejo de la Cruz	Olmedo
Codomiz	Pollos
Donhierro	Pozal de Gallinas
Fresno el Viejo	Pozáldez
Fuente Olmedo	Puras
Fuente de Santa Cruz	Ramiro
Fuente el sol	Rapariegos
Gomeznarro	Rodilana
Hornillos	Rubi de bracamonte
Juarros de Voltoya	Rueda

San Cristobal de la Vega	Torecilla del Valle
Santuiste de San Juan Bautista	Tolocirio
Salvador de Zapardiel	Valdestillas
San Pablo de la Moraleja	Velascalvaro
Seca	Ventosa de la Cuesta
Serrada	Villafranca de Duero
Siete Iglesias de Travancos	Villagonzalo de Coca
Tordesillas	Villanueva de Duero
San Vicente del Palacio	Villaverde de Medina
Torrecilla de la Orden	Zarza
Torrecilla de la Abadesa	

1.2.34. Regione determinata Somontano

Abiego	Graus
Adahuesca	Hoz y Costean
Angues	Ibieca
Alcalá del Obispo	Ilche
Alquézar	Laluenga
Antillón	Laperdiguera
Argavieso	Lascellas-Ponzano
Azara	Naval
Azlor	Olvena
Barbastro	Peralta de Alcofea
Barbuñales	Peraltilla
Berbegal	Perarrúa
Bierge	Pertusa
Blecua y Torres	Pozán de Vero
Capella	Puebla de Castro
Casbas de Huesca	Salas Altas
Castillazuelo	Salas Bajas
Colungo	Santa Maria Dulcis
Estada	Secastilla
Estadilla	Siétamo
Fonz	Torres de Alcanadre
Grado	

1.2.35. Regione determinata Tacoronte-Acentejo

El Sauzal	Santa Úrsula
Matanza de Acentejo	Tacoronte
Victoria de Acentejo	Tegueste
Laguna	

1.2.36. Regione determinata Tarragona

(a) *Sottoregione Campo de Tarragona*

Alcover	Alió
Aleixar	Almóster
Alforja	Altafulla

Argentera	Perafort
Ascó	Pla da Santa María
Benisanet	Pobla de Montornès
Borges del Camp	Pobla de Mafumet
Botarell	Puigpelat
Bràfim	Renau
Cabra del Camp	Reus
Cambrils	Riera de Gaià
Castellvell del Camp	Riudecanyes
Catllar	Rodonyà
Colldejou	Rourell
Constantí	Ruidecols
Cornudella	Ruidoms
Duesaigües	Salomó
Figuerola del Camp	Secuita
Garcia	Selva del Camp
Garidells	Tarragona
Ginestar	Tivissa
Masó	Torre del Espanyol
Masllorens	Torredembarra
Maspujols	Ulldemolins
Milà	Vallmoll
Miraver	Valls
Montbrió del Camp	Vespella
Montferri	Vila-rodona
Mont-roig	Vilabella
Mora d'Ebre	Vilallonga del Camp
Mora la Nova	Vilanova d'Escornalbou
Morell	Vilaseca i Salou
Nou de Gaià	Vinebre
Nulles	Vinyols i els Arcs
Pallareros	

(b) *Sottoregione Falset*

Cabassers	Masroig
Capçanes	Pradell
Figuera	Torre de Fontaubella
Guiamets, Els, i Marçà	

1.2.37. Regione determinata Terra Alta

Arnés	Fatarella, Gandesa
Batea	Horta de Sant Joan
Bot Pinell de Brai	Pobla de Massalauca
Caseres	Prat de Comte
Corbera de Terra Alta	Vilalba dels Arcs

1.2.38. Regione determinata Toro

Argujillo	San Miguel de la Ribera
Bóveda de Toro	Sanzoles
Morales de Toro	Toro
Pego	Valdefinjas
Peleagonzalo	Venialbo
Piñero	Villabuena del Puente
San Román de Hornija	Villafranca de Duero

1.2.39. Regione determinata Utiel-Requena

Camporrobles	Sinarcas
Caudete	Utiel
Fuenterrobles	Venta del Moro
Siete Aguas	Villagordo

1.2.40. Regione determinata Valdeorras

Barco	Petín
Bollo	Rúa
Carballeda de Valdeorras	Rubiana
Laroco	Villamartin

1.2.41. Regione determinata Valdepeñas

Alcubillas	Santa Cruz de Mudela
Moral de Calatrava	Torrenueva
San Carlos del Valle	Valdepeñas

1.2.42. Regione determinata Valencia

Camporrobles	Sinarcas
Caudete de las Fuentes	Utiel
Fuenterrobles	Venta del Moro
Requena	Villagordo del Cabriel
Sieteaguas	

(a) *Sottoregione Alto Turia*

Alpuente	La Yesa
Aras de Alpuente	Titaguas
Chelva	Tuéjar

(b) *Sottoregione Valentino*

Alborache	Domeño
Alcublas	Estivella
Andilla	Gestalgat
Bugarra	Godelleta
Buñol	Higueruelas
Casinos	Lliria
Cheste	Losa del Obispo
Chiva	Macastre
Chulilla	Monserrat

Montroy	Turís
Montserrat	Villamarxant
Pedralba	Villar del Arzobispo
Real de Montroy	
(c) <i>Sottoregione Moscatel de Valencia</i>	
Catadau	Monserrat
Cheste	Montroy
Chiva	Real de Montroy
Godelleta	Turís
Llombai	
(d) <i>Sottoregione Clariano</i>	
Adzaneta de Albaida	L'Olleria
Agullent	La Pobla del Duc
Albaida	Llutxent
Alfarrasí	Moixent
Ayelo de Malferit	Montaberner
Ayelo de Rugat	Montesa
Bèlgida	Montichelvo
Bellús	Ontinyent
Beniatjar	Otos
Benicolet	Palomar
Benigànim	Pinet
Bocairem	Quatretonda
Bufalí	Ràfol de Salem
Castelló de Rugat	Sempere
Font la Figuera	Terrateig
Fontanars dels Alforins	Vallada
Guadasequies	

1.2.43. Regione determinata Valle de Güimar

Arafo	Güimar
Candelaria	

1.2.44. Regione determinata Valle de la Orotava

La Orotava	Los Realejos
Puerto de la Cruz	

1.2.45. Regione determinata Vinos de Madrid

(a) <i>Sottoregione Arganda</i>	
Ambite	Colmenar de Oreja
Aranjuez	Fuentidueña de Tajo
Arganda del Rey	Getafe
Belmonte de Tajo	Loeches
Campo Real	Mejorada del Campo
Carabaña	Morata de Tajuña
Chinchón	Orusco

Perales de Tajuña	Valdelaguna
Pezuela de las Torres	Valdilecha
Pozuelo del Rey	Villaconejos
Tielmes	Villamanrique de Tajo
Titulcia	Villar del Olmo
Valdaracete	Villarejo de Salvanés

(b) *Sottoregione Navalcarnero*

Álamo	Navalcarnero
Aldea del Fresno	Parla
Arroyomolinos	Serranillos del Valle
Batres	Sevilla la Nueva
Brunete	Valdemorillo
Fuenlabrada	Villamanta
Griñón	Villamantilla
Humanes de Madrid	Villanueva de la Cañada
Moraleja de Enmedio	Villaviciosa de Odón
Móstoles	

(c) *Sottoregione San Martín del Valdeiglesias*

Cadalso de los Vidrios	Pelayos de la Presa
Cenicientos	Rozas de Puerto Real
Chapinería	San Martín de Valdeiglesias
Colmenar de Arroyo	Villa del Prado
Navas del Rey	

1.2.46. Regione determinata Ycoden-Daute-Isora

San Juan de la Rambla	Buenavista del Norte
La Guancha	El Tanque
Icod de los vinos	Santiago del Teide
Garachico	Guía de Isora
Los Silos	

1.2.47. Regione determinata Yecla

Yecla

2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

Abanilla	La Gomera
Bages	Gran Canaria-El Monte
Bajo Aragón	Manchuela
Cádiz	Matanegra
Campo de Cartagena	Medina del Campo
Cañamero	Montánchez
Cebreros	Plà i Llevant de Mallorca
Contraviesa-Alpujarra	Pozohondo
Fermoselle-Arribes del Duero	Ribeira Sacra
Gálvez	Ribera Alta del Guadiana

Ribera Baja del Guadiana
Sacedón-Mondéjar
Sierra de Alcaraz
Tierra de Barros
Tierra del Vino de Zamora

Tierra Baja de Aragón
Valdejalón
Valdevimbre-Los Oteros
Valle del Cinca
Valle del Miño-Ourense

B. Diciture tradizionali

Amontillado
Chacoli-Txakolina
Criadera
Criaderas y Soleras
Crianza
Denominación de Origen / DO
Denominación de Origen calificada /
DOCa
Fino

Fondillón
Lagrima
Oloroso
Pajarete
Palo cortado
Raya
Vendimia temprana
Vendimia seleccionada
Vino de la Tierra

IV. Vini originari della Repubblica ellenica

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

1.1. Nomi delle regioni determinate

1.1.1. Ονομασία προελευσεως ελεγχομενη («denominazione d'origine controllata »)

Σαμος (Samos)	Κεφαλληνιας (Kefhalonia)
Πατρων (Patras)	Ροδου (Rhodos)
Ρτου Πατρων (Patras)	Λημνου (Lemnos)

1.1.2. Ονομασία προελευσεως ανωτερης ποιητας («denominazione d'origine di qualità superiore»)

Σητεια (Sitia)	Αρχανες (Archanes)
Νεμεα (Nemea)	Πατραι (Patras)
Σαντορινη (Santorini)	Ζιτσα (Zitsa)
Δαφνες (Dafnes)	Αμυνταιον (Amynteon)
Ροδος (Rhodos)	Γουμενισσα (Gumenissa)
Ναουσσα (Naoussa)	Παρος (Paros)
Κεφαλληνιας (Kefhalonia)	Λημνος (Lemnos)
Ραψανη (Rapsani)	Αγχιαλος (Anchialos)
Μαντινεια (Mantineia)	Πλαγιες Μελιτωνα (Colline di Meliton)
Πεζα (Peza)	Μεσενικολα (Mesenicola)

2. Vini da tavola

2.1. Ονομασία κατα παραδοση (designazione tradizionale)

Αττικης (Attiki)	Λιοπεσιου (Liopessiou)
Βοιωτιας (Viotias)	Παλληνης (Pallinis)
Ευβοιας (Evias)	Πικερμιου (Pikermiou)
Μεσογειων (Messoghion)	Σπατων (Spaton)
Κρωπιας (Kropias)	Θηβων (Thivon)
Κορωπιου (Koropiou)	Γιαλτρων (Gualtron)
Μαρκοπουλου (Markopoulou)	Καρυστου (Karystou)
Μεγαρων (Megaron)	Χαλκιδας (Halkidas)
Παιανιας (Peanias)	Ζακυνθου (Zante)

2.2. Τοπικος οινος (vino tipico)

Τοπικος οινος Τριφυλιας (vino tipico di Trifilia)
Μεσημβριωτικος τοπικος οινος (vino tipico di Messimvria)
Επανωμιτικος τοπικος οινος (vino tipico di Epanomia)
Τοπικος οινος Πλαγων ορεινης Κορινθιας (vino tipico delle Colline di Korinthia)
Τοπικος οινος Πυλιας (vino tipico di Pylia)
Τοπικος οινος Πλαγιες Βερτισκου (vino tipico delle Colline di Vertiskos)

Ηρακλειωτικός τοπικός οίνος (vino tipico di Heraklion)
Λασιθιωτικός τοπικός οίνος (vino tipico di Lassithi)
Πελοποννησιακός τοπικός οίνος (vino tipico del Peloponneso)
Μεσσηνιακός τοπικός οίνος (vino tipico di Messina)
Μακεδονικός τοπικός οίνος (vino tipico di Macedonia)
Κρητικός τοπικός οίνος (vino tipico di Creta)
Θεσσαλικός τοπικός οίνος (vino tipico di Thessalia)
Τοπικός οίνος Κισσαμίου (vino tipico di Kissamos)
Τοπικός οίνος Τυρνάβου (vino tipico di Tyrnavos)
Τοπικός οίνος πλαγιές Αμπελου (vino tipico delle Colline di Ampelos)
Τοπικός οίνος Βιλλιζιάς (vino tipico di Villiza)
Τοπικός οίνος Γρεβενών (vino tipico di Grevena)
Τοπικός οίνος Αττικής (vino tipico di Attiki)
Αγορευτικός τοπικός οίνος (vino tipico di Agiortikos)
Δωδεκανησιακός τοπικός οίνος (vino tipico di Dodebaniso)
Αναβυσσιωτικός τοπικός οίνος (vino tipico di Anavysos)
Παιανιτικός τοπικός οίνος (vino tipico di Peanitikos)
Τοπικός οίνος Δραμάς (vino tipico di Drama)
Κρανιωτικός τοπικός οίνος (vino tipico di Krania)
Τοπικός οίνος πλαγιών Παρνηθας (vino tipico delle Colline di Parnitha)
Συριακός τοπικός οίνος (vino tipico di Syros)
Θηβαϊκός τοπικός οίνος (vino tipico di Thiva)
Τοπικός οίνος πλαγιών Κιθαιρών (vino tipico delle Colline di Kitheron)
Τοπικός οίνος πλαγιών Πετρώτου (vino tipico delle Colline di Petrotou)
Τοπικός οίνος Γερανίων (vino tipico di Gerania)
Παλληνηϊωτικός τοπικός οίνος (vino tipico di Pallini)
Αττικός τοπικός οίνος (vino tipico di Attiki)
Αγοριανός τοπικός οίνος (vino tipico di Agorianos)
Τοπικός οίνος Κοιλιάδας Αταλάντης (vino tipico della valle di Atalanti)
Τοπικός οίνος Αρκαδίας (vino tipico di Arcadien)
Παγγαιορευτικός τοπικός οίνος (vino tipico di Paggioritikos)
Τοπικός οίνος Μεταξάτων (vino tipico di Metaxata)
Τοπικός οίνος Κλημεντι (vino tipico di Klimenti)
Τοπικός οίνος Ημαθίας (vino tipico di Hemathia)
Τοπικός οίνος Κερκυρας (vino tipico di Kerkyra-Corfù)
Τοπικός οίνος Σιθωνίας (vino tipico di Sithonia)
Τοπικός οίνος Μαντζαβινατών (vino tipico di Mantzavinata)
Ισμαρικός τοπικός οίνος (vino tipico di Ismarikos)
Τοπικός οίνος Αβδηρών (vino tipico di Avdira)
Τοπικός οίνος Ιωαννίνων (vino tipico di Ioannina)
Τοπικός οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας (vino tipico delle Colline di Aigialeias)
Τοπικός οίνος Πλαγιές του Αίνου (vino tipico delle Colline di Ainou)
Θρακικός τοπικός οίνος (vino tipico di Thrakie)
Τοπικός οίνος Ιλίου (vino tipico di Ilion)
Μετσοβίτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Metsovon)
Κορωπίτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Koropie)
Τοπικός οίνος Θαψάνων (vino tipico di Thapsanon)
Σιατιστινός τοπικός οίνος (vino tipico di Siatistionon)

Τοπικός οίνος Ριτσώνας Αυλίδος (vino tipico di Ritsona Avlidos)
Τοπικός οίνος Λετρινών (vino tipico di Letrina)
Τοπικός οίνος Τεγέας (vino tipico di Tegeas)
Αιγαίοπελαγίτικος τοπικός οίνος η (vino tipico del mare Egeo)
Τοπικός οίνος Αιγαίου Πελάγους (vino tipico di Aigaion pelagos)
Τοπικός οίνος Βορείων Πλάγιων Πεντελικού (vino tipico delle Colline settentrionali di Penteli)
Σπατανεικός τοπικός οίνος (vino tipico di Spata)
Μαρκοπουλιώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Markopoulo)
Τοπικός οίνος Ληλάντιου Πεδίου (vino tipico di Lilantio Pedion)
Τοπικός οίνος Χαλκιδικής (vino tipico di Chalkidiki)
Καρυστινός τοπικός οίνος (vino tipico di Karystos)
Τοπικός οίνος Χαλικούνας (vino tipico di Chalikouna)
Τοπικός οίνος Οπουντίας Λοκρίδος (vino tipico di Opountia Lokrida)
Τοπικός οίνος Πελλάς (vino tipico di Pella)
Ανδριανιώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Andriani)
Τοπικός οίνος Σερρών (vino tipico di Serres)
Τοπικός οίνος Στερεάς Ελλάδος (vino tipico di Sterea Ellada)

B. Diciture tradizionali

Ονομασία προελευσεως ελεγχομενη (denominazione d'origine controllata)
Ονομασία προελευσεως ανωτερης ποιτητας (denominazione d'origine di qualità superiore)
Ονομασία κατα παραδοση Ρετσίνα (denominazione tradizionale Retsina)
Ονομασία κατα παραδοση Βερντέα Ζακυνθου (denominazione tradizionale Verdea Zante)
Τοπικός οίνος (vino tipico)
απο διαλεκτους αμπελωνες («grand cru»)
Κάβα (Cava)
Ρετσίνα (Retsina)
Κτήμα (Ktima)
Αρχοντικό (Archontiko)
Αμπελώνες (Ampelones)
Οίνος φυσικως γλυκυσ («vino dolce naturale»)

V. Vini originari della Repubblica Italiana

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate («vino di qualità prodotto in una regione determinata»)

1.1. V.q.p.r.d. designati con la dicitura ‘Denominazione di origine controllata e garantita’:

Albana di Romagna	Cortese di Gavi
Asti	Franciacorta
Barbaresco	Gattinara
Barolo	Gavi
Brachetto d’Acqui	Ghemme
Brunello di Montalcino	Montefalco Sagrantino
Carmignano	Montepulciano
Chianti/Chianti Classico, accompagnato o no da una delle seguenti indicazioni geografiche:	Recioto di Soave
– Montalbano	Taurasi
– Rufina	Torgiano
– Colli fiorentini	Valtellina
– Colli senesi	Valtellina Grumello
– Colli aretini	Valtellina Inferno
– Colline pisane	Valtellina Sassella
– Montespertoli	Valtellina Valgella
	Vernaccia di San Gimignano
	Vermentino di Gallura

1.2. V.q.p.r.d. designati con la dicitura «Denominazione di origine controllata»

1.2.1. Regione Piemonte

Alba	Coste della Sesia
Albugnano	Diano d’Alba
Alto Monferrato	Dogliani
Acqui	Fara
Asti	Gabiano
Boca	Langhe monregalesi
Bramaterra	Langhe
Caluso	Lessona
Canavese	Loazzolo
Cantavenna	Monferrato
Carema	Monferrato Casalese
Casalese	Ovada
Casorzo d’Asti	Piemonte
Castagnole Monferrato	Pinorelese
Castelnuovo Don Bosco	Roero
Chieri	Sizzano
Colli tortonesi	Valsusa
Colline novaresi	Verduno
Colline saluzzesi	

1.2.2. Regione Val d'Aosta

Arnad-Montjovet	Enfer d' Arvier
Chambave	Morgex
Nus	Torrette
Donnas	Valle d' Aosta
La Salle	Vallée d' Aoste

1.2.3. Regione Lombardia

Botticino	Oltrepò Pavese
Capriano del Colle	Riviera del Garda Bresciano
Cellatica	San Colombano al Lambro
Garda	San Martino Della Battaglia
Garda Colli Mantovani	Terre di Franciacorta
Lugana	Valcalepio
Mantovano	

1.2.4. Regione Trentino-Alto Adige

Alto Adige	Meranese di collina
Bozner Leiten	Santa Maddalena
Bressanone	Sorni
Brixner	St. Magdalener
Buggrafler	Südtirol
Burgraviato	Südtiroler
Caldaro	Terlaner
Casteller	Terlano
Colli di Bolzano	Teroldego Rotaliano
Eisacktaler	Trentino
Etschtaler	Trento
Gries	Val Venosta
Kalterer	Valdadige
Kalterersee	Valle Isarco
Lago di Caldaro	Vinschgau
Meraner Hügel	

1.2.5. Regione Veneto

Bagnoli di Sopra	Conegliano
Bagnoli	Conegliano Valdobbiadene
Bardolino	Conegliano Valdobbiadene Cartizze
Breganze	Custoza
Breganze Torcolato	Etschtaler
Colli Asolani	Gambellara
Colli Berici	Garda
Colli Berici Barbarano	Lessini Durello
Colli di Conegliano	Lison Pramaggiore
Colli di Conegliano Fregona	Lugana
Colli di Conegliano Refrontolo	Montello
Colli Euganei	Piave

San Martino della Battaglia
Soave
Valdadige

Valdobbiadene
Valpantena
Valpolicella

1.2.6. Regione Friuli-Venezia Giulia

Carso
Colli Orientali del Friuli
Colli Orientali del Friuli Cialla
Colli Orientali del Friuli Ramandolo
Colli Orientali del Friuli Rosazzo
Collio
Collio Goriziano

Friuli Annia
Friuli Aquileia
Friuli Grave
Friuli Isonzo
Friuli Latisana
Isonzo del Friuli
Lison Pramaggiore

1.2.7. Regione Liguria

Albenga
Albenganese
Cinque Terre
Colli di Luni
Colline di Levante
Dolceacqua

Finale
Finalese
Golfo del Tigullio
Riviera Ligure di Ponente
Riviera dei fiori

1.2.8. Regione Emilia-Romagna

Bosco Eliceo
Castelvetro
Colli Bolognesi
Colli Bolognesi Classico
Colli Bolognesi Colline di Riosto
Colli Bolognesi Colline Marconiane
Colli Bolognesi Colline Oliveto
Colli Bolognesi Monte San Pietro
Colli Bolognesi Serravalle
Colli Bolognesi Terre di Montebudello
Colli Bolognesi Zola Predosa
Colli d'Imola
Colli di Faenza

Colli di Parma
Colli di Rimini
Colli di Scandiano e Canossa
Colli Piacentini
Colli Piacentini Monterosso
Colli Piacentini Val d'Arda
Colli Piacentini Val Nure
Colli Piacentini Val Trebbia
Reggiano
Reno
Romagna
Santa Croce
Sorbara

1.2.9. Regione Toscana

Barco Reale di Carmignano
Bolgheri
Bolgheri Sassicaia
Candia dei Colli Apuani
Carmignano
Chianti
Chianti classico
Colli Apuani
Colli dell'Etruria Centrale

Colli di Luni
Colline Lucchesi
Costa dell'"Argentario"
Elba
Empolese
Montalcino
Montecarlo
Montecucco
Montepulciano

Montereggio di Massa Marittima	Scansano
Montescudaio	Val d'Arbia
Parrina	Val di Cornia
Pisano di San Torpè	Val di Cornia Campiglia Marittima
Pitigliano	Val di Cornia Piombino
Pomino	Val di Cornia San Vincenzo
San Gimignano	Val di Cornia Suvereto
San Torpè	Valdichiana
Sant'Antimo	Valdinievole

1.2.10. Regione Umbria

Assisi	Lago di Corbara
Colli Martani	Montefalco
Colli Perugini	Orvieto
Colli Amerini	Orvietano
Colli Altotiberini	Todi
Colli del Trasimeno	Torgiano

1.2.11. Regione Marche

Castelli di Jesi	Matelica
Colli pesaresi	Metauro
Colli Ascolani	Morro d'Alba
Colli maceratesi	Piceno
Conero	Roncaglia
Esino	Serrapetrona
Focara	

1.2.12. Regione Lazio

Affile	Genazzano
Aprilia	Gradoli
Capena	Marino
Castelli Romani	Montecompatri Colonna
Cerveteri	Montefiascone
Circeo	Olevano romano
Colli albani	Orvieto
Colli della Sabina	Piglio
Colli lanuvini	Tarquinia
Colli etruschi viterbesi	Velletri
Cori	Vignanello
Frascati	Zagarolo

1.2.13. Regione Abruzzo

Abruzzo	Controguerra
Abruzzo Colline teramane	Molise

1.2.14. Regione Molise

Biferno	Pentro d'Isernia
---------	------------------

1.2.15. Regione Campania

Avellino	Guardia Sanframondi
Aversa	Ischia
Campi Flegrei	Massico
Capri	Penisola Sorrentina
Castel San Lorenzo	Penisola Sorrentina-Gragnano
Cilento	Penisola Sorrentina-Lettere
Costa d'Amalfi Furore	Penisola Sorrentina-Sorrento
Costa d'Amalfi Ravello	Sannio
Costa d'Amalfi Tramonti	Sant'Agata de' Goti
Costa d'Amalfi	Solopaca
Falerno del Massico	Taburno
Galluccio	Tufo
Guardiolo	Vesuvio

1.2.16. Regione Puglia

Alezio	Lucera
Barletta	Manduria
Brindisi	Martinafranca
Canosa	Matino
Castel del Monte	Nardò
Cerignola	Ortanova
Copertino	Ostuni
Galatina	Puglia
Gioia del Colle	Salice salentino
Gravina	San Severo
Leverano	Squinzano
Lizzano	Trani
Locorotondo	

1.2.17. Regione Basilicata

Vulture

1.2.18. Regione Calabria

Bianco	Pollino
Bivongi	San Vito di Luzzi
Cirò	Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto
Donnici	Savuto
Lamezia	Scavigna
Melissa	Verbicaro

1.2.19. Regione Sicilia

Alcamo	Eloro
Contea di Sclafani	Etna
Contessa Entellina	Faro
Delia Nivolalli	Lipari

Marsala	Santa Margherita di Belice
Menfi	Sciacca
Noto	Siracusa
Pantelleria	Vittoria
Sambuca di Sicilia	

1.2.20. Regione Sardegna

Alghero	Sardegna-Jerzu
Arborea	Sardegna-Mogoro
Bosa	Sardegna-Nepente di Oliena
Cagliari	Sardegna-Oliena
Campidano di Terralba	Sardegna-Semidano
Mandrolisai	Sardegna-Tempio Pausania
Oristano	Sorso Sennori
Sardegna	Sulcis
Sardegna-Capo Ferrato	Terralba

2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

2.1. Abruzzo

Alto tirino	Colline Frentane
Colline Teatine	Histonium
Colli Aprutini	Terre di Chieti
Colli del sangro	Valle Peligna
Colline Pescaraesi	Vastese

2.2. Basilicata

Basilicata

2.3. Provincia autonoma di Bolzano

Dolomiti	Mitterberg tra Cauria e Tel
Dolomiten	Mitterberg zwischen Gfrill und Toll
Mitterberg	

2.4. Calabria

Arghilla	Palizzi
Calabria	Pellaro
Condoleo	Scilla
Costa Viola	Val di Neto
Esaro	Valdamato
Lipuda	Valle dei Crati
Locride	

2.5. Campania

Colli di Salerno	Epomeo
Dugenta	Irpinia

Paestum
Pompeiano

Roccamonfina
Terre del Volturno

2.6. Emilia-Romagna

Castelfranco Emilia
Bianco dei Sillaro
Emilia
Fortana del Taro
Forli
Modena

Ravenna
Rubicone
Sillaro
Terre die Veleja
Val Tidone

2.7. Friuli-Venezia Giulia

Alto Livenza
Venezia Giulia

Venezie

2.8. Lazio

Civitella d'Agliano
Colli Cimini
Frusinate

Dei Frusinate
Lazio
Nettuno

2.9. Liguria

Colline Savonesi

Val Polcevera

2.10. Lombardia

Alto Mincio
Benaco bresciano
Bergamasca
Collina del Milanese
Montenetto di Brescia
Mantova

Pavia
Quistello
Ronchi di Brescia
Sabbioneta
Sebino
Terrazze Retiche di Sondrio

2.11. Marche

Marche

2.12. Molise

Oscio
Rotae

Terre degli Osci

2.13. Puglia

Daunia
Murgia
Puglia

Salento
Tarantino
Valle d'Itria

2.14. Sardegna

Barbagia
Colli del Limbara

Isola dei Nuraghi
Marmila

Nuoro	Sibiola
Nurra	Tharros
Ogliastro	Trexenta
Parteolla	Valle dei Tirso
Planargia	Valli di Porto Pino
Romangia	

2.15. Sicilia

Camarro	Salina
Colli Ericini	Sicilia
Fontanarossa di Cerda	Valle Belice
Salemi	

2.16. Toscana

Alta Valle della Greve	Toscana
Colli della Toscana centrale	Toscana
Maremma toscana	Val di Magra
Orcia	

2.17. Provincia autonoma di Trento

Dolomiten	Venezie
Dolomiti	Vallagarina
Atesino	

2.18. Umbria

Allerona	Narni
Bettona	Spello
Cannara	Umbria

2.19. Veneto

Alto Livenza	Marca Trevigiana
Colli Trevigiani	Vallagarina
Conselvano	Veneto
Dolomiten	Veneto orientale
Dolomiti	Verona
Venezie	Veronese

B. Diciture tradizionali

Amarone
Auslese
Buttafuoco
Cacc'e mmitte
Cannellino
Cerasuolo
Denominazione di origine controllata / DOC / D.O.C

Denominazione di origine controllata e garantita / DOCG / D.O.C.G.

Est ! Est !! Est!!!

Fior d'arancio

Governo all'uso Toscano

Gutturnio

Indicazione geografica tipica / IGT / I.G.T

Lacrima

Lacrima Christi

Lambiccato

Ramie

Rebola

Recioto

Sangue di Guida

Scelto

Sciacchetrà

Sforzato, Sfurzat

Torcolato

Vendemmia Tardiva

Vin Santo Occhio di Pernice

Vin Santo

Vino nobile

VI. Vini originari del Granducato di Lussemburgo

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

1.1. Nomi delle regioni determinate

Ahn	Moersdorf
Assel	Mondorf
Bech-Kleinmacher	Niederdonven
Born	Oberdonven
Bous	Oberwormeldange
Burmerange	Remerschen
Canach	Remich
Ehnen	Rolling
Ellange	Rosport
Elvange	Schengen
Erpeldange	Schwebsange
Gostingen	Stadbredimus
Greiveldange	Trintange
Grevenmacher	Wasserbillig
Lenningen	Wellenstein
Machtum	Wintringen
Mertert	Wormeldange

2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

—

B. Diciture tradizionali

Grand premier cru	Premier cru
Marque Nationale Appellation contrôlée / AC	Vin de pays

VII. Vini originari della Repubblica Portoghese

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate («vinho de qualidade produzido em região determinada»)

1.1. Nomi delle regioni determinate

Alcobaça	Lagos
Alenquer	Madeira/Madère/Madera
Almeirim	Setúbal
Arruda	Moura
Bairrada	Óbidos
Biscoitos	Palmela
Borba	Pico
Bucelas	Pinhel
Carcavelos	Planalto Mirandês
Cartaxo	Portalegre
Castelo Rodrigo	Portimão
Chamusca	Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/Port wijn
Chaves	Redondo
Colares	Reguengos
Coruche	Santarém
Cova da Beira	Tavira
Dão	Tomar
Douro	Torres Vedras
Encostas da Nave	Valpaços
Encostas de Aire	Varosa
Evora	Vidigueira
Graciosa	Vinho Verde
Granja-Amareleja	Vinhos Verdes
Lafões	
Lagoa	

1.2. Nomi delle sottoregioni

1.2.1. Regione determinata Dão

Alva	Silgueiros
Besteiros	Terras de Senhorim
Castendo	Terras de Azurara
Serra da Estrela	

1.2.3. Regione determinata Douro

Alijó	Sabrosa
Lamego	Vila Real
Meda	

1.2.4. Sottoregione Favaio

1.2.5. Regione determinata Varosa

Tarouca

1.2.6. Regione determinata Vinhos Verdes

Amarante	Monção
Basto	Penafiel
Braga	Vinho Verde
Lima	

1.2.7. Altre

Dão Nobre	Setubal roxo
-----------	--------------

2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

Alentejo	Ribatejo
Algarve	Minho
Alta Estremadura	Terras Durienses
Beira Litoral	Terras de Sico
Beira Alta	Terras do Sado
Beiras	Trás-os-Montes
Estremadura	

B. Diciture tradizionali

Colheita Selecionada

Denominação de Origem / DO

Denominação de Origem Controlada/ DOC

Garrafeira

Indicação de Proveniência Regulamentada / IPR

Região demarcada

Roxo

Vinho leve

Vinho regional

Region «Madeira»

Frasqueira

Region «Porto»

Crusted / Crusting

Lágrima

Late Bottled Vintage / L.B.V

Ruby

Tawny

Vintage

VIII. Vini originari del Regno Unito

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

English Vineyards

Welsh Vineyards

2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

English Counties

Welsh Counties

B. Diciture tradizionali

Regional wine

IX. Vini originari della Repubblica federale d'Austria

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate («Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete»)

1.1. Nomi delle regioni viticole

Burgenland	Tirol
Niederösterreich	Vorarlberg
Steiermark	Wien

1.2. Nomi delle regioni determinate

1.2.1. Regione determinata Burgenland

Neusiedlersee	Mittelburgenland
Neusiedlersee-Hügelland	Südburgenland

1.2.2. Regione determinata Niederösterreich

Carnuntum	Thermenregion
Donauland	Traisental
Kamptal	Wachau
Kremstal	Weinviertel

1.2.3. Regione determinata Steiermark

Süd-Oststeiermark	Weststeiermark
Südsteiermark	

1.2.4. Regione determinata Wien

Wien

1.3. Comuni, parti di comuni, Großlagen, Riede, Flure, Einzellagen

1.3.1. Regione determinata Neusiedlersee

(a) *Großlage:*

Kaisergarten

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Altenberg	Hintenaussere Weingärten
Bauernausatz	Jungerberg
Bergäcker	Kaiserberg
Edelgründe	Kellern
Gabarinza	Kirchäcker
Goldberg	Kirchberg
Hansagweg	Kleinackerl
Heideboden	Königswiese
Henneberg	Kreuzjoch
Herrnjoch	Kurzbürg
Herrnsee	Ladisberg

Lange Salzberg	Sandflur
Langer Acker	Sandriegel
Lehendorf	Satz
Neuberg	Seeweingärten
Pohnpühl	Ungerberg
Prädium	Vierhölzer
Rappbühl-Weingärten	Weidener Zeiselberg
Römerstein	Weidener Ungerberg
Rustenacker	Weidener Rosenberg

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Andau	Neudorf bei Parndorf
Apetlon	Neusiedl am See
Bruckneudorf	Nickelsdorf
Deutsch Jahrndorf	Pamhagen
Edelstal	Parndorf
Frauenkirchen	Podersdorf
Gattendorf	Potzneusiedl
Gattendorf-Neudorf	St. Andrä am Zicksee
Gols	Tadten
Halbturn	Wallern im Burgenland
Illmitz	Weiden am See
Jois	Winden am See
Kittsee	Zurndorf
Mönchhof	

1.3.2. Regione determinata Neusiedlersee-Hügelland

(a) *Großlagen:*

Rosaliakapelle	Vogelsang
Sonnenberg	

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Adler / Hrvatski vrh	Kleinhöfleiner Hügel
Altenberg	Klosterkeller Siegendorf
Bergweinärten	Kogel
Edelgraben	Kogl / Gritsch
Fölligberg	Krci
Gaisrücken	Kreuzweingärten
Goldberg	Langacker / Dolnj sirick
Großgebirge / Veliki vrh	Leithaberg
Hasenriegel	Lichtenbergweingärten
Haussatz	Marienthal
Hochkramer	Mitterberg
Hözlstein	Mönchsberg / Lesicak
Isl	Purbacher Bugstall
Johanneshöh	Reisbühel
Katerstein	Ripisce
Kirchberg	Römerfeld
Kleingebirge / Mali vrh	Römersteig

Rosenberg	Steinhut
Rübäcker / Ripisce	Wetterkreuz
Schmaläcker	Wolfsbach
St. Vitusberg	Zbornje
(c) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Antau	Oggau
Baumgarten	Oslip
Breitenbrunn	Pöttelsdorf
Donnerskirchen	Pötttsching
Draßburg	Purbach/See
Draßburg-Baumgarten	Rohrbach
Eisenstadt	Rust
Forchtenstein	St. Georgen
Forchtenau	St. Margarethen
Großhöflein	Schattendorf
Hirm	Schützensgebirge
Hirm-Antau	Siegendorf
Hornstein	Sigless
Kleinhöflein	Steinbrunn
Klingenbach	Steinbrunn-Zillingtal
Krensdorf	Stöttera
Leithaprodersdorf	Stotzing
Loipersbach	Trausdorf/Wulka
Loretto	Walbersdorf
Marz	Wiesen
Mattersburg	Wimpassing/Leitha
Mörbisch/See	Wulkaprodersdorf
Müllendorf	Zagersdorf
Neudörfel	Zemendorf
Neustift an der Rosalia	

1.3.3. Regione determinata Mittelburgenland

(a) <i>Großlage:</i>	
Goldbachtal	
(b) <i>Rieden, Fluren, Einzellagen:</i>	
Altes Weingebirge	Kart
Deideckwald	Kirchholz
Dürrau	Pakitsch
Gfanger	Raga
Goldberg	Sandhoffeld
Himmelsthron	Sinter
Hochäcker	Sonnensteig
Hochberg	Spiegelberg
Hochplateau	Weingfanger
Hözl	Weiskreuz
Im Weingebirge	

- (c) *Comuni o parti di comuni:*
- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| Deutschkreutz | Lackendorf |
| Frankenau | Lutzmannsburg |
| Frankenau-Unterderpullendorf | Mannersdorf |
| Girm | Markt St. Martin |
| Großmutschen | Nebersdorf |
| Großwarasdorf | Neckenmarkt |
| Haschendorf | Nikitsch |
| Horitschon | Raiding |
| Kleinmutschen | Raiding-Unterfrauenhaid |
| Kleinwarasdorf | Ritzing |
| Klostermarienberg | Stoob |
| Kobersdorf | Strebersdorf |
| Kroatisch Gerersdorf | Unterfrauenheid |
| Kroatisch Minihof | Unterpetersdorf |
| Lackenbach | Unterpullendorf |

1.3.4. Regione determinata Südburgenland

- (a) *Großlagen:*
- | | |
|----------|-----------------------------|
| Pinkatal | Rechnitzer Geschriebenstein |
|----------|-----------------------------|
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
- | | |
|-------------|------------|
| Gotscher | Tiefer Weg |
| Rosengarten | Wohlauf |
| Schiller | |
- (c) *Comuni o parti di comuni:*
- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| Bonisdorf | Hagensdorf |
| Burg | Hannersdorf |
| Burgauberg | Harmisch |
| Burgauberg-Neudauberg | Hasendorf |
| Deutsch Tschantschendorf | Heiligenbrunn |
| Deutschschützen-Eisenberg | Hoell |
| Deutsch Bieling | Inzenhof |
| Deutsch Ehrendorf | Kalch |
| Deutsch Kaltenbrunn | Kirchfidisch |
| Deutsch-Schützen | Kleinmürbisch |
| Eberau | Kohfidisch |
| Edlitz | Königsdorf |
| Eisenberg an der Pinka | Kotezicken |
| Eltendorf | Kroatisch Tschantschendorf |
| Gaas | Kroatisch Ehrendorf |
| Gamischdorf | Krobotek |
| Gerersdorf-Sulz | Krottendorf bei Güssing |
| Glasing | Krottendorf bei Neuhaus am |
| Großmürbisch | Klausenbach |
| Güssing | Kukmirn |
| Güttenbach | Kulmhohe Gfang |
| Hackerberg | Limbach |

Luising	St. Michael
Markt-Neuhodis	St. Nikolaus
Minihof-Liebau	St. Kathrein
Mischendorf	Stadtschlaining
Moschendorf	Steinfurt
Mühlgraben	Strem
Neudauberg	Sulz
Neumarkt im Tauchental	Sumetendorf
Neusiedl	Tobau
Neustift	Tschanigraben
Oberbildein	Tudersdorf
Ollersdorf	Unterbildein
Poppendorf	Urbersdorf
Punitz	Weichselbaum
Rax	Weiden bei Rechnitz
Rechnitz	Welgersdorf
Rehgraben	Windisch Minihof
Reinersdorf	Winten
Rohr	Woppendorf
Rohrbrunn	Zuberbach
Schallendorf	

1.3.5. Regione determinata Thermenregion

- (a) *Großlagen:*
- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| Badener Berg | Tattendorfer Steinhölle (Stahölln) |
| Vöslauer Hauerberg | Schatzberg |
| Weißer Stein | Kappellenweg |
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
- | | |
|--------------------|---------------------|
| Am Hochgericht | Kramer |
| Badener Berg | Lange Bamhartstäler |
| Brunner Berg | Mandl-Höh |
| Dornfeld | Mitterfeld |
| Goldeck | Oberkirchen |
| Gradenthal | Pfaffstättner Kogel |
| Großriede Les'hanl | Prezessbühel |
| Hochleiten | Rasslerin |
| Holzspur | Römerberg |
| In Brunnerberg | Satzing |
| Jenibergen | Steinfeld |
| Kapellenweg | Weißer Stein |
| Kirchenfeld | |
- (c) *Comuni o parti di comuni:*
- | | |
|-------------------|----------------------|
| Bad Fischau-Brunn | Blumau |
| Bad Vöslau | Blumau-Neurifhof |
| Bad Fischau | Braiten |
| Baden | Brunn am Gebirge |
| Berndorf | Brunn/Schneebergbahn |

Brunenthal	Oberwaltersdorf
Deutsch-Brodersdorf	Oyenhausen
Dornau	Perchtoldsdorf
Dreitstetten	Pfaffstätten
Ebreichsdorf	Pottendorf
Eggendorf	Rauhenstein
Einöde	Reisenberg
Enzesfeld	Schönau/Triesting
Frohsdorf	Seibersdorf
Gainfarn	Siebenhaus
Gamingerhof	Siegersdorf
Gießhübl	Sollenau
Großau	Sooß
Gumpoldskirchen	St. Veit
Günselsdorf	Steinabrückl
Guntramsdorf	Steinfelden
Hirtenberg	Tattendorf
Josefsthal	Teesdorf
Katzelsdorf	Theresienfeld
Kottingbrunn	Traiskirchen
Landegg	Tribuswinkel
Lanzenkirchen	Trumau
Leesodrf	Vösendorf
Leobersdorf	Wagram
Lichtenwörth	Wampersdorf
Lindabrunn	Weigelsdorf
Maria Enzersdorf	Weikersdorf/Steinfeld
Markt Piesting	Wiener Neustadt
Matzendorf	Wiener Neudorf
Matzendorf-Hölles	Wienersdorf
Mitterberg	Winzendorf
Mödling	Winzendorf-Muthmannsdorf
Möllersdorf	Wöllersdorf
Münchendorf	Wöllersdorf-Steinabrückl
Obereggendorf	Zillingdorf

1.3.6. Regione determinata Kremstal

- | | |
|---|---------------|
| (a) <i>Großlagen:</i> | |
| Göttweiger Berg | Kaiser Stiege |
| (b) <i>Rieden, Fluren, Einzellagen:</i> | |
| Ebritzstein | Goldberg |
| Ehrenfelser | Großer Berg |
| Emmerlingtal | Hausberg |
| Frauengrund | Herrentrost |
| Gartl | Hochäcker |
| Gärtling | Im Berg |
| Gedersdorfer Kaiserstiege | Kirchbühel |

Kogl	Scheibelberg
Kremsleithen	Schrattenpoint
Pellingen	Sommerleiten
Pfaffenberg	Sonnageln
Pfennigberg	Spiegel
Pulverturm	Steingraben
Rammeln	Tümelstein
Reisenthal	Weinzierlberg
Rohrendorfer Geblinge	Zehetnerin
Sandgrube	

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Aigen	Oberfucha
Angern	Oberrohrendorf
Brunn im Felde	Palt
Droß	Paudorf
Egelsee	Priel
Eggendorf	Rehberg
Furth	Rohrendorf bei Krems
Gedersdorf	Scheibenhof
Gneixendorf	Senftenberg
Göttweig	Stein an der Donau
Höbenbach	Steinaweg-Kleinwien
Hollenburg	Stift Göttweig
Hörfarth	Stratzing
Imbach	Stratzing-Droß
Krems	Thallern
Krems an der Donau	Tiefenfucha
Krustetten	Unterrohrendorf
Landersdorf	Walkersdorf am Kamp
Meidling	Weinzierl bei Krems
Neustift bei Schönberg	

1.3.7. Regione determinata Kamptal

(a) *Großlage:*

–

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Anger	Loiser Berg
Auf der Setz	Obritzberg
Friesenrock	Pfeiffenberg
Gaisberg	Sachsenberg
Gallenberg	Sandgrube
Gobelsberg	Spiegel
Heiligenstein	Stein
Hiesberg	Steinhaus
Hofstadt	Weinträgerin
Kalvarienberg	Wohra
Kremstal	

(c) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Altenhof	Mollands
Diendorf am Walde	Obernholz
Diendorf/Kamp	Oberreith
Elsarn im Straßertale	Plank/Kamp
Engabrunn	Peith
Etsdorf am Kamp	Rothgraben
Etsdorf-Haitzendorf	Schiltern
Fernitz	Schönberg am Kamp
Gobelsburg	Schönbergneustift
Grunddorf	Sittendorf
Hadersdorf am Kamp	Stiefern
Hadersdorf-Kammern	Straß im Straßertale
Haindorf	Thürneustift
Kammern am Kamp	Unterreith
Kamp	Walkersdorf
Langenlois	Wiedendorf
Lengenfeld	Zöbing
Mittelberg	

1.3.8. Regione determinata Donauland

(a) <i>Großlagen:</i>	
Klosterneuburger Weinberge	Wagram-Donauland
Tulbinger Kogel	
(b) <i>Rieden, Fluren, Einzellagen:</i>	
Altenberg	Kühgraben
Bromberg	Leben
Erdpreß	Ortsried
Franzhauser	Purgstall
Fuchsberg	Sätzen
Gänsacker	Schillingsberg
Georgenberg	Schloßberg
Glockengießler	Sonnenried
Gmirk	Steinagrund
Goldberg	Traxelgraben
Halterberg	Vorberg
Hengsberg	Wadenthal
Hengstberg	Wagram
Himmelreich	Weinlacke
Hirschberg	Wendelstatt
Hochrain	Wora
Kreitschental	
(c) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Ahrenberg	Anzenberg
Abstetten	Atzelsdorf
Altenberg	Atzenbrugg
Ameisthal	Baumgarten/Reidling

Baumgarten/Wagram	Kritzendorf
Baumgarten/Tullnerfeld	Landersdorf
Chorherrn	Michelhausen
Dietersdorf	Michelndorf
Ebersdorf	Mitterstockstall
Egelsee	Mossbierbaum
Einsiedl	Neudegg
Elsbach	Oberstockstall
Engelmannsbrunn	Ottenthal
Fels	Pixendorf
Fels/Wagram	Plankenberg
Feuersbrunn	Pöding
Freundorf	Rödling
Gerasdorf b. Wien	Röhrenbach
Gollarn	Ruppersthal
Gösing	Saladorf
Grafenwörth	Sieghartskirchen
Groß-Rust	Sitzenberg-Reidling
Großbriedenthal	Spital
Großweikersdorf	St. Andrä-Wördern
Großwiesendorf	Staasdorf
Gugging	Stettenhof
Hasendorf	Tautendorf
Henzing	Thürnthal
Hintersdorf	Tiefenthal
Hippersdorf	Trasdorf
Höflein an der Donau	Tulbing
Holzleiten	Tulln
Hütteldorf	Unterstockstall
Judenau-Baumgarten	Wagram am Wagram
Katzelsdorf im Dorf	Waltendorf
Katzelsdorf/Zeil	Weinzierl bei Ollern
Kierling	Wipfing
Kirchberg/Wagram	Wolfpassing
Kleinwiesendorf	Wördern
Klosterneuburg	Würmla
Königsbrunn	Zaußenberg
Königsbrunn/Wagram	Zeißelmauer
Königstetten	

1.3.9. Regione determinata Traisental

- (a) *Großlage:*
Traismaurer Weinberge
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
- | | |
|--------------|--------------|
| Am Nasenberg | Eichberg |
| Antingen | Fuchsenrand |
| Brunberg | Gerichtsberg |

Grillenbühel
Halterberg
Händlgraben
Hausberg
In der Wiegn`n
In der Leithen
Kellerberg
Kölbing
Kreit
Kufferner Steinried

Leithen
Schullerberg
Sonnleiten
Spiegelberg
Tiegeln
Valterl
Weinberg
Wiegen
Zachling
Zwirch

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Absdorf
Adletzberg
Ambach
Angern
Diendorf
Dörfl
Edering
Eggendorf
Einöd
Etzersdorf
Franzhausen
Frauendorf
Fugging
Gemeinlebarn
Getzersdorf
Großbrust
Grünz
Gutenbrunn
Haselbach
Herzogenburg
Hilpersdorf
Inzersdorf ob der Traisen
Inzersdorf-Geztersdorf
Kappeln
Katzenberg
Killing
Kleinrust
Kuffern
Langmannersdorf
Mitterndorf
Neusiedl
Neustift

Nußdorf ob der Traisen
Oberndorf am Gebirge
Oberndorf in der Ebene
Oberwinden
Oberwölbing
Obritzberg-Rust
Ossarn
Pfaffing
Rassing
Ratzersdorf
Reichersdorf
Ried
Rottersdorf
Schweinern
St. Andrä/Traisen
St. Pölten
Statzendorf
Stollhofen
Thallern
Theyern
Traismauer
Unterradlberg
Unterwölbing
Wagram an der Traisen
Waldletztberg
Walpersdorf
Weidling
Weißenkirchen/Perschling
Wetzmannsthal
Wielandsthal
Wölbing

1.3.10. Regione determinata Carnuntum

(a) *Großlage:*

–

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Aubühel	Lange Letten
Braunsberg	Lange Weingärten
Dorfbrunnenäcker	Mitterberg
Füllenbeutel	Mühlbachacker
Gabler	Mühlweg
Golden	Rosenberg
Haidäcker	Spitzerberg
Hausweinäcker	Steinriegl
Hausweingärten	Tilhofen
Hexenberg	Ungerberg
Kirchbergen	Unterschilling

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Arbesthal	Margarethen am Moos
Au am Leithagebirge	Maria Ellend
Bad Deutsch-Altenburg	Moosbrunn
Berg	Pachfurth
Bruck an der Leitha	Petronell
Deutsch-Haslau	Petronell-Carnuntum
Ebergassing	Prellenkirchen
Enzersdorf/Fischa	Regelsbrunn
Fischamend	Rohrau
Gallbrunn	Sarasdorf
Gerhaus	Scharndorf
Göttlesbrunn	Schloß Prugg
Göttlesbrunn-Arbesthal	Schönabrunn
Gramatneusiedl	Schwadorf
Hainburg/Donau	Sommerein
Haslau/Donau	Stixneusiedl
Haslau-Maria Ellend	Trautmannsdorf/Leitha
Himberg	Velm
Hof/Leithaberge	Wienerherberg
Höflein	Wildungsmauer
Hollern	Wilfleinsdorf
Hundsheim	Wolfsthal-Berg
Mannersdorf/Leithagebirge	Zwölfaxing

1.3.11. Regione determinata Wachau

(a) *Großlage:*

Frauenweingärten

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Burgberg	Katzengraben
Frauengrund	Kellerweingärten
Goldbügeln	Kiernberg
Gottschelle	Klein Gebirg
Höhlgraben	Mitterweg
Im Weingebirge	Neubergen

Niederpoigen
Schlucht
Setzberg
Silberbühel
Singerriedel

Spickenberg
Steiger
Stellenleiten
Tranthal

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Aggsbach
Aggsbach-Markt
Baumgarten
Bergern/Dunkelsteinerwald
Dürnstein
Eggendorf
Elsarn am Jauerling
Furth
Groisbach
Gut am Steg
Höbenbach
Joching
Köfering
Krustetten
Loiben
Mautern
Mauternbach
Mitterarnsdorf
Mühldorf

Oberarnsdorf
Oberbergern
Oberloiben
Rossatz-Rührsdorf
Schwallenbach
Spitz
St. Lorenz
St. Johann
St. Michael
Tiefenfucha
Unterbergern
Unterloiben
Vießling
Weißenkirchen/Wachau
Weißenkirchen
Willendorf
Willendorf in der Wachau
Wösendorf/Wachau

1.3.12. Regione determinata Weinviertel

(a) *Großlagen:*

Bisamberg-Kreuzenstein
Falkensteiner Hügelland
Matzner Hügel

Retzer Weinberge
Wolkersdorfer Hochleithen

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Adamsbergen
Altenberg
Altenbergen
Alter Kirchenried
Altes Gebirge
Altes Weingebirge
Am Berghundsleithen
Am Lehmim
Am Wagram
Antlasbergen
Antonibergen
Aschinger
Auberg
Auflangen
Bergen

Bergfeld
Birthaler
Bogenrain
Bruch
Bürsting
Detzenberg
Die alte Haider
Ekartsberg
Feigelbergen
Fochleiten
Freiberg
Freybergen
Fuchsberg
Fürstenbergen
Gaisberg

Galgenberg	Lange Ried
Gerichtsberg	Lange Vierteln
Geringen	Lange Weingärten
Goldberg	Leben
Goldbergen	Lehmfeld
Gollitschen	Leitenberge
Großbergen	Leithen
Grundern	Lichtenberg
Haad	Ließen
Haidberg	Lindau
Haiden	Lissen
Haspelberg	Martal
Hausberg	Maxendorf
Hauseingärten	Merkvierteln
Hausrucker	Mitterberge
Heiligengeister	Mühlweingärten
Hermannschachern	Neubergergen
Herrnberg	Neusätzen
Hinter der Kirchen	Nußberg
Hirschberg	Ölberg
Hochfeld	Ölbergen
Hochfeld	Platten
Hochstraß	Pöllitzern
Holzpoint	Preussenberg
Hundsbergen	Purgstall
Im Inneren Rain	Raschern
Im Potschallen	Reinthal
In Aichleiten	Reishübel
In den Hausweingärten	Retzer Winberge
In Hamert	Rieden um den Heldenberg
In Rothenpüllen	Rösel
In Sechsern	Rosenberg
In Trenken	Roseneck
Johannesbergen	Saazen
Jungbirgen	Sandbergen
Junge Frauenberge	Sandriegl
Jungherrn	Sätzen
Kalvarienberg	Sätzweingärten
Kapellenfeld	Sauenberg
Kirchbergen	Sauhaut
Kirchenberg	Saurüßeln
Kirchluß	Schachern
Kirchweinbergen	Schanz
Kogelberg	Schatz
Köhlberg	Schatzberg
Königsbergen	Schilling
Kreuten	Schmallissen
Lamstetten	Schmidatal

Schwarzerder
 Sechterbergen
 Silberberg
 Sommerleiten
 Sonnberg
 Sonnen
 Sonnleiten
 Steinberg
 Steinbergen
 Steinhübel
 Steinperz
 Stöckeln
 Stolleiten
 Strassfeld
 Stuffeln
 Tallusfeld

Veigelberg
 Vogelsinger
 Vordere Bergen
 Warthberg
 Weinried
 Weintalried
 Weisser Berg
 Zeiseln
 Zuckermantln
 Zuckermantel
 Zuckerschleh
 Züngel
 Zutrinken
 Zwickeln
 Zwiebelhab
 Zwiefänger

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Alberndorf im Pulkautal
 Alt Höflein
 Alt Ruppersdorf
 Altenmarkt im Thale
 Altenmarkt
 Altlichtenwarth
 Altmanns
 Ameis
 Amelsdorf
 Angern an der March
 Aschendorf
 Asparn an der Zaya
 Aspersdorf
 Atzelsdorf
 Au
 Auersthal
 Auggenthal
 Bad Pirawarth
 Baierdorf
 Bergau
 Bernhardsthal
 Bisamberg
 Blumenthal
 Bockfließ
 Bogenneusiedl
 Bösendürnbach
 Braunsdorf
 Breitenreich
 Breitenwaida
 Bruderndorf

Bullendorf
 Burgschleinitz
 Burgschleinitz-Kühning
 Deinzendorf
 Diepolz
 Dietersdorf
 Dietmannsdorf
 Dippersdorf
 Dobermannsdorf
 Drasenhofen
 Drösing
 Dürnkrot
 Dürnleis
 Ebendorf
 Ebenthal
 Ebersbrunn
 Ebersdorf an der Zaya
 Eggenburg
 Eggendorf am Walde
 Eggendorf
 Eibesbrunn
 Eibesthal
 Eichenbrunn
 Eichhorn
 Eitzersthal
 Engelhartstetten
 Engelsdorf
 Enzersdorf bei Staatz
 Enzersdorf im Thale
 Enzersfeld

Erdberg	Großreipersdorf
Erdpreß	Großrußbach
Ernstbrunn	Großstelzendorf
Etzmannsdorf	Großwetzdorf
Fahndorf	Grub an der March
Falkenstein	Grübern
Fallbach	Grund
Föllim	Gumping
Frättingsdorf	Guntersdorf
Frauentorf/Schmida	Guttenbrunn
Friebritz	Hadres
Füllersdorf	Hagenberg
Furth	Hagenbrunn
Gaindorf	Hagendorf
Gaisberg	Hanfthal
Gaiselberg	Hardegg
Gaisruck	Harmannsdorf
Garmanns	Harrersdorf
Gars am Kamp	Hart
Gartenbrunn	Haselbach
Gaubitsch	Haslach
Gauderndorf	Haugsdorf
Gaweinstal	Hausbrunn
Gebmanns	Hauskirchen
Geitzendorf	Hausleiten
Gettsdorf	Hautzendorf
Ginzersdorf	Heldenberg
Glaubendorf	Herrnbaumgarten
Gnadendorf	Herrnleis
Goggendorf	Herzogbirbaum
Goldgeben	Hetzmannsdorf
Göllersdorf	Hipples
Gösting	Höbersbrunn
Götzendorf	Hobersdorf
Grabern	Höbertsgrub
Grafenberg	Hochleithen
Grafensulz	Hofern
Großenbrunn	Hohenau an der March
Groß Ebersdorf	Hohenruppersdorf
Groß-Engersdorf	Hohenwarth
Groß-Inzersdorf	Hohenwarth-Mühlbach
Groß-Schweinbarth	Hollabrunn
Großharras	Hollenstein
Großkadolz	Hörersdorf
Großkrut	Horn
Großmeiseldorf	Hornsburg
Großmugl	Hüttendorf
Großnondorf	Immendorf

Inkersdorf	Leodagger
Jedenspeigen	Limberg
Jetzelsdorf	Loidesthal
Kalladorf	Loosdorf
Kammersdorf	Magersdorf
Karnabrunn	Maigen
Kattau	Mailberg
Katzelsdorf	Maisbirbaum
Kettlasbrunn	Maissau
Ketzelsdorf	Mallersbach
Kiblitz	Manhartsbrunn
Kirchstetten	Mannersdorf
Kleedorf	Marchegg
Klein Hadersdorf	Maria Roggendorf
Klein Riedenthal	Mariathal
Klein Haugsdorf	Martinsdorf
Klein-Harras	Matzelsdorf
Klein-Meiseldorf	Matzen
Klein-Reinprechtsdorf	Matzen-Raggendorf
Klein-Schweinbarth	Maustrenk
Kleinbaumgarten	Meiseldorf
Kleinebersdorf	Merkersdorf
Kleingersdorf	Michelstetten
Kleinhöflein	Minichhofen
Kleinkadolz	Missingdorf
Kleinkirchberg	Mistelbach
Kleinrötz	Mittergrabern
Kleinsierndorf	Mitterretzbach
Kleinstelzendorf	Mödring
Kleinstetteldorf	Mollmannsdorf
Kleinweikersdorf	Mörtersdorf
Kleinwetzdorf	Mühlbach a. M.
Kleinwilfersdorf	Münichthal
Klement	Naglern
Kollnbrunn	Nappersdorf-Kammersdorf
Königsbrunn	Neubau
Kottingneusiedl	Neudorf bei Staatz
Kotzendorf	Neuruppersdorf
Kreuttal	Neusiedl/Zaya
Kreuzstetten	Nexingin
Kronberg	Niederabsdorf
Kühnring	Niederfellabrunn
Laa an der Thaya	Niederhollabrunn
Ladendorf	Niederkreuzstetten
Langenzersdorf	Niederleis
Lanzendorf	Niederrußbach
Leitzersdorf	Niederschleinz
Leobendorf	Niedersulz

Nursch	Pirawarth
Oberdürnbach	Platt
Oberfellabrunn	Pleißling
Obergänsersdorf	Porrau
Obergrabern	Pottenhofen
Obergrub	Poysbrunn
Oberhautzentel	Poysdorf
Oberkreuzstetten	Pranhartsberg
Obermallebarn	Prinzendorf/Zaya
Obermarkersdorf	Prottes
Obernalb	Puch
Oberolberndorf	Pulkau
Oberparschenbrunn	Pürstendorf
Oberravelsbach	Putzing
Oberretzbach	Pyhra
Oberrohrbach	Rabensburg
Oberrußbach	Radlbrunn
Oberschoderlee	Raffelhof
Obersdorf	Rafing
Obersteinabrunn	Ragelsdorf
Oberstinkenbrunn	Raggendorf
Obersulz	Rannersdorf
Oberthern	Raschala
Oberzögersdorf	Ravelsbach
Obritz	Reikersdorf
Olbersdorf	Reinthal
Olgersdorf	Retz
Ollersdorf	Retz-Altstadt
Ottendorf	Retz-Stadt
Ottenthal	Retzbach
Paasdorf	Reyersdorf
Palterndorf	Riedenthal
Palterndorf/Dobermannsdorf	Ringelsdorf
Paltersdorf	Ringelsdorf-Niederabsdorf
Passauerhof	Ringendorf
Passendorf	Rodingersdorf
Patzenthal	Roggendorf
Patzmannsdorf	Rohrbach
Peigarten	Rohrendorf/Pulkau
Pellendorf	Ronthal
Pernersdorf	Röschitz
Pernhofen	Röschitzklein
Pettendorf	Roseldorf
Pfaffendorf	Rückersdorf
Pfaffstetten	Rußbach
Pfösing	Schalladorf
Pillersdorf	Schleinbach
Pillichsdorf	Schletz

Schönborn	Ulrichskirchen-Schleinbach
Schöngrabern	Ungerndorf
Schönkirchen	Unterdürnbach
Schönkirchen-Reyersdorf	Untergrub
Schrattenberg	Unterhautzenal
Schrattenthal	Untermallebn
Schrick	Untermarkersdorf
Seebarn	Unternalb
Seefeld	Unteralberndorf
Seefeld-Kadolz	Unterparschenbrunn
Seitzendorf-Wolfpassing	Unterretzbach
Senning	Unterrohrbach
Siebenhirten	Unterstinkenbrunn
Sierndorf	Unterthern
Sierndorf/March	Velm
Sigmundsherberg	Velm-Götzendorf
Simonsfeld	Viendorf
Sitzendorf an der Schmida	Waidendorf
Sitzenhart	Waitzendorf
Sonnberg	Waltersdorf
Sonndorf	Waltersdorf/March
Spannberg	Walterskirchen
St. Bernhard-Frauenhofen	Wartberg
St. Ulrich	Waschbach
Staatz	Watzelsdorf
Staatz-Kautzendorf	Weikendorf
Starnwörth	Wetzelsdorf
Steinabrunn	Wetzleinsdorf
Steinbrunn	Weyerburg
Steinebrunn	Wieselsfeld
Stetteldorf/Wagram	Wiesern
Stetten	Wildendürnbach
Stillfried	Wilfersdorf
Stockerau	Wilhelmsdorf
Stockern	Windisch-Baumgarten
Stoitzendorf	Windpassing
Straning	Wischathal
Stranzendorf	Wolfpassing an der Hochleithen
Streifing	Wolfpassing
Streitdorf	Wolfsbrunn
Stronsorf	Wolkersdorf/Weinviertel
Stützenhofen	Wollmannsberg
Sulz im Weinviertel	Wullersdorf
Suttenbrunn	Wultendorf
Tallesbrunn	Wulzeshofen
Traunfeld	Würnitz
Tresdorf	Zellerndorf
Ulrichskirchen	Zemling

Ziersdorf
Zissersdorf
Zistersdorf
Zlabern

Zogelsdorf
Zwentendorf
Zwingendorf

1.3.13. Regione determinata Südsteiermark

(a) *Großlagen:*

Sausal

Südsteirisches Rebenland

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Altenberg
Brudersegg
Burgstall
Czamilionberg/Kaltenegg
Eckberg
Eichberg
Einöd
Gauitsch
Graßnitzberg
Harrachegg
Hochgraßnitzberg
Karnenberg
Kittenberg
Königsberg
Kranachberg
Lubekogel
Mitteregg

Nußberg
Obegg
Päßnitzerberger Römerstein
Pfarrweingarten
Schloßberg
Sernauberg
Speisenberg
Steinriegl
Stermitzberg
Urlkogel
Wielitsch
Wilhelmshöhe
Witscheinberg
Witscheiner Herrenberg
Zieregg
Zoppelberg

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Aflenz an der Sulm
Altenbach
Altenberg
Arnfels
Berghausen
Brudersegg
Burgstall
Eckberg
Ehrenhausen
Eichberg-Arnfels
Eichberg-Trautenburg
Einöd
Empersdorf
Ewitsch
Flamberg
Fötschach
Gamlitz
Gauitsch
Glanz
Gleinstätten

Goldes
Göttling
Graßnitzberg
Greith
Großklein
Großwalz
Grottenhof
Grubtal
Hainsdorf/Schwarzautal
Hasendorf an der Mur
Heimschuh
Höch
Kaindorf an der Sulm
Kittenberg
Kitzeck im Sausal
Kogelberg
Kranach
Kranachberg
Labitschberg
Lang

Langaberg	Sausal-Kerschegg
Langegg	Schirka
Lebring - St. Margarethen	Schloßberg
Leibnitz	Schönberg
Leutschach	Schöneegg
Lieschen	Seggauberg
Maltschach	Sernau
Mattelsberg	Spielfeld
Mitteregg	St. Andrä i.S.
Muggenau	St. Andrä-Höch
Nestelbach	St. Johann im Saggautal
Nestelberg/Heimschuh	St. Nikolai im Sausal
Nestelberg/Großklein	St. Nikolai/Draßling
Neurath	St. Ulrich/Waasen
Obegg	Steinbach
Oberfahrenbach	Steingrub
Obergreith	Steinriegel
Oberhaag	Sulz
Oberlupitscheni	Sulztal an der Weinstraße
Obervogau	Tillmitsch
Ottenberg	Unterfahrenbach
Paratheregg	Untergreith
Petzles	Unterhaus
Pistorf	Untperlupitscheni
Pöbnitz	Vogau
Prarath	Wagna
Ratsch an der Weinstraße	Waldschach
Remschnigg	Weitendorf
Rettenbach	Wielitsch
Rettenberg	Wildon
Retznei	Wolfsberg/Schw.
Sausal	Zieregg

1.3.14. Regione determinata Weststeiermark

(a) *Großlagen:*

–

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Burgegg

Dittenberg

Guntschenberg

Hochgrail

St. Ulrich i. Gr.

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Aibl

Bad Gams

Deutschlandsberg

Frauental an der Laßnitz

Graz

Greisdorf

Groß St. Florian

Großradl

Gundersdorf

Hitzendorf

Holleneegg

Krottendorf

Lannach	St. Johann ob Hohenburg
Ligist	St. Peter i.S.
Limberg	Stainz
Marhof	Stallhofen
Mooskirchen	Straßgang
Pitschgau	Sulmeck-Greith
Preding	Unterbergla
Schwanberg	Unterfresen
Seiersberg	Weibling
St. Bartholomä	Wernersdorf
St. Martin i.S.	Wies
St. Stefan ob Stainz	

1.3.15. Regione determinata Südoststeiermark

- (a) *Großlagen:*
 Oststeirisches Hügelland Vulkanland
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
 Annaberg Reiting
 Buchberg Ringkogel
 Burgfeld Rosenberg
 Hofberg Saziani
 Hoferberg Schattauberg
 Hohenberg Schemming
 Hürtherberg Schloßkogel
 Kirchleiten Seindl
 Klöchberg Steintal
 Königsberg Stradenberg
 Prebendsdorfberg Sulzberg
 Rathenberg Weinberg
- (c) *Comuni o parti di comuni:*
 Aigen Breitenfeld/Rittschein
 Albersdorf-Prebuch Buch-Geiseldorf
 Allerheiligen bei Wildon Burgfeld
 Altenmarkt bei Fürstenfeld Dambach
 Altenmarkt bei Riegersburg Deutsch Goritz
 Aschau Deutsch Haseldorf
 Aschbach bei Fürstenfeld Dienersdorf
 Auersbach Dietersdorf am Gnasbach
 Aug-Radisch Dietersdorf
 Axbach Dirnbach
 Bad Waltersdorf Dörfl
 Bad Radkersburg Ebersdorf
 Bad Gleichenberg Edelsbach bei Feldbach
 Bairisch Kölldorf Edla
 Baumgarten bei Gnas Eichberg bei Hartmannsdorf
 Bierbaum am Auersbach Eichfeld
 Bierbaum Entschendorf am Ottersbach

Entschendorf	Hartmannsdorf
Etzersdorf-Rollsdorf	Haselbach
Fehring	Hatzendorf
Feldbach	Herrnberg
Fischa	Hinteregg
Fladnitz im Raabtal	Hirnsdorf
Flattendorf	Hochenegg
Floing	Hochstraden
Frannach	Hof bei Straden
Frösaugraben	Hofkirchen bei Hardegg
Frössauberg	Höflach
Frutten	Hofstätten
Frutten-Geißelsdorf	Hofstätten bei Deutsch
Fünffing bei Gleisdorf	Hohenbrugg
Fürstenfeld	Hohenkogl
Gabersdorf	Hopfau
Gamling	Ilz
Gersdorf an der Freistriz	Ilztal
Gießelsdorf	Jagerberg
Gleichenberg-Dorf	Jahrbach
Gleisdorf	Jamm
Glojach	Johnsdorf-Brunn
Gnaning	Jörgen
Gnas	Kaag
Gniebing	Kaibing
Goritz	Kainbach
Gosdorf	Lalch
Gossendorf	Kapfenstein
Grabersdorf	Karbach
Grasdorf	Kirchberg an der Raab
Greinbach	Klapping
Großhartmannsdorf	Kleegraben
Grössing	Kleinschlag
Großsteinbach	Klöch
Großwilfersdorf	Klöchberg
Grub	Kohlgraben
Gruisla	Kölddorf
Gschmaier	Kornberg bei Riegersburg
Gutenberg an der Raabklamm	Krennach
Gutendorf	Krobathen
Habegg	Kronnersdorf
Hainersdorf	Krottendorf
Haket	Krusdorf
Halbenrain	Kulm bei Weiz
Hart bei Graz	Laasen
Hartberg	Labuch
Hartberg-Umgebung	Landscha bei Weiz
Hartl	Laßnitzhöhe

Leitersdorf im Raabtal	Pischelsdorf in der Steiermark
Lembach bei Riegersburg	Plesch
Lödersdorf	Pöllau
Löffelbach	Pöllauberg
Loipersdorf bei Fürstenfeld	Pöltten
Lugitsch	Poppendorf
Maggau	Prebendorf
Magland	Pressguts
Mahrensdorf	Pridahof
Maierdorf	Puch bei Weiz
Maierhofen	Raabau
Markt Hartmannsdorf	Rabenwald
Marktl	Radersdorf
Merkendorf	Radkersburg Umgebung
Mettersdorf am Saßbach	Radochen
Mitterdorf an der Raab	Ragnitz
Mitterlabill	Raning
Mortantsch	Ratschendorf
Muggendorf	Reichendorf
Mühldorf bei Feldbach	Reigersberg
Mureck	Reith bei Hartmannsdorf
Murfeld	Rettenbach
Nägelsdorf	Riegersburg
Nestelbach im Ilztal	Ring
Neudau	Risola
Neudorf	Rittschein
Neusetz	Rohr an der Raab
Neustift	Rohr bei Hartberg
Nitscha	Rohrbach am Rosenberg
Oberdorf am Hohegg	Rohrbach bei Waltersdorf
Obergnas	Romatschachen
Oberkarla	Ruppersdorf
Oberklamm	Saaz
Oberspitz	Schachen am Römerbach
Obertiefenbach	Schölbings
Öd	Schönan
Ödgraben	Schöneegg bei Pöllau
Ödt	Schrötten bei Deutsch-Goritz
Ottendorf an der Rittschein	Schwabau
Penzendorf	Schwarzau im Schwarzautal
Perbersdorf bei St. Peter	Schweinz
Persdorf	Sebersdorf
Pertlstein	Siebing
Petersdorf	Siegersdorf bei Herberstein
Petzelsdorf	Sinabelkirchen
Pichla bei Radkersburg	Söchau
Pichla	Speltenbach
Pirsching am Traubenberg	St. Peter am Ottersbach

St. Johann bei Herberstein	Ungerdorf
St. Veit am Vogau	Unterauersbach
St. Kind	Unterbuch
St. Anna am Aigen	Unterfladnitz
St. Georgen an der Stiefing	Unterkarla
St. Johann in der Haide	Unterlamm
St. Margarethen an der Raab	Unterlaßnitz
St. Nikolai ob Draßling	Unterzirknitz
St. Marein bei Graz	Vockenberg
St. Magdalena am Lemberg	Wagerberg
St. Stefan im Rosental	Waldsberg
St. Lorenzen am Wechsel	Walkersdorf
Stadtbergen	Waltersdorf in der Oststeiermark
Stainz bei Straden	Waltra
Stang bei Hatzenndorf	Wassen am Berg
Staudach	Weinberg an der Raab
Stein	Weinberg
Stocking	Weinburg am Sassbach
Straden	Weißbach
Straß	Weiz
Stubenberg	Wetzelsdorf bei Jagerberg
Sulz bei Gleisdorf	Wieden
Sulzbach	Wiersdorf
Takern	Wilhelmsdorf
Tatzen	Wittmannsdorf
Tautendorf	Wolfgruben bei Gleisdorf
Tiefenbach bei Kaindorf	Zehensdorf
Tieschen	Zelting
Trautmannsdorf/Oststeiermark	Zerlach
Trössing	Ziegenberg
Übersbach	

1.3.16. Regione determinata Wien

- (a) *Großlagen:*
- | | |
|----------------|------------|
| Bisamberg-Wien | Kahlenberg |
| Georgenberg | Nußberg |
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
- | | |
|---------------|---------------|
| Altweingarten | Herrenholz |
| Auckenthal | Hochfeld |
| Bellevue | Jungenberg |
| Breiten | Jungherrn |
| Burgstall | Kuchelviertel |
| Falkenberg | Langteufel |
| Gabrissen | Magdalenenhof |
| Gallein | Mauer |
| Gebhardin | Mitterberg |
| Gernen | Oberlaa |

Preußen
Reisenberg
Rosengartl

Schenkenberg
Steinberg
Wiesthalen

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Dornbach
Grinzing
Groß Jedlersdorf
Heiligenstadt
Innere Stadt
Josefsdorf
Kahlenbergerdorf
Kalksburg
Liesing
Mauer

Neustift
Nußdorf
Ober Sievering
Oberlaa-Stadt
Ottakring
Pötzleinsdorf
Rodaun
Stammersdorf
Strebersdorf
Unter Sievering

1.3.17. Regione determinata Vorarlberg

(a) *Großlagen:*

–

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

–

(c) *Comuni:*

Bregenz

Röthis

1.3.18. Regione determinata Tirol

(a) *Großlagen:*

–

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

–

(c) *Comune:*

Zirl

2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

Burgenland
Niederösterreich
Steiermark

Tirol
Vorarlberg
Wien

B. Diciture tradizionali

Ausbruchwein
Auslese
Auslesewein
Beerenauslese
Beerenauslesewein
Bergwein

Eiswein
Heuriger
Kabinett
Kabinettwein
Landwein
Prädikatswein
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart
Spätlese
Spätlesewein
Strohwein
Sturm
Trockenbeerenauslese

B. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

I. Indicazioni geografiche

1. Cantoni

Zürich	Appenzell Innerrhoden
Bern/Berne	Appenzell Ausserrhoden
Luzern	St. Gallen
Uri	Graubünden
Schwyz	Aargau
Nidwalden	Thurgau
Glarus	Ticino
Fribourg/Freiburg	Vaud
Basel-Land	Valais/Wallis
Basel-Stadt	Neuchâtel
Solothurn	Genève
Schaffhausen	Jura

1.1. Zürich

1.1.1. Zürichsee

Erlenbach	Meilen
– Mariahalde	– Appenhalde
– Turmgut	– Chorherren
Herrliberg	Richterswil
– Schipfgut	Stäfa
Hombrechtikon	– Lattenberg
– Feldbach	– Sternenthalde
– Rosenberg	– Uerikon
– Trüllisberg	Thalwil
Küsnacht	Uetikon am See
Kilchberg	Wädenswil
Männedorf	Zollikon

1.1.2. Limmattal

Höngg	Oetwil an der Limmat
Oberengstringen	Weiningen

1.1.3. Züricher Unterland

Bachenbülach	– Schloss Teufen
Boppelsen	Glattfelden
Buchs	Hüntwangen
Bülach	Kloten
Dielsdorf	Lufingen
Eglisau	Niederhasli
Freienstein	Niederwenigen
– Teufen	Nürensdorf

Oberembrach
Otelfingen
Rafz
Regensberg
Regensdorf

Steinmaur
Wasterkingen
Wil
Winkel
Weiach

1.1.4. Weinland

Adlikon
Andelfingen
– Heiligberg
Benken
Berg am Irchel
Buch am Irchel
Dachsen
Dättlikon
Dinhard
Dorf
– Goldenberg
– Schloss Goldenberg
– Schwerzenberg
Elgg
Ellikon
Elsau
Flaach
– Worrenberg
Flurlingen
Henggart
Hettlingen
Humlikon
– Klosterberg

Kleinandelfingen
– Schiterberg
Marthalen
Neftenbach
– Wartberg
Ossingen
Pfunggen
Rheinau
Rickenbach
Seuzach
Stammheim
Trüllikon
– Rudolfingen
– Wildensbuch
Truttikon
Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen)
Volken
Waltalingen
– Schloss Schwandegg
– Schloss Giersberg
Wiesendangen
Wildensbuch
Winterthur-Wülflingen

1.2. Bern/Berne

Biel/Bienne
Erlach/Cerlier
Gampelen/Champion
Ins/Anet
Neuenstadt/La Neuveville
– Schafis/Chavannes
Ligerz/Gléresse
– Schemelz
Oberhofen

Sigriswil
Spiez
Tschugg
Tüscherz/Daucher
– Alfermée
Twann/Douane
– St. Petersinsel/Ile St-Pierre
Vignelz/Vigneule

1.3. Luzern

Aesch
Altwis
Dagmersellen
Ermensee

Gelfingen
Heidegg
Hitzkirch
Hohenrain

Horw
Meggen

Weggis

1.4. Uri

Bürglen

Flüelen

1.5. Schwyz

Altendorf
Küssnacht am Rigi
Leutschen

Wangen
Wollerau

1.6. Nidwalden

Stans

1.7. Glarus

Niederurnen

Glarus

1.8. Fribourg/Freiburg

Vully
– Nant
– Praz
– Sugiez

– Môtier
– Mur
Cheyres
Font

1.9. Basel-Land

Aesch
– Tschäpperli
Arisdorf
Arlesheim
Balstahl
– Klus
Biel-Benken
Binningen
Bottmingen
Buus
Ettingen
Itingen
Liestal

Maisprach
MuttENZ
Oberdorf
Pfeffingen
Pratteln
Reinach
Sissach
Tenniken
Therwil
Wintersingen
Ziefen
Zwingen

1.10. Basel-Stadt

Riehen

1.11. Solothurn

Buchegg
Dornach
Erlinsbach
Flüh

Hofstetten
Rodersdorf
Witterswil

1.12. Schaffhausen

Altdorf	– Heerenberg
Beringen	– Munot
Buchberg	– Rheinhalde
Buchegg	Schleitheim
Dörflingen	Siblingen
– Heerenberg	– Eisenhalde
Gächlingen	Stein am Rhein
Hallau	– Blaurock
Löhningen	– Chäferstei
Oberhallau	Thayngen
Osterfingen	Trasadingen
Rüdlingen	Wilchingen
Schaffhausen	

1.13. Appenzell Innerrhoden

Oberegg

1.14. Appenzell Ausserrhoden

Lutzenberg

1.15. St. Gallen

Altstätten	Mels
– Forst	Oberriet
Amden	Pfäfers
Au	Quinten
– Monstein	Rapperswil
Ragaz	Rebstein
– Freudenberg	Rheineck
Balgach	Rorschacherberg
Berneck	Sargans
– Pfauenhalde	Sax
– Rosenberg	Sevelen
Bronchhofen	St. Margrethen
Eichberg	Thal
Flums	– Buchberg
Frümsen	Tscherlach
Grabs	Walenstadt
– Werdenberg	Wartau
Heerbrugg	Weesen
Jona	Werdenberg
Marbach	Wil

1.16. Graubünden

Bonaduz	Chur
Cama	Domat/Ems

Felsberg
Fläsch
Grono
Igis
Jenins
Leggia
Maienfeld
– St. Luzisteig

Malans
Mesolcina
Monticello
Roveredo
San Vittore
Verdabbio
Zizers

1.17. Aargau

Auenstein
Baden
Bergdietikon
– Herrenberg
Biberstein
Birmenstorf
Böttstein
Bözen
Bremgarten
– Stadtreben
Döttingen
Effingen
Egliswil
Elfingen
Endingen
Ennetbaden
– Goldwand
Erlinsbach
Frick
Gansingen
Gebensdorf
Gipf-Oberfrick
Habsburg
Herznach
Hornussen
– Stiftshalde
Hottwil
Kaisten
Kirchdorf
Klingnau
Küttigen
Lengnau
Lenzburg
– Goffersberg
– Burghalden
Magden
Mandach

Meisterschwanden
Mettau
Möriken
Muri
Niederrohrdorf
Oberflachs
Oberhof
Oberhofen
Obermumpf
Oberrohrdorf
Oeschgen
Remigen
Rüfnach
– Bödeler
– Rütiberg
Schaffisheim
Schinznach
Schneisingen
Seengen
– Berstenberg
– Wessenberg
Steinbruck
Spreitenbach
Sulz
Tegerfelden
Thalheim
Ueken
Unterkunkhofen
Untersiggenthal
Villigen
– Schlossberg
– Steinbrüchler
Villnachern
Wallenbach
Wettingen
Wil
Wildeggen

Wittnau
Würenlingen
Würenlos

Zeiningen
Zufikon

1.18. Thurgau

1.18.1. Produktionszone I

Diessenhofen
– St. Katharinental
Frauenfeld
– Guggenhürli
– Holderberg
Herdern
– Kalchrain
– Schloss Herdern
Hüttwilen
– Guggenhüsli
– Stadtschryber
Niederneuenforn
– Trottenhalde
– Landvogt
– Chrachenfels

Nussbaumen
– St. Anna-Oelenberg
– Chindsruet-Chardüsler
Oberneuenforn
– Farhof
– Burghof
Schlattingen
– Herrenberg
Stettfurt
– Schloss Sonnenberg
– Sonnenberg
Uesslingen
– Steigässli
Warth
– Karthause Ittingen

1.18.2. Produktionszone II

Amlikon
Amriswil
Buchackern
Götighofen
– Buchenhalde
– Hohenfels
Griesenberg
Hessenreuti
Märstetten
– Ottenberg

Sulgen
– Schützenhalde
Weinfeldern
– Bachtobel
– Scherbengut
– Schloss Bachtobel
Schmälzler
Straussberg
Sunnhalde
Thurgut

1.18.3. Produktionszone III

Berlingen
Ermatingen
Eschenz
– Freudenfels
Fruthwilen

Mammern
Mannenbach
Salenstein
– Arenenberg
Steckborn

1.19. Ticino

1.19.1. Bellinzona

Arbedo-Castione
Bellinzona
Cadenazzo

Camorino
Giubiasco
Gnosca

Gorduno	Pianezzo
Gudo	Preonzo
Lumino	Robasacco
Medeglia	Sant'Antonino
Moleno	Sementina
Monte Carasso	

1.19.2. Blenio

Corzoneso	Ponto Valentino
Dongio	Semione
Malvaglia	

1.19.3. Leventina

Anzonico	Personico
Bodio	Pollegio
Giornico	

1.19.4. Locarno

Ascona	Loco
Auressio	Losone
Berzona	Magadino
Borgnone	Mergoscia
Brione s/Minusio	Minusio
Brissago	Mosogno
Caviano	Muralto
Cavigliano	Orselina
Contone	Piazzogna
Corippo	Ronco s/Ascona
Cugnasco	San Nazzaro
Gerra Gambarogno	S. Abbondio
Gerra Verzasca	Tegna
Gordola	Tenero-Contra
Intragna	Verscio
Lavertezzo	Vira Gambarogno
Locarno	Vogorno

1.19.5. Lugano

Agno	Bissone
Agra	Bosco Luganese
Aranno	Breganzona
Arogno	Brusino Arsizio
Astano	Cademario
Barbengo	Cadempino
Bedano	Cadro
Bedigliora	Cagiallo
Bioggio	Camignolo
Bironico	Canobbio

Carabbia	Morcote
Carabietta	Muzzano
Carona	Neggio
Caslano	Novaggio
Cimo	Origlio
Comano	Pambio-Noranco
Croglio	Paradiso
Cureggia	Pazallo
Cureglia	Ponte Capriasca
Curio	Porza
Davesco Soragno	Pregassona
Gentilino	Pura
Grancia	Rivera
Gravesano	Roveredo
Iseo	Rovio
Lamone	Sala Capriasca
Lopagno	Savosa
Lugaggia	Sessa
Lugano	Sigirino
Magliaso	Sonvico
Manno	Sorengo
Maroggia	Tesserete
Massagno	Torricella-Taverne
Melano	Vaglio
Melide	Vernate
Mezzovico-Vira	Vezia
Migliaglia	Vico Morcote
Montagnola	Viganello
Monteggio	Villa Luganese

1.19.6. Mendrisio

Arzo	Mendrisio
Balerna	Meride
Besazio	Monte
Bruzella	Morbio Inferiore
Caneggio	Morbio Superiore
Capolago	Novazzano
Casima	Rancate
Castel San Pietro	Riva San Vitale
Chiasso	Salorino
Chiasso-Pedrinato	Stabio
Coldrerio	Tremona
Genestrerio	Vacallo
Ligornetto	

1.19.7. Riviera

Biasca	Iragna
Claro	Lodrino
Cresciano	Osogna

1.19.8. Valle Maggia

Aurigeno	Gordevio
Avegno	Lodano
Cavergno	Maggia
Cevio	Moghegno
Giumaglio	Someo

1.20. Vaud

1.20.1. Région est de Lausanne

Aigle	– Savuit
Belmont- sur-Lausanne	Montreux
Bex	Ollon
Blonay	Paudex
Calamin	Puidoux
Chardonne	Pully
– Cure d' Attalens	Riex
Chexbres	Rivaz
Corbeyrier	Roche
Corseaux	St-Légier-La Chiésaz
Corsier-sur-Vevey	St-Saphorin
Cully	– Burignion
Dezaley	– Faverges
Dezaley-Marsens	Treytorrens
Epesses	Vevey
Grandvaux	Veytaux
Jongny	Villeneuve
La Tour-de-Peilz	Villette
Lavey-Morcles	– Châtelard
Lutry	Yvorne

1.20.2. Région ouest de Lausanne

Aclens	Buchillon
Allaman	Bursinel
Arnex-sur-Nyon	Bursins
Arzier	Bussigny-près-Lausanne
Aubonne	Bussy-Chardonney
Begnins	Chigny
Bogis-Bossey	Clarmont
Borex	Coinsins
Bougy-Villars	Colombier
Bremblens	Commugny

Coppet	Monnaz
Crans-près-Céligny	Mont-sur-Rolle
Crassier	Morges
Crissier	Nyon
Denes	Perroy
Denges	Prangins
Duillier	Préverenges
Dully	Prilly
Echandens	Reverolle
Echichens	Rolle
Ecublens	Romanel-sur-Morges
Essertines-sur-Rolle	Saint-Livres
Etoy	Saint-Prex
Eysins	Signy-Avenex
Féchy	St-Saphorin-sur-Morges
Founex	Tannay
Genolier	Tartegnin
Gilly	Saint-Sulpice
Givrins	Tolochenaz
Gollion	Trélex
Gland	Vaux-sur-Morges
Grens	Vich
Lavigny	Villars-Sainte-Croix
Lonay	Villars-sous-Yens
Luins	Vinzel
– Château de Luins	Vufflens-la-Ville
Lully	Vufflens-le-Château
Lussy-sur-Morges	Vullierens
Mex	Yens
Mies	

1.20.3. Côtes-de-l'Orbe

Agiez	Method
Arnex-sur-Orbe	Montcherand
Baulmes	Orbe
Bavois	Orny
Belmont-sur-Yverdon	Pompaples
Chamblon	Rances
Champvent	Suscévoz
Chavornay	Treycovagnes
Corcelles-sur-Chavornay	Valeyres-sous-Rances
Eclépens	Villars-sous-Champvent
Essert-sous-Champvent	Yvonand
La Sarraz	

1.20.4. Nord vaudois

Bonvillars	Grandson
Concise	Montagny-près-Yverdon
Corcelles-près-Concise	Novalles
Fiez	Onnens
Fontaines-sur-Grandson	Valeyres-sous-Montagny

1.20.5. Vully

Bellerive	Montmagny
Chabrey	Mur
Champmartin	Vallamand
Constantine	Villars-le-Grand

1.21. Valais/Wallis

Agarn	– Champlan
Ardon	– Molignon
Ausserberg	– Le Mont
Ayent	– Saint Raphaël
– Signèse	Grône
Baltschieder	Hohtenn
Bovernier	Lalden
Bratsch	Lens
Brig/Brigue	– Flanthey
Chablais	– Saint-Clément
Chalais	– Vaas
Chamoson	Leytron
– Ravanay	– Grand-Brûlé
– Saint Pierre-de-Clage	– Montagnon
– Trémazières	– Montiboux
Charrat	– Ravanay
Chermignon	Leuk/Loèche
– Ollon	– Lichten
Chippis	Martigny
Collombey-Muraz	– Coquempey
Collonges	Martigny-Combe
Conthey	– Plan Cerisier
Dorénaz	Miège
Eggerberg	Montana
Embd	– Corin
Ergisch	Monthey
Evionnaz	Nax
Fully	Nendaz
– Beudon	Niedergesteln
– Branson	Port-Valais
– Châtaignier	– Les Evouettes
Gampel	Randogne
Grimisuat	– Loc

Raron/Rarogne	– Le Mont
Riddes	– Mont d'Or
Saillon	– Montorge
Saint-Léonard	– Pagane
Saint-Maurice	– Uvrier
Salgesch/Salquenen	Stalden
Salins	Staldenried
Saxon	Steg
Savièse	Troistorrents
– Diolly	Turtmann/Tourtemagne
Sierre	Varen/Varone
– Champsabé	Venthône
– Crétaflan	– Anchette
– Géronde	– Darnonaz
– Goubing	Vernamiège
– Granges	Vétroz
– La Millière	– Balavaud
– Muraz	– Magnot
– Noës	Veyras
Sion	– Bernune
– Batassé	Muzot
– Bramois	Ravyre
– Châteauneuf	Vernayaz
– Châtroz	Vex
– Clavoz	Vionnaz
– Corbassière	Visp/Viège
– La Folie	Visperterminen
– Lentine	Vollèges
– Maragnenaz	Vouvry
– Mollignon	Zeneggen

1.22. Neuchâtel

Auvernier	Gorgier
Bevaix	Hauterive
Bôle	Le Landeron
Boudry	Neuchâtel
Colombier	– Champréveyres
Corcelles	– La Coudre
Cormondrèche	Peseux
Cornaux	Saint-Aubin
Cortailod	Saint-Blaise
Cressier	Vaumarcus
Fresens	

1.23. Genève

Aire-la-Ville	Avully
Anières	Avusy

Bardonnex	Jussy
– Charrot	Laconnex
– Landecy	Meinier
Bellevue	– Le Carre
Bernex	Meyrin
– Lully	Perly-Certoux
Cartigny	Plans-les-Ouates
Céligny ou Côte Céligny	Presinge
Chancy	Puplinges
Choulex	Russin
Collex-Bossy	Satigny
Collonge-Bellerive	– Bourdigny
Cologny	– Chouilly
Confignon	– Peissy
Corsier	Soral
Dardagny	Troinex
– Essertines	Vandoeuvres
Genthod	Vernier
Gy	Veyrier
Hermance	

1.24. Jura

Buix	Soyhières
------	-----------

II. Diciture tradizionali svizzere

Appellation d'origine	La Gerle
Appellation d'origine contrôlée	Landwein
Attestierter Winzerwy	Nostrano
Bondola	Perdrix Blanche
Clos	Perlan
Cru	Premier Cru
Denominazione di origine	Salvagnin
Denominazione di origine controllata	Schiller
Dôle	Terravin
Dorin	Ursprungsbezeichnung
Fendant	Vin de pays
Goron	Vinatura
Grand Cru	VITI
Kontrollierte Ursprungsbezeichnung	Winzerwy

relativa agli articoli 6 e 25

I. La protezione delle denominazioni di cui all'articolo 6 dell'Allegato non impedisce l'uso dei seguenti nomi di varietà di vite per vini originari della Svizzera, a condizione che siano utilizzati conformemente alla legislazione svizzera e in combinazione con una denominazione geografica che indichi chiaramente l'origine del vino:

- Ermitage/Hermitage
- Johannisberg

II. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del presente Allegato relative alla protezione delle denominazioni tradizionali, e in attesa che la Svizzera adotti, entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, le disposizioni regolamentari necessarie per definire i nomi sotto elencati affinché essi possano beneficiare di una protezione in quanto diciture tradizionali ai sensi del titolo II del presente Allegato, tali nomi possono essere utilizzati per designare e presentare vini originari della Svizzera, a condizione che siano commercializzati al di fuori del territorio della Comunità:

- Auslese
- Beerenauslese
- Beerli
- Beerliwein
- Eiswein
- Gletscherwein
- Oeil de Perdrix
- Sélection de grain noble
- Spätlese
- Strohwein
- Süssdruck
- Trockenbeerenauslese
- Vendange tardive
- Vendemmia tardiva
- Vin de gelée
- Vin des Glaciers
- Vin de paille
- Vin doux naturel
- Weissherbst

Tuttavia, conformemente all'Allegato I del regolamento (CEE) n. 3201/90, i nomi «Auslese», «Beerliwein» e «Spätlese» possono essere utilizzati per la commercializzazione nella Comunità.

III. Conformemente all'articolo 25, lettera b), e fatte salve disposizioni particolari applicabili al regime dei documenti che scortano il trasporto, l'Allegato non è applicabile ai prodotti vitivinicoli:

- a) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;
- b) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;
- c) compresi tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;
- d) importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;
- e) destinati alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importati nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
- f) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

Art. 1

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

Art. 2

Il presente Allegato si applica ai prodotti seguenti:

- a) bevande spiritose, quali definite,
 - per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1576/89, modificato da ultimo dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica austriaca, della Repubblica finlandese e del Regno di Svezia,
 - per la Svizzera, dal capitolo 39 dell'ordinanza sulle derrate alimentari, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 303)

e classificati sotto il codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci;

- b) vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, in seguito denominati «bevande aromatizzate», quali definiti,
 - per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1601/91, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96,
 - per la Svizzera, dal capitolo 39 dell'ordinanza sulle derrate alimentari, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 303)

e classificate sotto i codici 2205 e 2206 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

Art. 3

Ai fini del presente Allegato, si intende per:

- a) «bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura nelle appendici 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte;
- b) «bevanda aromatizzata originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda aromatizzata che figura nelle appendici 3 e 4, elaborata sul territorio della suddetta Parte;
- c) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate,

sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;

- d) «etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- e) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- f) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

Art. 4

1. Sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 1;
- b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 2;
- c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 3;
- d) per quanto riguarda le bevande aromatizzate originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 4.

2. A norma del regolamento (CEE) n. 1576/89, e nonostante l'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), secondo comma dello stesso regolamento, la denominazione «marc» o «acquavite di vinaccia» può essere sostituita dalla denominazione «Grappa» per le bevande spiritose prodotte nelle regioni svizzere di lingua italiana, con uve ottenute in tali regioni, elencate nell'appendice 2.

Art. 5

1. In Svizzera, le denominazioni comunitarie protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.

2. Nella Comunità, le denominazioni svizzere protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Svizzera a cui si applicano.

3. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi, di cui all'Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso Accordo ADPIC), le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose o le bevande aromatizzate originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l'impiego di una denominazione per designare bevande spiritose o bevande aromatizzate non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

4. Le Parti non rifiuteranno di accordare la protezione prevista dal presente articolo nelle circostanze specificate all'articolo 24, paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo ADPIC.

Art. 6

La protezione di cui all'articolo 5 si applica anche se la vera origine della bevanda spiritosa o della bevanda aromatizzata è indicata, ovvero se la denominazione è utilizzata in una traduzione o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

Art. 7

In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose o per le bevande aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

Art. 8

Le disposizioni del presente Accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

Art. 9

Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell'altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

Art. 10

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose o di bevande aromatizzate originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una

Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata originaria dell'altra Parte.

Art. 11

Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dal presente Accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell'altra Parte.

Art. 12

Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o di una bevanda aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente Accordo, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

Art. 13

Il presente Allegato non si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate:

- a) in transito sul territorio di una delle Parti, o
- b) originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi, secondo le seguenti modalità:
 - aa) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;
 - bb) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;
 - cc) comprese tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;
 - dd) importate per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;
 - ee) destinate alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
 - ff) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Art. 14

1. Ciascuna delle Parti designa gli organismi responsabili per il controllo dell'applicazione del presente Allegato.

2. Le Parti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente Allegato. Detti organismi collaborano strettamente e direttamente.

Art. 15

1. Se uno degli organismi di cui all'articolo 14 ha motivo di sospettare che:

- a) una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata di cui all'articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra la Svizzera e la Comunità, non rispetta le disposizioni del presente Allegato o la legislazione comunitaria o svizzera applicabile al settore delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, e
- b) tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali,

l'organismo in questione ne informa immediatamente la Commissione e l'organismo o gli organismi competenti dell'altra Parte.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell'indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata di cui trattasi:

- a) il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata;
- b) la composizione di tale bevanda;
- c) la designazione e la presentazione;
- d) la natura dell'infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

Art. 16

1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente Allegato.

2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l'adozione delle misure in parola.

4. Se, in seguito alla consultazione di cui al paragrafo 1, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l'applicazione del presente Allegato.

Art. 17

1. Il gruppo di lavoro «bevande spiritose», denominato in appresso "gruppo di lavoro", istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, si riunisce a richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all'applicazione dell'Accordo, a turno nella Comunità e in Svizzera.

2. Il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione derivante dall'applicazione del presente Allegato. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni al Comitato per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Allegato.

Art. 18

Qualora la legislazione di una delle Parti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano nelle appendici del presente Allegato, l'inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

Art. 19

1. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate che al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dal presente Allegato, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate contemplate nel presente Allegato non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine sin dall'entrata in vigore del presente Allegato.

2. Salvo decisione contraria del Comitato, la commercializzazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente Accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Accordo, può continuare fino a esaurimento delle scorte.

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità

1. Rum

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane

(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione «tradizionale»)

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2. a) Whisky

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni «malt» o «grain»)

b) Whiskey

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione «Pot Still»)

3. Bevande spiritose di cereali

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4. Acquavite di vino

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

Queste denominazioni possono essere completate dalle seguenti indicazioni:

- Fine
- Grande Fine Champagne
- Grande Champagne
- Petite Fine Champagne
- Fine Champagne
- Borderies
- Fins Bois
- Bons Bois

Fine Bordeaux
Armagnac
Bas-Armagnac
Haut-Armagnac
Ténarèse
Eau-de-vie de vin de la Marne
Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine
Eau-de-vie de vin de Bourgogne
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey
Eau-de-vie de vin de Savoie
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône
Eau-de-vie de vin originaire de Provence
Faugères ou eau-de-vie de Faugères
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc
Aguardente do Minho
Aguardente do Douro
Aguardente da Beira Interior
Aguardente da Bairrada
Aguardente do Oeste
Aguardente do Ribatejo
Aguardente do Alentejo
Aguardente do Algarve

5. Brandy

Brandy de Jerez
Brandy del Penedés
Brandy italiano
Brandy Αττικής/Brandy d'Attique
Brandy Πελονησου/Brandy du Péloponèse
Brandy Κεντρική Ελλάδος/Brandy de Grèce centrale
Deutscher Weinbrand
Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein

6. Acquavite di vinaccia

Eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne
Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine
Eau-de-vie de marc de Bourgogne
Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de marc originaire de Bugey
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie
Marc de Bourgogne
Marc de Savoie
Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône
Eau-de-vie de marc originaire de Provence
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc
Marc d'Alsace Gewürztraminer
Marc de Lorraine
Bagaceira do Minho
Bagaceira do Douro
Bagaceira da Beira Interior
Bagaceira da Bairrada
Bagaceira do Oeste
Bagaceira do Ribatejo
Bagaceiro do Alentejo
Bagaceira do Algarve
Orujo gallego
Grappa
Grappa di Barolo
Grappa piemontese o del Piemonte
Grappa lombarda o di Lombardia
Grappa trentina o del Trentino
Grappa friulana o del Friuli
Grappa veneta o del Veneto
Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige
Τσικουδία Κρήτης/Tsikoudia di Creta
Τσιπουρο Μακεδονίας/Tsipouro della Macedonia
Τσιπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro della Tessaglia
Τσιπουρο Τυρνάβου/Tsipouro di Tirnabos
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

7. Acquavite di frutta

Schwarzwälder Kirschwasser
Schwarzwälder Himbeergeist
Schwarzwälder Mirabellenwasser
Schwarzwälder Williamsbirne
Schwarzwälder Zwetschgenwasser
Fränkisches Zwetschgenwasser
Fränkisches Kirschwasser
Fränkischer Obstler
Mirabelle de Lorraine
Kirsch d'Alsace
Quetsch d'Alsace
Framboise d'Alsace
Mirabelle d'Alsace
Kirsch de Fougerolles
Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige
Südtiroler Aprikot o Südtiroler
Marille/Aprikot dell'Alto Adige o Marille dell'Alto Adige

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige
Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige
Williams friulano o del Friuli
Sliwovitz del Veneto
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige
Distillato di mele trentino o del Trentino
Williams trentino o del Trentino
Sliwovitz trentino o del Trentino
Aprikot trentino o del Trentino
Medronheira do Algarve
Medronheira do Buçaco
Kirsch o Kirschwasser Friulano
Kirsch o Kirschwasser Trentino
Kirsch o Kirschwasser Veneto
Aguardente de pèra da Lousa
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise
Wachauer Marillenbrand

8. Acquavite di sidro di mele e sidro di pere

Calvados du Pays d'Auge
Calvados
Eau-de-vie de cidre de Bretagne
Eau-de-vie de poiré de Bretagne
Eau-de-vie de cidre de Normandie
Eau-de-vie de poiré de Normandie
Eau-de-vie de cidre du Maine
Aguardiente de sidra de Asturias
Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Acquavite di genziana

Bayerischer Gebirgsenzian
Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige
Genziana trentina o del Trentino

10. Bevande spiritose di frutta

Pacharán
Pacharán navarro

11. Bevande spiritose al ginepro

Ostfriesischer Korngenever
Genièvre Flandre Artois
Hasseltse jenever
Balegemse jenever
Péket de Wallonie
Steinhäger
Plymouth Gin
Gin de Mahón

12. Bevande spiritose al carvi

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. Bevande spiritose all'anice

Anis español
Évoca anisada
Cazalla
Chinchón
Ojén
Rute
Ouzo/ Ουζο

14. Liquori

Berliner Kümmel
Hamburger Kümmel
Münchener Kümmel
Chiemseer Klosterlikör
Bayerischer Kräuterlikör
Cassis de Dijon
Cassis de Beaufort
Irish Cream
Palo de Mallorca
Gininha portuguesa
Licor de Singevergs
Benediktbeurer Klosterlikör
Ettaler Klosterlikör
Ratafia de Champagne
Ratafia catalana
Anis portuguès
Finnish berry/fruit liqueur
Grossglockner Alpenbitter
Marizzeller Magenlikör
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör
Jägertee, Jagertee, Jagatee

15. Bevande spiritose

Pommeau de Bretagne
Pommeau du Maine
Pommeau de Normandie
Svensk Punsch/Swedish Punsch

16. Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera

Acquavite di vino

Eau-de-vie de vin du Valais

Brandy du Valais

Acquavite di vinaccia

Baselbieter Marc

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Grappa della Val Calanca

Grappa della Val Bregaglia

Grappa della Val Mesolcina

Grappa della Valle di Poschiavo

Marc d'Auvernier

Marc de Dôle du Valais

Acquavite di frutta

Aargauer Bure Kirsch

Abricot du Valais

Abricotine du Valais

Baselbieterkirsch

Baselbieter Zwetschgenwasser

Bernbieter Kirsch

Bernbieter Mirabellen

Bernbieter Zwetschgenwasser

Bérudges de Cornaux

Canada du Valais

Coing d'Ajoie

Coing du Valais

Damassine d'Ajoie

Damassine de la Baroche

Emmentaler Kirsch

Framboise du Valais

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Golden du Valais

Gravenstein du Valais

Kirsch d'Ajoie

Kirsch de la Béroche

Kirsch du Valais

Kirsch suisse

Luzerner Kirsch

Luzerner Zwetschgenwasser

Mirabelle d'Ajoie
Mirabelle du Valais
Poire d'Ajoie
Poire d'Orange de la Baroche
Pomme d'Ajoie
Pomme du Valais
Prune d'Ajoie
Prune du Valais
Prune impériale de la Baroche
Pruneau du Valais
Rigi Kirsch
Seeländer Pflümliwasser
Urschwytzerkirsch
Williams du Valais
Zuger Kirsch

Acquavite di sidro di mele e sidro di pere

Bernbieter Birnenbrand
Freiämter Theilerbirnenbrand
Luzerner Birnenträsch
Luzerner Theilerbirnenbrand

Acquavite di genziana

Gentiane du Jura

Bevande spiritose al ginepro

Genièvre du Jura

Liquori

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur
Bernbieter Griottes Liqueur
Bernbieter Kirschen Liqueur
Liqueur de poires Williams du Valais
Liqueur d'abricot du Valais
Liqueur de framboise du Valais

Acquaviti di erbe (bevande spiritose)

Bernbieter Kräuterbitter
Eau-de-vie d'herbes du Jura
Eau-de-vie d'herbes du Valais
Genépi du Valais
Gotthard Kräuterbrand
Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)
Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Altre

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais

**Denominazioni protette per le bevande aromatizzate
originarie della Comunità**

Clarea

Sangría

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

**Denominazioni protette per le bevande aromatizzate
originarie della Svizzera**

Nessuna

relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Art. 1 Oggetto

Fatti salvi i loro obblighi relativi ai prodotti non provenienti dal territorio delle Parti e ferme restando le altre disposizioni legislative in vigore, le Parti s'impegnano, su una base di non discriminazione e di reciprocità, a favorire il commercio dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

Art. 2 Campo d'applicazione

1. Il presente Allegato si applica ai prodotti vegetali e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

2. Le Parti s'impegnano ad estendere il campo d'applicazione del presente Allegato agli animali, ai prodotti animali e ai prodotti alimentari contenenti ingredienti di origine animale, dopo aver adottato le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia. Tale estensione del campo di applicazione dell'Allegato potrà essere decisa dal Comitato previa constatazione di equivalenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, e mediante modifica dell'appendice 1, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8.

Art. 3 Principio dell'equivalenza

1. Le Parti riconoscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1 del presente Allegato sono equivalenti. Le Parti possono convenire di escludere dal regime di equivalenza alcuni aspetti o alcuni prodotti. Essi lo specificano nell'appendice 1.

2. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire che le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti specificamente i prodotti di cui all'articolo 2 si evolvano in maniera equivalente.

Art. 4 Libera circolazione dei prodotti biologici

Ogni Parte adotta, secondo le apposite procedure interne in materia, i provvedimenti necessari a consentire l'importazione e l'immissione in commercio dei prodotti di cui all'articolo 2 che soddisfano le disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte menzionate nell'appendice 1.

Art. 5 Etichettatura

1. Allo scopo di istituire regimi che consentano di evitare la rietichettatura dei prodotti biologici previsti dal presente Allegato, le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire, nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari,

- la salvaguardia degli stessi termini nelle loro varie lingue ufficiali per designare i prodotti biologici;
- l'uso degli stessi termini obbligatori per le dichiarazioni che figurano sull'etichetta dei prodotti conformi a condizioni equivalenti.

2. Ogni Parte può prescrivere che i prodotti importati in provenienza dall'altra Parte rispettino i requisiti in materia di etichettatura previsti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

Art. 6 Paesi terzi

1. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l'equivalenza dei regimi d'importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da paesi terzi.

2. Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei paesi terzi, le Parti si consultano prima di riconoscere un paese terzo e di inserirlo nell'elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 7 Scambio d'informazioni

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti e gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le seguenti informazioni:

- l'elenco delle autorità competenti e degli organismi incaricati delle ispezioni con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili;
- l'elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l'importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da un paese terzo;
- le irregolarità o le violazioni constatate per quanto riguarda le disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10^{bis}, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Art. 8 Gruppo di lavoro per i prodotti biologici

1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, di seguito denominato «il gruppo di lavoro», istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, procede all'esame di ogni questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. In particolare, ad esso compete:

- verificare l'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in vista del loro inserimento nell'appendice 1;
- raccomandare al Comitato, se necessario, l'introduzione nell'appendice 2 del presente Allegato delle modalità di applicazione necessarie a garantire un'attuazione coerente delle disposizioni legislative e regolamentari contemplate dal presente Allegato nei rispettivi territori delle Parti;
- raccomandare al Comitato l'estensione del campo di applicazione del presente Allegato ad altri prodotti oltre a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Art. 9 Misure di salvaguardia

1. Laddove qualsiasi indugio possa arrecare un pregiudizio difficile da riparare, possono essere adottate misure provvisorie di salvaguardia senza consultazioni preliminari, a condizione che, immediatamente dopo l'adozione di tali misure, siano avviate consultazioni.

2. Se nell'ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 1 le Parti non riescono a raggiungere un accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o adottato le misure di cui al paragrafo 1 può prendere le misure cautelari appropriate in modo da consentire l'applicazione del presente Allegato.

Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea

- Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/98 della Commissione, del 4 settembre 1998 (GU L 247 del 5.9.1998, pag. 6).
- Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1367/98 della Commissione (GU L 185 del 30.6.1998, pag. 11).
- Regolamento (CEE) n. 3457/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, recante modalità di esecuzione concernenti il certificato di controllo previsto per le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 350 dell'1.12.1992, pag. 56).
- Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'Allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 di detto regolamento (GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 345/97 della Commissione (GU L 58 del 27.2.1997, pag. 38).

Disposizioni regolamentari applicabili in Svizzera

Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull'agricoltura biologica), modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 399).

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 292).

Esclusione dal regime di equivalenza

Prodotti svizzeri a base di componenti prodotte nel quadro della riconversione all'agricoltura biologica.

Modalità di applicazione

- nessuna

relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente Allegato si applica agli ortofrutticoli destinati ad essere consumati freschi, per i quali la Comunità ha fissato norme di commercializzazione in base al regolamento (CE) n. 2200/96, esclusi gli agrumi.

Art. 2 Oggetto

1. I prodotti di cui all'articolo 1 originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportati dalla Svizzera nella Comunità corredati del certificato di controllo di cui all'articolo 3, non sono soggetti, all'interno della Comunità, a un controllo di conformità alle norme prima di essere introdotti nel territorio doganale della Comunità.

2. L'Ufficio federale dell'agricoltura viene accettato come autorità responsabile dei controlli di conformità alle norme comunitarie o alle norme equivalenti per i prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità. A tal fine, l'Ufficio federale dell'agricoltura può incaricare gli organismi di controllo menzionati in appendice di effettuare i controlli di conformità secondo la seguente procedura:

- l'Ufficio federale dell'agricoltura notifica gli organismi designati alla Commissione europea;
- gli organismi di controllo rilasciano il certificato di cui all'articolo 3;
- gli organismi designati devono disporre di controllori con una formazione riconosciuta dall'Ufficio federale dell'agricoltura, del materiale e degli impianti necessari per le verifiche e le analisi richieste dal controllo e di apparecchiature adeguate per la trasmissione delle informazioni.

3. Se la Svizzera sottopone i prodotti di cui all'articolo 1, prima di introdurli nel territorio doganale svizzero, ad un controllo di conformità a determinate norme di commercializzazione, sono adottate disposizioni equivalenti a quelle previste dal presente Allegato, che consentano ai prodotti originari della Comunità di non essere sottoposti a questo tipo di controllo.

Art. 3 Certificato di controllo

1. Ai sensi del presente Allegato, per «certificato di controllo» s'intende:

- il formulario di cui all'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2251/92;
- il formulario CEE/ONU Allegato al Protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca;

- il formulario OCSE Allegato alla decisione del Consiglio dell'OCSE sul regime OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.

2. Il certificato di controllo accompagna il lotto di prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità fino all'immissione in libera pratica sul territorio della Comunità.

3. Il certificato di controllo deve recare il timbro di uno degli organismi menzionati in appendice al presente Allegato.

4. I certificati di controllo rilasciati da un organismo di controllo cui sia stato ritirato il mandato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sono più riconosciuti ai sensi del presente Allegato.

Art. 4 Scambio di informazioni

1. In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti si trasmettono in particolare l'elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo della conformità. La Commissione europea segnala all'Ufficio federale dell'agricoltura le irregolarità o le infrazioni constatate per quanto concerne la conformità alle norme in vigore dei lotti di ortofrutticoli originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità e corredati del certificato di controllo.

2. Per poter valutare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, terzo trattino, l'Ufficio federale dell'agricoltura accetta, su richiesta della Commissione europea, che si proceda in loco a un controllo congiunto degli organismi designati.

3. Il controllo congiunto viene effettuato secondo la procedura proposta dal gruppo di lavoro «ortofrutticoli» e deciso dal Comitato.

Art. 5 Clausola di salvaguardia

1. Le Parti contraenti si consultano non appena una di esse ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente Allegato.

2. La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso.

3. Ogniqualevolta si constata che lotti originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportate dalla Svizzera alla Comunità corredati del certificato di controllo, non sono conformi alle norme in vigore, e che un ritardo rischia di rendere inefficaci le misure di lotta contro le frodi o di provocare distorsioni della concorrenza, possono essere prese misure di salvaguardia provvisorie senza consultazioni preliminari, purché siano avviate consultazioni subito dopo l'adozione di dette misure.

4. Se, al termine delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non raggiungono un accordo entro tre mesi, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha preso le misure di cui al paragrafo 3 può prendere gli opportuni provvedimenti cautelari, che possono andare fino alla sospensione parziale o totale delle disposizioni del presente Allegato.

Art. 6 Gruppo di lavoro «ortofrutticoli»

1. Il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'Accordo esamina tutte le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato.
2. Il gruppo di lavoro presenta proposte al Comitato onde adeguare e aggiornare l'appendice del presente Allegato.

**Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare
il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'allegato 10**

1. Associazione svizzera frutta

Baarer Str. 88

CH - 6302 Zugo

2. Unione svizzera dei legumi

Bahnhofstrasse 87

CH - 3232 Ins

relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Art. 1

1. Il titolo I del presente Allegato verte:

- sulle misure di lotta contro alcune malattie degli animali e sulla notifica di queste malattie;
- sugli scambi e l'importazione dai paesi terzi di animali vivi, nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.

2. Il titolo II del presente Allegato verte sugli scambi di prodotti animali.

Titolo I

Scambi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni

Art. 2

1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia di lotta contro le malattie degli animali e di notifica di queste malattie.

2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 1. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Art. 3

Le Parti convengono che gli scambi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 2. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Art. 4

1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia d'importazione dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.

2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 3. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Art. 5

Le Parti convengono, in materia zootecnica, sull'applicazione delle disposizioni che figurano nell'appendice 4.

Art. 6

Le Parti convengono che i controlli relativi agli scambi e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni sono effettuati conformemente alle disposizioni dell'appendice 5.

Titolo II **Scambi di prodotti animali**

Art. 7 Finalità

La finalità del presente titolo è di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra le Parti mediante l'istituzione di un dispositivo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie applicate dalle Parti, compatibilmente con la tutela della salute degli uomini e degli animali, nonché di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le Parti in materia di polizia sanitaria.

Art. 8 Obblighi multilaterali

Il presente titolo non incicia in alcun modo i diritti e gli obblighi spettanti alle Parti in virtù dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati, in particolare dell'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (SPS).

Art. 9 Campo d'applicazione

1. Il campo di applicazione del presente titolo è inizialmente limitato alle misure sanitarie applicate dalle Parti ai prodotti di origine animale elencati nell'appendice 6.
2. Salvo disposizione contraria delle appendici al presente titolo e fatto salvo l'articolo 20 del presente Allegato, sono escluse dal campo di applicazione del presente titolo le misure sanitarie concernenti gli additivi alimentari (ivi compresi tutti gli additivi e i coloranti alimentari, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi), l'irradiazione, i contaminanti (agenti fisici e residui di farmaci veterinari), i residui chimici dovuti alla migrazione di sostanze contenute nei materiali d'imbballaggio, le sostanze chimiche non autorizzate (additivi, coadiuvanti tecnologici, farmaci veterinari vietati, ecc.), l'etichettatura dei prodotti alimentari, i mangimi e le premiscele medicati.

Art. 10 Definizioni

Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni:

- a) prodotti animali: i prodotti di origine animale cui si applicano le disposizioni dell'appendice 6;
- b) misure sanitarie: le misure definite nell'Allegato A, paragrafo 1 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;
- c) adeguato livello di protezione sanitaria: il livello di protezione definito nell'Allegato A, paragrafo 5 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;

- d) autorità competenti:
- (i) Svizzera: le autorità di cui all'appendice 7, parte A;
 - (ii) Comunità europea: le autorità di cui all'appendice 7, parte B.

Art. 11 Adeguamento alle condizioni regionali

1. Ai fini degli scambi tra le Parti, le misure di cui all'articolo 2 si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Se una delle Parti rivendica una qualifica sanitaria speciale riguardo ad una particolare malattia, può chiedere il riconoscimento di tale qualifica. Essa può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l'importazione di prodotti animali. Le garanzie inerenti a determinate malattie sono specificate nell'appendice 8.

Art. 12 Equivalenza

1. Il riconoscimento dell'equivalenza presuppone la valutazione e l'accettazione dei seguenti elementi:
 - legislazione, norme, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l'adempimento degli obblighi nazionali e di quelli incombenti al paese importatore;
 - la struttura documentata delle autorità competenti, le loro attribuzioni e poteri, la loro organizzazione gerarchica, le loro procedure operative e risorse disponibili;
 - l'operato delle autorità competenti nell'esecuzione dei programmi di controllo e rispetto alle garanzie fornite.

Ai fini di tale valutazione, le Parti tengono conto dell'esperienza già acquisita.

2. L'equivalenza si applica alle misure sanitarie vigenti nei settori o parti di settori dei prodotti animali, alle disposizioni legislative, ai sistemi ispettivi e di controllo, o a parti di essi, ovvero a particolari requisiti legislativi, ispettivi o d'igiene.

Art. 13 Determinazione dell'equivalenza

1. Per determinare se una misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunga l'adeguato livello di protezione sanitaria, le Parti procedono come segue:
 - i) identificano la misura sanitaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell'equivalenza;
 - ii) la Parte importatrice espone l'obiettivo della propria misura sanitaria, indicando, secondo i casi, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire, e specifica l'adeguato livello di protezione sanitaria;
 - iii) la Parte esportatrice dimostra che la misura sanitaria raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice;
 - iv) la Parte importatrice determina se la misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria;

- v) la Parte importatrice riconosce l'equivalenza della misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice se quest'ultima dimostra obiettivamente che la propria misura raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice.

2. Se l'equivalenza non viene riconosciuta, gli scambi tra le Parti possono avere luogo alle condizioni prescritte dalla Parte importatrice per garantire l'adeguato livello di protezione sanitaria, secondo quanto enunciato nell'appendice 6. La Parte esportatrice può attenersi alle condizioni stabilite dalla Parte importatrice senza che ciò pregiudichi l'esito della procedura di cui al paragrafo 1.

Art. 14 Riconoscimento delle misure sanitarie

1. Nell'appendice 6 figurano i settori o parti di settori per i quali, alla data dell'entrata in vigore del presente Allegato, le misure sanitarie applicate dalle Parti sono reciprocamente riconosciute come equivalenti ai fini degli scambi. In questi settori o parti di settori, gli scambi di prodotti animali avvengono conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 6, applicate secondo le modalità ivi stabilite.

2. Nell'appendice 6 figurano altresì i settori o parti di settori per i quali le Parti applicano misure sanitarie differenti.

Art. 15 Controlli alle frontiere e canoni

I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera vengono effettuati conformemente alle disposizioni di cui:

- a) all'appendice 10, parte A, per le misure riconosciute equivalenti;
- b) all'appendice 10, parte B, per le misure non riconosciute equivalenti;
- c) all'appendice 10, parte C, per le misure specifiche;
- d) all'appendice 10, parte D, per i canoni.

Art. 16 Verifica

1. Per stimolare la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle Parti ha il diritto di effettuare verifiche sulla Parte esportatrice, comprendenti tra l'altro:

- a) una valutazione, totale o parziale, del programma di controllo realizzato dalle autorità competenti, eventualmente con una supervisione dei programmi d'ispezione e di verifica;
- b) sopralluoghi e ispezioni in loco.

Tali provvedimenti devono essere attuati in conformità con le disposizioni dell'appendice 9.

2. Per la Comunità:

- le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Comunità;

- i controlli alle frontiere di cui all'articolo 15 sono di competenza degli Stati membri.
3. Per la Svizzera, le autorità elvetiche procedono alle verifiche di cui al paragrafo 1 e ai controlli frontalieri di cui all'articolo 15.
4. Le Parti possono, di comune Accordo:
- a) comunicare i risultati e le conclusioni delle verifiche e dei controlli frontalieri a paesi terzi non aderenti al presente Allegato;
 - b) avvalersi dei risultati e delle conclusioni di verifiche e di controlli frontalieri eseguiti da paesi terzi non aderenti al presente Allegato.

Art. 17 Notificazione

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui esse non rientrano nelle pertinenti misure di cui agli articoli 2 e 20 del presente Allegato.
2. Le Parti si notificano reciprocamente:
- entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria;
 - nel più breve tempo possibile, ogni dato di rilevanza epidemiologica in relazione a malattie non figuranti nel paragrafo 1 o a nuove malattie;
 - qualsiasi misura supplementare adottata in più dei requisiti elementari in materia di lotta o di eradicazione delle malattie degli animali o di tutela della pubblica sanità, nonché ogni modifica della politica di prevenzione, comprese le campagne di vaccinazione.
3. Le notificazioni di cui al paragrafo 2 vengono indirizzate per iscritto ai punti di contatto designati nell'appendice 11.
4. In caso di allarme d'ordine sanitario o zoonosanitario, la notificazione può essere effettuata oralmente ai punti di contatto di cui all'appendice 11 e sarà seguita da una conferma scritta entro le 24 ore.
5. Se una delle Parti paventa un rischio per la salute degli uomini o degli animali, vengono tenute, su richiesta, consultazioni quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.

Art. 18 Scambi di informazioni e comunicazione di dati
e risultanze scientifiche

1. Le Parti intercambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l'attuazione del presente titolo, onde suscitare fiducia reciproca, offrire garanzie e dimostrare l'efficacia dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.
2. Gli scambi di informazioni sulle modifiche delle rispettive misure sanitarie o su altri temi pertinenti comprendono tra l'altro:

- l'esame preliminare di proposte di modifica delle norme o delle condizioni regolamentari che possono interferire con il presente titolo; se necessario, il Comitato misto veterinario può essere adito da una delle Parti;
 - ragguagli sull'andamento degli scambi di prodotti di origine animale;
 - informazioni sui risultati delle verifiche di cui all'articolo 16.
3. A convalida delle loro posizioni o richieste, le Parti provvedono a comunicare dati o documenti scientifici alle istanze scientifiche competenti, le quali li esaminano tempestivamente e informano entrambe le Parti dell'esito di detto esame.
4. I suddetti scambi di informazioni si svolgono tramite i punti di contatto indicati nell'appendice 11.

Titolo III

Disposizioni generali

Art. 19 Comitato misto veterinario

1. È istituito un Comitato misto veterinario, composto di rappresentanti delle Parti. Esso esamina tutte le questioni attinenti all'applicazione del presente Allegato e alla sua applicazione. Esso assume inoltre tutti gli incarichi previsti dal presente Allegato.
2. Il Comitato misto veterinario dispone di un potere decisionale per i casi previsti dal presente Allegato. Le decisioni del Comitato misto veterinario sono eseguite dalle Parti secondo le loro norme rispettive.
3. Il Comitato misto veterinario esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. Esso può decidere di modificare le appendici del presente Allegato, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.
4. Il Comitato misto veterinario si pronuncia di comune accordo.
5. Il Comitato misto veterinario stabilisce il proprio regolamento interno. In funzione delle esigenze, il Comitato misto veterinario può essere convocato su richiesta di una delle Parti.
6. Il Comitato misto veterinario può costituire gruppi di lavoro tecnici, composti di esperti delle Parti, incaricati di individuare e trattare particolari questioni d'ordine scientifico e tecnico attinenti al presente Allegato. Qualora sia necessaria una perizia, il Comitato misto veterinario può inoltre costituire gruppi di lavoro tecnici ad hoc, in particolare scientifici, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

Art. 20 Clausola di salvaguardia

1. Qualora la Comunità europea o la Svizzera abbia l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti dell'altra Parte contraente, ne informa previamente quest'ultima. Fatta salva la possibilità di porre immediatamente in vigore le misure

previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

2. Qualora uno Stato membro della Comunità europea abbia l'intenzione di attuare misure provvisorie di salvaguardia nei confronti della Svizzera, esso ne informa preventivamente le autorità elvetiche.

3. Qualora la Comunità prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di una delle parti del territorio della Comunità europea o di paesi terzi, il servizio competente ne informa quanto prima le autorità competenti della Svizzera. Dopo aver esaminato la situazione, la Svizzera adotta le misure richieste da questa decisione, eccetto se ritiene che tali misure non siano giustificate. In quest'ultima ipotesi, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1.

4. Qualora la Svizzera prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, ne informa quanto prima i servizi competenti della Commissione. Fatta salva la possibilità per la Svizzera di mettere immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

Misure di lotta / notifica delle malattie

I. Afta epizootica

A. Legislazioni

Comunità europea

- 1) Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia
- 2) Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che modifica la direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e la direttiva 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag.13)

Svizzera

- 1) Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizootie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
- 2) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizootie molto contagiose), 49 (manipolazione di microorganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie molto contagiose), 99-103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l'afta epizootica)
- 3) Ordinanza del 1° luglio 1992 concernente l'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l'articolo 2 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l'afta epizootica)

B. Modalità di applicazione particolari

1. Di norma, la Commissione e l'Ufficio veterinario federale si notificano l'intenzione di procedere ad una vaccinazione di emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione presa e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di allarme. Questo piano di allarme è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

3. Il laboratorio comune di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, England. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dalla decisione 89/531/CEE (GU L 279 del 28 settembre 1989, pag. 32).

II. Peste suina classica

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Svizzera

- 1) Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
- 2) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina)
- 3) Ordinanza del 1° luglio 1992 concernente l'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l'articolo 2 (laboratorio di riferimento)
- 4) Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA), modificata da ultimo il 17 aprile 1996 (RS 916.401)

B. Modalità di applicazione particolari

1. La Commissione e l'Ufficio veterinario federale si notificano l'intenzione di procedere ad una vaccinazione di emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Se necessario e in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 5, dell'ordinanza sulle epizootie, l'Ufficio veterinario federale decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.
3. In applicazione dell'articolo 121 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera si impegna ad attuare un piano di eradicazione della peste suina classica dei maiali selvatici in conformità dell'articolo 6^{bis} della direttiva 80/217/CEE. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
4. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano di allarme. Questo piano di allarme è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.
5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 14^{bis} della direttiva 80/217/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
6. Se necessario, in applicazione dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'ordinanza sulle epizootie, l'Ufficio veterinario federale decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei maiali nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità con l'Allegato IV della direttiva 80/217/CEE.
7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, Hannover. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato VI della direttiva 80/217/CEE.

III. Peste equina

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag.19), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Svizzera

- 1) Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizootie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

- 2) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 112-115 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina)
- 3) Ordinanza del 1° luglio 1992 concernente l'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l'articolo 2 (laboratorio di riferimento)

B. Modalità di applicazione particolari

1. Qualora si sviluppi in Svizzera un'epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere ad un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere si impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di quest'esame.
2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28119 Algete, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato III della direttiva 92/35/CEE.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
4. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di intervento. Questo piano di intervento è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

IV. Influenza aviaria

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 92/40/CEE del Consiglio del 19 maggio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Svizzera

- 1) Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
- 2) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 122-125 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l'influenza aviaria)
- 3) Ordinanza del 1° luglio 1992 concernente l'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l'articolo 2 (laboratorio di riferimento)

B. Modalità di applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per l'influenza aviaria è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato V della direttiva 92/40/CEE.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 18 della direttiva 92/40/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

V. Malattia di Newcastle

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 92/66/CEE del Consiglio del 14 luglio 1992, che istituisce le misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Svizzera

- 1) Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizootie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
- 2) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizootie molto contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti) 49 (manipolazione di microorganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie molto contagiose), 122-125 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia di Newcastle)
- 3) Ordinanza del 1° luglio 1992 concernente l'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l'articolo 2 (laboratorio di riferimento)
- 4) Istruzione (direttiva tecnica) dell'Ufficio veterinario federale del 20 giugno 1989 concernente la lotta contro la paramixovirosi dei piccioni (Bollettino dell'Ufficio veterinario federale 90 (13) pag. 113 (vaccinazione ecc.))
- 5) Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA), modificata da ultimo il 17 aprile 1996 (RS 916.401)

B. Modalità di applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato V della direttiva 92/66/CEE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.
3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

VI. Malattie dei pesci

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23), modificata dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Svizzera

- 1) Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 10 (misura contro le epizootie) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
- 2) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizootie considerate), 61 (obblighi degli appaltatori di un diritto di pesca e degli organi incaricati di sorvegliare la pesca), 62-76 (misure di lotta in generale), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi)

B. Modalità di applicazione particolari

1. Attualmente l'allevamento del salmone non è autorizzato e la specie non è presente in Svizzera. Di conseguenza, la regolamentazione svizzera ha previsto che l'anemia contagiosa del salmone sia da considerare semplicemente come una malat-

tia da sorvegliare. Nel quadro del presente Allegato, le autorità svizzere si impegnano a modificare la loro legislazione al fine di considerare l'anemia contagiosa del salmone come una malattia da combattere. La situazione sarà riesaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario un anno dopo l'entrata in vigore del presente Allegato.

2. Attualmente l'allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di bonamiosi o marteiliosi, l'Ufficio veterinario federale si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa comunitaria, sulla base dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3. Nei casi di cui all'articolo 7 della direttiva 93/53/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

4. Il laboratorio comune di riferimento per le malattie dei pesci è: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Høngøvej 2, 8200 Århus, Danmark. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato C della direttiva 93/53/CEE.

5. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di intervento. Questo piano di intervento è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

6. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 93/53/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VII. Altre malattie

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Svizzera

- 1) Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
- 2) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74

(pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie molto contagiose), 103-105 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini)

- 3) Ordinanza del 1° luglio 1992 concernente l'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l'articolo 2 (laboratorio di riferimento)

B. Modalità di applicazione particolari

1. Nei casi di cui all'articolo 6, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato III della direttiva 92/119/CEE.

3. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

VIII. Notifica delle malattie

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Sve-

Svizzera

- 1) Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 11 (denuncia e dichiarazione delle malattie) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
- 2) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2-5 (malattie considerate), 59-65 e

291 (obbligo di denuncia, notifica),
292-299 (sorveglianza, esecuzione,
assistenza amministrativa)

B. Modalità di applicazione particolari

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio veterinario federale, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali previsto dalla direttiva 82/894/CEE.

Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato

I. Bovini e suini

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 95/25/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 16)

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 116-121 (peste suina africana), 135-141 (malattia di Aujeszky), 150-157 brucellosi bovina), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (leucosi bovina enzootica), 170-174 (IBR / IPV), 175-195 (encefalopatie spongiformi), 186-189 (infezioni genitali bovine), 207-211 (brucellosi suina), 297 (riconoscimento dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11)

B. Modalità di applicazione particolari

1. In applicazione dell'articolo 297, primo comma, dell'ordinanza sulle epizootie, l'Ufficio veterinario federale procederà al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE.
2. L'informazione di cui all'articolo 3, paragrafo 8 della direttiva 64/432/CEE è effettuata nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) qualunque animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;
- b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fa (fanno) parte l'animale (o gli animali) sospetto(i) della specie bovina.

Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 13, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio veterinario federale ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

4. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 14, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) è istituito un sistema di identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria di origine;
- b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad un'ispezione *post mortem* ad opera di un veterinario ufficiale;
- c) qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;
- d) in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie di origine e di transito; se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono queste lesioni ad un esame di laboratorio;
- e) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie di origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;
- f) quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie di origine e di transito viene ritirata;
- g) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti sono stati eliminati dalla mandria, i locali e l'attrezzatura sono stati disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, hanno reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'Allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno

sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Informazioni dettagliate sul bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 14, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio veterinario federale ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni previste all'Allegato G, capitolo I.B., della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;
- b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione *post mortem* effettuata da un veterinario ufficiale;
- c) qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un'autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;
- d) in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;
- e) il sequestro è abolito se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo.

Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 per cento delle mandrie, l'Ufficio veterinario federale ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di riesaminare le disposizioni del presente paragrafo.

6. Ai fini dell'applicazione del presente Allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,1 per cento delle mandrie è contaminato dalla rinotracheite contagiosa bovina;
- b) i tori di allevamento di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti annualmente ad un esame sierologico;
- c) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui prove virologiche o sierologiche;

- d) in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;
- e) il sequestro è abolito se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l'eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 93/42/CEE si applicano *mutatis mutandis*.

L'Ufficio veterinario federale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento della qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

7. Ai fini dell'applicazione del presente Allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,1 per cento delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;
- b) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky tra cui prove virologiche o sierologiche;
- c) in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;
- d) il sequestro è abolito se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici effettuati su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso ad almeno 21 giorni di intervallo hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 93/24/CEE si applicano *mutatis mutandis*.

L'Ufficio veterinario federale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento della qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome disgenetica e respiratoria del maiale (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio veterinario federale dello sviluppo della questione.

9. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline ai sensi dell'Allegato B, punto 12, della direttiva 64/432/CEE.

10. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) ai sensi dell'Allegato C, parte A, punto 9, della direttiva 64/432/CEE.

11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati Membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'Allegato F della direttiva 64/432/CEE. Sono applicabili gli adattamenti seguenti :

- nei titoli, sono aggiunte le parole seguenti: «e la Svizzera»;
- al punto 3, sono aggiunte le parole seguenti: «o della Svizzera»;
- nella nota 4 del modello I, nella nota 5 del modello II, nella nota 4 del modello III e nella nota 5 del modello IV, sono aggiunte le parole seguenti: «per la Svizzera: veterinario di controllo».

II. Ovini e caprini

A. Legislazioni

Comunità europee

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73-74 (pulizia e disinfezione), 142-149 (rabbia), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (scrapie), 190-195 (brucellosi ovina e caprina), 196-199 (agalassia contagiosa), 200-203 (artrite/encefalite caprina), 233-235 (brucellosi del montone), 297 (approvazione dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11)

B. Modalità di applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 91/68/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

3. Ai fini dell'applicazione del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna ad attuare le misure previste all'Allegato A, capitolo I, punto II.2.

In caso di insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.

4. Per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, i caprini da ingrasso e da allevamento destinati alla Svizzera devono rispondere alle seguenti condizioni:

- i caprini dell'allevamento d'origine, di oltre sei mesi d'età, devono aver subito un esame sierologico per l'artrite-encefalite virale caprina con esito negativo tre volte nel corso degli ultimi tre anni, con un intervallo di dodici mesi;
- i caprini devono aver subito un esame sierologico per l'artrite-encefalite virale caprina con esito negativo nei trenta giorni precedenti la spedizione.

Le disposizioni del presente paragrafo saranno riesaminate nell'ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dall'entrata in vigore del presente Allegato.

5. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati Membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'Allegato E della direttiva 91/68/CEE. Sono applicabili gli adattamenti seguenti:

- nei titoli, sono aggiunte le parole seguenti: «e la Svizzera»;
- al punto III.a, sono aggiunte le parole seguenti : «o della Svizzera».

III. Equidi

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 112-115 (peste equina), 204-206 (morbo coitale maligno, encefalomielite, anemia contagiosa, morva), 240-244 (metrite contagiosa equina)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11)

B. Modalità di applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 90/426/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
4. a) Le disposizioni dell'Allegato B della direttiva 90/426/CEE si applicano *mutatis mutandis* alla Svizzera.
b) Le disposizioni dell'Allegato C della direttiva 90/426/CEE si applicano *mutatis mutandis* alla Svizzera. Nel titolo, sono aggiunte le parole seguenti : «e la Svizzera». Nella nota c) in calce, si tratta, per la Svizzera, del veterinario di controllo.

IV. Pollame e uova da cova

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 25 (trasporto), 122-125 (peste aviaria e malattia di Newcastle), 255-261 (salmonella enteritidis), 262-265 (laringotracheite contagiosa aviaria)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare l'articolo 64a (riconoscimento degli stabilimenti di esportazione)

B. Modalità di applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/539/CEE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 90/539/CEE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna.

3. All'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
4. In caso di spedizioni di uova da cova verso la Comunità, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le norme di marcatura previste dal regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione. La sigla adottata per la Svizzera è «CH».
5. All'articolo 9, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
6. All'articolo 10, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
7. All'articolo 11, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
8. Ai fini del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE per quanto riguarda la malattia di Newcastle e di conseguenza possiede la qualifica di paese «che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle». L'Ufficio veterinario federale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.
9. Per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, il pollame da allevamento e da reddito destinato alla Svizzera deve rispondere alle seguenti condizioni:
 - non dev'essere stato diagnosticato alcun caso di laringotracheite infettiva aviaria nell'allevamento d'origine o nel centro d'incubazione almeno nei sei mesi precedenti la spedizione;
 - il pollame in questione non dev'essere stato vaccinato contro la laringotracheite infettiva aviaria.

Le disposizioni del presente paragrafo saranno riesaminate nell'ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dall'entrata in vigore del presente Allegato.

10. All'articolo 15, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano *mutatis mutandis* alla Svizzera.
11. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti all'Allegato IV della direttiva 90/539/CEE. Alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione:» sono sostituite da: «Stato di destinazione: Svizzera».
- b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, i certificati sanitari sono quelli previsti all'Allegato IV della direttiva 90/539/CEE, adattati nel modo seguente:
 - nell'intestazione, le parole «Comunità europea» sono sostituite con «Svizzera»;
 - alla rubrica 2, le parole «Stato membro di origine» sono sostituite con «Stato di origine: Svizzera»;

- alla rubrica 14, lettera a), gli attestati sono sostituiti con:
 - Modello 1: «Le uova di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»;
 - Modello 2: «I pulcini di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»;
 - Modello 3: «Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»;
 - Modello 4: «Il pollame o le uova di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»;
 - Modello 5: «Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»;
 - Modello 6: «Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del (Allegato 11, appendice 2, punto IV)».

12. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere si impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa comunitaria.

V. Animali e prodotti di acquacoltura

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 91/67 /CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE del Consiglio (GU L 243 dell'11.10.1995, pag.1)

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 275-290 (malattie dei pesci e dei crostacei) e 297 (riconoscimento degli stabilimenti, delle zone e dei laboratori)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare l'articolo 64a (riconoscimento degli stabilimenti di esportazione)

B. Modalità di applicazione particolari

1. L'informazione di cui all'articolo 4 della direttiva 91/67/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. L'eventuale applicazione degli articoli 5, 6 e 10 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.
3. L'eventuale applicazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della direttiva 91/67/CEE, le autorità svizzere si impegnano ad attuare i piani di campionamento e i metodi di diagnosi conformi alla normativa comunitaria.
5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 91/67/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

6. a) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da una zona riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato E, capitolo I, della direttiva 91/67/CEE.

Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto VI le parole «della direttiva 91/67/CEE» sono sostituite con «dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del (Allegato 11, appendice 2, punto V)».

- b) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da un'azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato E capitolo II della direttiva 91/67/CEE.

Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto VI le parole «della direttiva 91/67/CEE» sono sostituite con «dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del (Allegato 11, appendice 2, punto V)».

- c) In occasione dell'immissione sul mercato di molluschi provenienti da una zona litorale riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato E capitolo III della direttiva 91/67/CEE.

- d) In occasione dell'immissione sul mercato di molluschi provenienti da un'azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato E capitolo IV della direttiva 91/67/CEE.

- e) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei di allevamento, nonché le relative uova e gameti, non appartenenti alle specie sensibili, secondo i casi, alla IHN, alla SHV, alla bonamiosi o alla marteiliosi, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato I della decisione 93/22/CEE della Commissione.

Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto V.c) le parole «di cui all'Allegato A, colonna 2 degli elenchi I e II della direttiva 91/67/CEE» sono sostituite con le parole: «secondo i casi, la IHN, la SHV, la bonamiosi o la marteiliosi».

- f) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei selvatici vivi, nonché le relative uova e gameti, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato II della decisione 93/22/CEE della Commissione.

VI. Embrioni bovini

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo con decisione 94/113/CE della Commissione (GU L 53 del 24.2.1994, pag. 23)

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 56-58 (trasferimento di embrioni)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (riconoscimento dei gruppi di raccolta come impresa di esportazione)

B. Modalità di applicazione particolari

1. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
2. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sanitario è quello previsto all'Allegato C della direttiva 89/556/CEE. Alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione:» sono sostituite con: «Stato di destinazione: Svizzera».
- b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario è quello previsto all'Allegato C della direttiva 89/556/CEE, adattato nel modo seguente:
 - alla rubrica 2, le parole «Stato Membro di raccolta» sono sostituite con: «Stato di raccolta: Svizzera»;
 - alla rubrica 13, lettere a) e b), le parole «la direttiva 89/556/CEE» sono sostituite con «l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del (Allegato 11, appendice 2, punto VI)».

VII. Sperma bovino

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (riconoscimento dei centri di inseminazione come impresa di esportazione)

B. Modalità di applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova Elisa.
2. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
4. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sanitario è quello previsto all'Allegato D della direttiva 88/407/CEE.
b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario previsto all'Allegato D della direttiva 88/407/CEE è adattato nel modo seguente:
 - alla rubrica IV, i riferimenti alla direttiva 88/407/CEE sono sostituiti con «l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del (Allegato 11, appendice 2, VII)».

VIII. Sperma suino

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (riconoscimento dei centri di inseminazione come impresa di esportazione)

B. Modalità di applicazione particolari

1. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
3. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sanitario è quello previsto all'Allegato D della direttiva 90/429/CEE con l'adattamento seguente: alla rubrica 9 le parole «Stato membro di destinazione» sono sostituite con le parole: «Stato di destinazione: Svizzera».
- b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario previsto all'Allegato D della direttiva 90/429/CEE è adattato nel modo seguente:
 - alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta» sono sostituite con: «Stato di raccolta: Svizzera».
 - alla rubrica 13, i riferimenti alla direttiva 90/429/CEE sono sostituiti con «l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del (Allegato 11, appendice 2, punto VIII)».

IX. Altre specie

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CEE della Commissione (GU L 117 del 25.5.1995, pag. 23)

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale) e 56-58 (trasferimento di embrioni)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 25-30 (importazione di cani e gatti e di altri animali), 64 (condizioni di esportazione), 64a e 76 (riconoscimento dei centri di inseminazione e dei gruppi di raccolta come impresa di esportazione)

B. Modalità di applicazione particolari

1. Ai fini del presente Allegato, il presente capitolo verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei capitoli I-V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI-VIII.
2. La Comunità europea e la Svizzera si impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente Allegato e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 20.
3. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di ungulati di specie diverse da quelle considerate ai capitoli I, II e III, è applicabile il certificato sanitario previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE, completato dall'attestato di cui all'articolo 6.A.1.f) della direttiva 92/65/CEE.
b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE, completato dall'attestato di cui all'articolo 6.A.1.f) della direttiva 92/65/CEE è applicabile con l'adattamento seguente:
 - il riferimento alla direttiva 64/432/CEE è sostituito con «l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del (Allegato 11, appendice 2, punto IX)».
4. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di lagomorfi, è applicabile il certificato sanitario previsto all'Allegato E della direttiva

92/65/CEE, eventualmente completato dall'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE.

- b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea di lagomorfi, è applicabile il certificato sanitario previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completato dall'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE. Quest'attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere *in extenso* le esigenze dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.
5. L'informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
6. a) Le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.
- b) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri della Comunità europea, eccetto il Regno Unito, l'Irlanda e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE. Le autorità svizzere possono adattare l'attestato previsto all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), quinto trattino, al fine di riprendere *in extenso* le esigenze dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE.
- c) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l'Irlanda e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE. Il certificato da utilizzare è quello previsto dalla decisione 94/273/CE della Commissione, con l'adattamento seguente: le parole «Stato membro di spedizione» sono sostituite con «Stato di spedizione: Svizzera». Il sistema di identificazione è quello previsto dalla decisione 94/274/CE della Commissione.
7. a) Per le spedizioni di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina dalla Comunità europea verso la Svizzera, i certificati previsti dalla decisione 95/388/CE sono applicabili con gli adattamenti seguenti:
- nei titoli, le parole «o con la Svizzera» sono inserite dopo il termine «intracomunitario»;
 - alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione» sono sostituite con «Stato di destinazione: Svizzera».
- b) Per le spedizioni di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina dalla Svizzera verso la Comunità europea, i certificati previsti dalla decisione 95/388/CE della Commissione sono applicabili con gli adattamenti seguenti:
- alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta» sono sostituite con «Stato di raccolta: Svizzera»;
 - alla rubrica 13, le autorità svizzere possono riprendere *in extenso* le esigenze che vi sono citate.

8. a) Per le spedizioni di sperma della specie equina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/307/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente:
- alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione» sono sostituite con «Stato di destinazione: Svizzera».
- b) Per le spedizioni di sperma della specie equina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/307/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente:
- alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta» sono sostituite con «Stato di raccolta: Svizzera».
9. a) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie equina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/294/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente:
- alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione» sono sostituite con «Stato di destinazione: Svizzera».
- b) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie equina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/294/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente:
- alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta» sono sostituite con «Stato di raccolta: Svizzera».
10. a) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie suina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione è applicabile con gli adattamenti seguenti:
- nel titolo, le parole «o con la Svizzera» sono inserite dopo il termine «intracomunitario»;
 - alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione» sono sostituite con «Stato di destinazione: Svizzera».
- b) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie suina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente:
- alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta» sono sostituite con «Stato di raccolta: Svizzera».
11. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
12. Per gli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera degli animali vivi considerati al punto 1, il certificato previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE è applicabile *mutatis mutandis*.

Importazione di animali vivi e di taluni prodotti animali dai paesi terzi

I. Comunità europea - Legislazione

A. Bovini, suini, ovini e caprini

Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

B. Equidi

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

C. Pollame e uova da cova

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE del Consiglio (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 1).

D. Animali di acquacoltura

Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE del Consiglio (GU L 243, dell'11.10.1995, pag. 1).

E. Molluschi

Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione di molluschi bivalvi vivi (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

F. Embrioni bovini

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni dai paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE della Commissione (GU L 53 del 24.2.1994, pag. 23).

G. Sperma bovino

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

H. Sperma suino

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

I. Altri animali vivi

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, ai regolamenti comunitari di cui all'Allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione (GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23).

II. Svizzera - Legislazione

Ordinanza del 20 aprile 1988 (OITE) concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali, modificata da ultimo il 27 giugno 1995 (RS 916.443.11).

III. Norme di applicazione

Di norma, l'Ufficio veterinario federale applicherà le stesse disposizioni di cui al punto I della presente appendice. Tuttavia, l'Ufficio veterinario federale può adottare misure più restrittive e chiedere garanzie supplementari. In questo caso, a prescindere dalla possibilità di applicazione immediata di tali misure, si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate. Qualora l'Ufficio veterinario federale desideri attuare misure meno restrittive, ne informa anzitutto i servizi competenti della Commissione. In questo caso si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate. Nell'attesa di tali soluzioni, le autorità svizzere non mettono in atto le misure progettate.

Zootecnia, compresa l'importazione da paesi terzi

I. Comunità europea - Legislazione

A. Bovini

Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

B. Suini

Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

C. Ovini, caprini

Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).

D. Equidi

- a) Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55).
- b) Direttiva 90/428/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60).

E. Animali di razza pura

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37).

F. Importazione dai paesi terzi

Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66).

II. Svizzera - Legislazione

Le autorità svizzere hanno elaborato e sottoposto a consultazione un disegno di legge sull'agricoltura, che assegna alla competenza del Consiglio federale l'adozione di ordinanze nel settore disciplinato dalla presente appendice. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, le autorità svizzere si impegnano ad adottare una legislazione simile, che abbia risultati identici a quella citata al punto I della presente appendice. Le disposizioni della presente appendice saranno rivedute non appena possibile, alla luce delle nuove disposizioni adottate dalle autorità svizzere.

III. Disposizioni transitorie

Fatte salve le disposizioni relative ai controlli zootecnici di cui alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere si impegnano a garantire che le spedizioni di animali, di sperma, di ovuli e di embrioni siano effettuate conformemente alle disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio.

In caso di difficoltà negli scambi, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle Parti.

Controlli e canoni

Capitolo 1: Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera

I. Sistema ANIMO

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio veterinario federale, inserisce la Svizzera nel sistema informatico ANIMO. Se necessario, vengono definite misure transitorie nell'ambito del Comitato misto veterinario.

II. Norme per gli equini

I controlli relativi agli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

L'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 22 è di competenza del Comitato misto veterinario.

III. Norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero

1. Il veterinario ufficiale del paese di spedizione:

- notifica la spedizione degli animali al veterinario ufficiale del paese di destinazione con 48 ore di anticipo;
- procede all'esame degli animali entro le 48 ore che precedono la partenza; gli animali devono essere debitamente identificati;
- rilascia un certificato conforme ad un modello definito dal Comitato misto veterinario.

2. Il veterinario ufficiale del paese di destinazione procede al controllo degli animali al momento della loro introduzione nel territorio di detto paese, allo scopo di verificare la conformità alle norme del presente Allegato.

3. Per tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.

4. Il detentore degli animali deve dichiarare per iscritto che:

- a) accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente Allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario della Comunità / della Svizzera;
- b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente Allegato;

- c) offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.

5. Il pascolo dev'essere limitato ad una zona frontaliere di 10 km oppure, in circostanze eccezionali debitamente giustificate, ad una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità.

6. In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere e, se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.

IV. Norme specifiche

- A. Gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale ad uno dei punti di entrata in territorio svizzero. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del dipartimento Haut-Rhin o dei Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald e della città di Friburgo i.B. Tale disposizione potrà essere estesa ad altri macelli situati lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.
- B. Gli animali destinati all'enclave doganale di Livigno saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale a Ponte Gallo. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del cantone dei Grigioni. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone sotto controllo doganale situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.
- C. Gli animali destinati al cantone dei Grigioni saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale a La Drossa. Questa norma si applica soltanto agli animali originari dell'enclave doganale di Livigno. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.
- D. Per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro punto del territorio della CE e transitanti sul territorio della Svizzera, è richiesto unicamente un preavviso notificato alle autorità veterinarie svizzere. Questa norma si applica soltanto ai treni la cui composizione non è modificata durante il tragitto.

V. Norme per gli animali in transito sul territorio della Comunità o della Svizzera

- A. Gli animali vivi originari della Comunità che devono attraversare il territorio svizzero sono soggetti unicamente ad un controllo documentale da parte delle autorità svizzere. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari.
- B. Gli animali vivi originari della Svizzera che devono attraversare il territorio della Comunità sono soggetti unicamente ad un controllo documentale da parte delle autorità comunitarie. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari. Le autorità svizzere garantiscono che

gli animali di cui trattasi sono scortati da un certificato di accettazione rilasciato dalle autorità del primo paese terzo destinatario.

VI. Disposizioni generali

Le seguenti disposizioni si applicano in tutti i casi non contemplati ai precedenti punti II-V.

- A. Gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera destinati all'importazione sono soggetti ai seguenti controlli:
 - controlli documentali;
 - controlli d'identità;
 - controlli fisici solo in caso di sospetto.
- B. Gli animali vivi originari di paesi terzi diversi da quelli di cui al presente Allegato, già sottoposti ai controlli previsti dalla direttiva 91/496/CEE, sono soggetti ai seguenti controlli:
 - controlli documentali;
 - controlli d'identità;
 - controlli fisici solo in caso di sospetto.

VII. Posti d'ispezione frontalieri - Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera

- A. Per la Comunità:
 - per la **Germania**, i posti seguenti:
 - Bietingen - strada
 - Konstanz Strasse - strada
 - Weil am Rhein / Mannheim - ferrovia, strada.
 - per la **Francia**, i posti seguenti:
 - Divonne - strada
 - Saint Julien / Bardonnex - strada
 - Ferney-Voltaire/Ginevra - aereo
 - Saint-Louis/Basilea - aereo
 - per l'**Italia**, i posti seguenti:
 - Campocologno - ferrovia
 - Chiasso - strada, ferrovia
 - Gran San Bernardo-Pollein - strada
 - per l'**Austria**, i seguenti valichi e posti di controllo corrispondenti:
 - Tisis - strada
 - Höchst - strada
 - Buchs - ferrovia
- B. Per la Svizzera:
 - con la Germania: Thayngen - strada
 Kreuzlingen - strada
 Basilea - strada/ferrovia/aereo
 - con la Francia: Bardonnex - strada
 Basilea - strada/ferrovia/aereo
 Ginevra - strada/aereo

- con l'Italia: Campocologno - ferrovia
Chiasso - strada/ferrovia
Martigny - strada
- con l'Austria: Schaanwald - strada
St. Margrethen - strada
Buchs - ferrovia

Capitolo 2: Importazioni dai paesi terzi

I. Legislazione

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.4.1991, pag. 56), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

II. Modalità di applicazione

- A. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontalieri sono situati presso gli aeroporti di Basilea-Mulhouse, di Ginevra e di Zurigo. Le ulteriori modifiche sono di competenza del Comitato misto veterinario.
- B. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

Capitolo 3: Disposizioni specifiche

- Per la Francia, i casi di Ferney-Voltaire/aeroporto di Ginevra e St. Louis/ aeroporto di Basilea saranno oggetto di consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
- Per la Svizzera, i casi degli aeroporti di Ginevra-Cointrin e di Basilea-Mulhouse saranno oggetto di consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

I. Mutua assistenza

A. Legislazione

Comunità europea

Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34)

Svizzera

Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare l'articolo 57

B. Modalità di applicazione particolari

L'applicazione degli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

II. Identificazione degli animali

A. Legislazione

Comunità europea

Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Svizzera

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 7-22 (registrazione e identificazione)

B. Modalità di applicazione particolari

1. L'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quinto comma e dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.
2. Per i movimenti interni in Svizzera di suini, di ovini e di caprini, la data da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, è il 1° luglio 1999.
3. Nel quadro dell'articolo 10 della direttiva 92/102/CEE, il coordinamento per l'eventuale impiego di dispositivi elettronici di identificazione è di competenza del Comitato misto veterinario.

III. Sistema SHIFT

A. Legislazione

Comunità europea

Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto SHIFT) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (GU L 243 del 25.8.1992 pag. 27), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, la Finlandia e la Svezia

Svizzera

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401)

B. Modalità di applicazione particolari

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio veterinario federale, inserisce la Svizzera nel sistema SHIFT, come previsto dalla decisione 92/438/CEE del Consiglio.

IV. Protezione degli animali

A. Legislazione

Comunità europea

Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340 dell'11.12.1991, pag.17), modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE del Consiglio (GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52)

Svizzera

Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (RS 455.1)
Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11)

B. Modalità di applicazione particolari

1. Le autorità svizzere si impegnano a rispettare le disposizioni della direttiva 91/628/CE per gli scambi tra la Svizzera e la Comunità europea e per le importazioni dai paesi terzi.
2. L'informazione di cui all'articolo 8, quarto comma, della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 91/628/CEE e all'articolo 65

dell'ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, modificata da ultimo il 27 giugno 1995 (RS 916.443.11).

4. L'informazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

V. Sperma, ovuli ed embrioni

Le disposizioni del capitolo I, punto VI e del capitolo 2 della presente appendice si applicano *mutatis mutandis*.

VI. Canoni

- A. Per i controlli degli animali vivi provenienti da paesi terzi diversi da quelli di cui al presente Allegato, le autorità svizzere s'impegnano a riscuotere canoni almeno equivalenti a quelli previsti nell'Allegato C, capitolo 2, della direttiva 96/43/CE.
- B. Per gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera, destinati all'importazione nella Comunità o nella Svizzera, vengono riscossi i seguenti canoni:
2,5 EUR/t, entro un minimo di 15 EUR ed un massimo di 175 EUR per partita.
- C. Non viene riscosso alcun canone:
- per gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea;
 - per gli animali destinati all'enclave doganale di Livigno;
 - per gli animali destinati al cantone dei Grigioni;
 - per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro luogo della CE;
 - per gli animali vivi originari della Comunità che transitano sul territorio della Svizzera;
 - per gli animali vivi originari della Svizzera che transitano sul territorio della Comunità;
 - per gli equidi.
- D. Per gli animali destinati al pascolo frontaliero, vengono riscossi i seguenti canoni:
1 EUR/capo per il paese di spedizione e 1 EUR/capo per il paese di destinazione, entro un minimo di 10 EUR ed un massimo di 100 EUR per partita.
- E. Ai fini del presente capitolo, s'intende per «partita» un quantitativo omogeneo di animali dello stesso tipo, scortati dal medesimo certificato o documento sanitario, convogliati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico speditore, provenienti dallo stesso paese o dalla stessa regione d'esportazione ed aventi la medesima destinazione.

Prodotti animali

Capitolo 1: Settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta

Prodotti = Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano
Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina non destinati al consumo umano

	Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera			Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea		
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni commerciali		Equivalenza
	Norme CE	Norme svizzere		Norme svizzere	Norme CE	
Sanità animale – Bovini	64/432/CEE 92/46/CEE 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 e 295	si	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 e 295	64/432/CEE 92/46/CEE 92/118/CEE	si
Sanità pubblica	92/46/CEE 92/118/CEE	Ordinanza del 18 ottobre 1995 sull'assicurazione della qualità nell'economia lattiera (Or-AOL, RS 916.351.0) Ordinanza dell'Unione centrale dei produttori svizzeri del 25 gennaio 1996, concernente l'assicurazione della qualità nella trasformazione industriale del latte (RS 916.351.04)	si	Ordinanza del 18 ottobre 1995 sull'assicurazione della qualità nell'economia lattiera (Or-AOL, RS 916.351.0) Ordinanza dell'Unione centrale dei produttori svizzeri del 25 gennaio 1996, concernente l'assicurazione della qualità nella trasformazione industriale del latte (RS 916.351.04)	92/46/CEE 92/118/CEE	si

Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera			Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea		
Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni commerciali		Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere		Norme svizzere	Norme CE	
	<p>Ordinanza dell'Unione centrale dei produttori svizzeri del 16 gennaio 1996, sull'assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte (RS 916.351.05)</p> <p>Ordinanza dell'USAL del 24 gennaio 1996 sull'assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte (RS 916.351.06)</p> <p>Ordinanza dell'Unione svizzera per il commercio del formaggio del 30 gennaio 1996, sull'assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio (RS 916.351.07)</p>		<p>Ordinanza dell'Unione centrale dei produttori svizzeri del 16 gennaio 1996, sull'assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte (RS 916.351.05)</p> <p>Ordinanza dell'USAL del 24 gennaio 1996 sull'assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte (RS 916.351.06)</p> <p>Ordinanza dell'Unione svizzera per il commercio del formaggio del 30 gennaio 1996, sull'assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio (RS 916.351.07)</p>		

Prodotti = Rifiuti animali

Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera				Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea			
Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali
Norme CE	Norme svizzere			Norme svizzere	Norme CE		
90/667/CEE	<p>Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA), modificata da ultimo il 17 aprile 1996 (RS 916.401)</p> <p>Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a, 76 e 77 (riconoscimento degli stabilimenti di esportazione, condizioni di esportazione dei rifiuti animali)</p>	si	<p>Sono vietati gli scambi di materiali ad alto rischio. La questione sarà riesaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario</p>	<p>Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA), modificata da ultimo il 17 aprile 1996 (RS 916.401)</p> <p>Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a, 76 e 77 (riconoscimento degli stabilimenti di esportazione, condizioni di esportazione dei rifiuti animali)</p>	90/667/CEE	si	<p>Sono vietati gli scambi di materiali ad alto rischio. La questione sarà riesaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario</p>

Capitolo II: Settori diversi da quelli contemplati al capitolo I

I. Esportazioni dalla Comunità verso la Svizzera

Queste esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intra-comunitari. Tuttavia, in tutti i casi, le autorità competenti rilasceranno un certificato attestante il rispetto di tali condizioni, il quale accompagnerà ciascuna partita di merci.

I modelli di certificato verranno discussi, se del caso, nell'ambito del Comitato misto veterinario.

II. Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità

Queste esportazioni verranno effettuate alle condizioni previste dalla pertinente normativa comunitaria. I modelli di certificato verranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

Nell'attesa della definizione di tali modelli, restano validi i certificati attualmente in uso.

Capitolo III: Passaggio di un settore del capitolo II al capitolo I

Non appena la Svizzera avrà adottato una normativa che essa riterrà equivalente a quella comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice verrà completato quanto prima possibile alla luce dei risultati dell'esame effettuato.

Autorità competenti

Parte A: Svizzera

Le funzioni di controllo in materia sanitaria e veterinaria sono ripartite tra il Dipartimento federale dell'economia e il Dipartimento federale dell'interno. Si applicano le seguenti disposizioni:

- per le esportazioni verso la Comunità, il Dipartimento federale dell'economia rilascia il certificato sanitario attestante il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
- per le importazioni di prodotti alimentari di origine animale, il Dipartimento federale dell'economia è competente per le norme e le condizioni veterinarie relative alle carni (compresi i pesci, i crostacei e i molluschi) e ai prodotti carnei (compresi quelli ottenuti da pesci, crostacei e molluschi), mentre il Dipartimento federale dell'interno è competente per il latte, i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti;
- per quanto riguarda le importazioni degli altri prodotti animali, la competenza in materia di norme e condizioni veterinarie spetta al Dipartimento federale dell'economia.

Parte B: Comunità europea

Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri, sia dalla Commissione europea; in particolare:

- per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
- la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni veterinarie nell'ambito del mercato unico europeo.

Adeguamento alle condizioni regionali

Nessuno

Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche

Ai fini della presente appendice, per «verifica» si intende il controllo dell'operato.

1. Principi generali

- 1.1. Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra la Parte incaricata di effettuare la verifica (in appresso denominata «verificatore») e la Parte verificata (in appresso denominata «verificato»), secondo le disposizioni della presente appendice. Possono essere condotte ispezioni presso stabilimenti o impianti, se giudicate necessarie.
- 1.2. Le verifiche sono intese ad appurare l'efficienza dell'autorità incaricata del controllo, più che a respingere partite di prodotti o stabilimenti. Se una verifica rivela l'esistenza di gravi rischi per la salute degli uomini o degli animali, il verificato è tenuto a prendere provvedimenti immediati per ovviare a tale emergenza. La procedura può comprendere l'esame della normativa pertinente, delle modalità di applicazione, dei risultati finali, del grado di conformità e delle misure correttive applicate.
- 1.3. La frequenza delle verifiche dipende dall'operato stesso. Se quest'ultimo è mediocre, le ispezioni saranno più frequenti. Il verificato deve correggere le prestazioni insoddisfacenti finché il verificatore non si ritenga soddisfatto.
- 1.4. Le verifiche e le conseguenti decisioni devono essere improntate a chiarezza e coerenza.

2. Principi applicabili al verificatore

Il responsabile della verifica elabora un piano, di preferenza in conformità con le norme internazionalmente riconosciute, comprendente i seguenti elementi:

- 2.1. l'oggetto, il campo di applicazione e la portata della verifica;
- 2.2. la data e il luogo della verifica, corredati di un calendario sino alla fine dei lavori, compresa la relazione conclusiva;
- 2.3. la o le lingue in cui verrà eseguita la verifica e redatta la relazione;
- 2.4. l'identità dei verificatori e, se si tratta di un gruppo, del capogruppo; in caso di verifica di sistemi o programmi specializzati, occorrono periti qualificati;
- 2.5. un piano delle riunioni da tenersi con funzionari e degli eventuali sopralluoghi presso stabilimenti o impianti; non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle sedi da visitare;

- 2.6. fatte salve le disposizioni in materia di libertà d'informazione, il verificatore è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e ad evitare conflitti d'interessi;
- 2.7. il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei diritti dell'operatore.

Questo piano viene riesaminato in via preliminare con rappresentanti del soggetto verificato.

3. Principi applicabili al verificato

I seguenti principi si applicano alle iniziative prese dal verificato per agevolare la verifica.

- 3.1. Il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente. Questa collaborazione comprende, tra l'altro:
 - accesso all'insieme della normativa pertinente;
 - accesso ai programmi applicativi e alla documentazione pertinente;
 - accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;
 - documentazione su azioni correttive e sanzioni;
 - accesso agli stabilimenti.
- 3.2. Il verificato deve mettere in atto un programma documentato per dimostrare a terzi l'osservanza regolare e uniforme delle norme.

4. Procedure

4.1. Riunione di apertura

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione iniziale, nel corso della quale il verificatore passa in rassegna il piano di verifica e si accerta che siano disponibili le risorse, la documentazione e ogni altro tipo di dotazione necessaria all'esecuzione della verifica.

4.2. Esame documentale

Si tratta dell'esame dei documenti e dei registri (cfr. punto 3.1.), nonché della struttura e dei poteri del verificato e di eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d'ispezione alimentare o di certificazione successivamente all'adozione del presente Allegato o dalla precedente verifica, con particolare riguardo agli elementi del sistema d'ispezione e di certificazione concernenti gli animali o i prodotti di cui trattasi. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all'emissione di certificati.

4.3. Sopralluoghi

4.3.1. Il verificatore può decidere di procedere a sopralluoghi in base ad un calcolo del rischio, tenendo particolarmente conto di fattori quali il tipo di animali o di prodotti, i precedenti in materia di conformità con i requisiti prescritti dall'industria alimentare o dal paese esportatore, il volume della produzione, delle importazioni e delle esportazioni della merce in questione, i mutamenti di carattere infrastrutturale e la fisionomia dei sistemi nazionali d'ispezione e di certificazione.

4.3.2. Nell'ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati impianti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d'immagazzinamento di prodotti alimentari, laboratori di analisi, allo scopo di controllare la rispondenza alle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al punto 4.2.

4.4. Verifica a posteriori

Qualora sia necessario condurre ulteriori verifiche per accertare che le imperfezioni siano state corrette, basterà esaminare i soli aspetti manchevoli rilevati nella prima verifica.

5. Documenti di lavoro

I formulari per l'annotazione dei risultati e delle conclusioni delle verifiche dovrebbero essere per quanto possibile uniformati, in modo da rendere più uniformi, trasparenti ed efficaci le procedure di verifica. I documenti di lavoro possono includere liste di controllo degli elementi da verificare, tra cui:

- testi normativi;
- struttura e operato dei servizi incaricati dell'ispezione e della certificazione;
- caratteristiche dello stabilimento e modalità operative;
- statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;
- provvedimenti e procedure di applicazione;
- procedure di notificazione e ricorso;
- programmi di formazione.

6. Riunione di chiusura

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione conclusiva, se necessario con la partecipazione di funzionari dei servizi d'ispezione e di certificazione nazionali, nel corso della quale il verificatore espone le risultanze della verifica. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e conciso, affinché le conclusioni della verifica siano comprensibili a tutti.

Il verificato elabora un piano operativo per la correzione delle eventuali carenze riscontrate, possibilmente con un calendario di esecuzione indicativo.

7. Relazione

Il verificatore trasmette quanto prima possibile al verificato la bozza di relazione sulla verifica. Il verificato formula le proprie osservazioni entro un termine di un mese. Queste vengono inserite nella relazione definitiva.

Controlli alle frontiere e canoni

A. Controlli frontalieri per i settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta

Tipo di controllo frontaliero	Tasso
1. Controllo documentale	100%
2. Controlli materiali	
– latte e prodotti lattiero-caseari	1%
– rifiuti animali	1%

B. Controlli frontalieri per i settori diversi da quelli di cui al punto A

Tipo di controllo frontaliero	Tasso
1. Controllo documentale	100%
2. Controlli materiali	massimo 10%

C. Misure specifiche

1. Le Parti prendono atto dell'Allegato 3 della raccomandazione n. 1/94 della Commissione mista CE-Svizzera, relativa all'agevolazione di taluni controlli e formalità veterinarie per gli animali vivi e i prodotti di origine animale. La questione sarà riesaminata nel più breve tempo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. La questione degli scambi franco-svizzeri di prodotti della pesca provenienti dal lago Lemano e degli scambi tedesco-svizzeri di prodotti della pesca provenienti dal lago di Costanza sarà esaminata nel più breve tempo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

D. Canoni

1. Per i settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta, sono riscossi i seguenti canoni:
1,5 EUR/t, entro un minimo di 30 EUR ed un massimo di 350 EUR per partita.
2. Per i settori diversi da quelli contemplati al punto 1, sono riscossi i seguenti canoni:
3,5 EUR/t, entro un minimo di 30 EUR ed un massimo di 350 EUR per partita.

Le disposizioni della presente rubrica saranno riesaminate nell'ambito del Comitato misto veterinario un anno dopo l'entrata in vigore del presente Allegato.

Punti di contatto

Per la Comunità europea:

Direttore
DG VI/B/II «Sanità pubblica, salute degli animali e dei vegetali»
Commissione europea
200 Rue de la Loi 84
1049 Bruxelles
BELGIO

Altri contatti importanti:

Direttore
Ufficio alimentare e veterinario
Dublino
Irlanda

Capo Unità
DG VI/B/II/4 «Coordinamento delle questioni sanitarie orizzontali»
200 Rue de la Loi 84
1049 Bruxelles

Per la Svizzera:

Ufficio veterinario federale
Casella postale
3003 Berna
Svizzera
Telefono: 41 (0) 31 323 85 01/02
Telefax: 41 (0) 31 323 85 22

Altri contatti importanti:

Ufficio federale della pubblica sanità
Casella postale
3003 Berna
Telefono: 41 (0) 31 322 21 11
Telefax: 41 (0) 31 323 95 07

Centrale del Servizio d'ispezione e di consultazione del settore lattiero-caseario
Schwarzenburgstrasse 161
3097 Liebefeld-Berne
Telefono: 41 (0) 31 323 81 03
Telefax: 41 (0) 31 323 82 27

Atto finale

I plenipotenziari

della Comunità europea,

e

della Confederazione Svizzera,

riuniti addì ventun giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta

Dichiarazione comune concernente il settore delle carni

Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni

Dichiarazione comune sull'applicazione dell'Allegato 4 relativo al settore fitosanitario

Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero

Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino

Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

Dichiarazione comune concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari

Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:

Dichiarazione della Comunità concernente le preparazioni denominate "fondute"

Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa

Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.

Per la Confederazione Svizzera:

Pascal Couchepin Joseph Deiss

Per la Comunità europea:

Joschka Fischer Hans van den Broek

Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

La Comunità europea e la Svizzera riconoscono che le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera si applicano fatti salvi gli obblighi conseguenti all'appartenenza degli Stati che sono Parte di detti accordi all'Unione europea o all'Organizzazione mondiale del commercio.

È inoltre inteso che le disposizioni degli accordi in parola sono mantenute soltanto nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario, compresi gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità.

Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta

Al fine di garantire il rilascio e di salvaguardare il valore delle concessioni accordate dalla Comunità alla Svizzera per talune polveri di ortaggi e polveri di frutta di cui all'allegato 2 dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli, le autorità doganali delle Parti convengono di esaminare l'aggiornamento della classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle concessioni tariffarie.

Dichiarazione comune concernente il settore delle carni

A decorrere dal 1° luglio 1999, in considerazione della crisi della dell'encefalopatia spongiforme bovina e delle misure adottate da taluni Stati membri nei confronti delle esportazioni svizzere, e in via eccezionale, la Comunità aprirà per le carni bovine essiccate un contingente annuale autonomo di 700 tonnellate/peso netto soggetto al dazio ad valorem ed esente da dazio specifico, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La situazione verrà riesaminata se a quella data non saranno state abolite le misure restrittive adottate da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera.

In contropartita la Svizzera manterrà per lo stesso periodo, e a condizioni identiche a quelle applicabili finora, le sue concessioni relative a 480 tonnellate/peso netto di prosciutto di Parma e San Daniele, 50 tonnellate/peso netto di prosciutto Serrano e 170 tonnellate/peso netto di bresaola.

Sono applicabili le regole di origine del regime non preferenziale.

Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni

La Comunità europea e la Svizzera dichiarano che intendono riesaminare congiuntamente, in particolare alla luce delle disposizioni dell'OMC, il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponga minori ostacoli al commercio.

Dichiarazione comune relativa all'attuazione dell'allegato 4 relativo al settore fitosanitario

La Svizzera e la Comunità europea, di seguito denominate «le Parti», si impegnano ad attuare nel più breve termine l'allegato 4 relativo al settore fitosanitario. Tale allegato è attuato via via che, relativamente ai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione, la legislazione svizzera è resa equivalente alla legislazione della Comunità europea figurante nell'appendice B della presente dichiarazione, secondo una procedura intesa ad integrare i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4 e le legislazioni delle Parti nell'appendice 2 di detto allegato. La procedura è inoltre intesa a completare le appendici 3 e 4 di tale allegato sulla base delle appendici C e D della presente dichiarazione per quanto riguarda la Comunità e, per quanto riguarda la Svizzera, in base alle relative disposizioni.

Gli articoli 9 e 10 dell'allegato 4 sono attuati al momento dell'entrata in vigore dell'allegato stesso, al fine di istituire nel più breve tempo possibile gli strumenti che consentano d'includere i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4, le disposizioni legislative delle Parti, aventi effetti equivalenti in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nell'appendice 2 dell'allegato 4, gli organismi ufficiali competenti a rilasciare il passaporto fitosanitario nell'appendice 3 dell'allegato 4 e, se del caso, le zone e le relative esigenze particolari nell'appendice 4 dell'allegato 4.

Il gruppo di lavoro «fitosanitario» di cui all'articolo 10 dell'allegato 4 esamina nel più breve termine le modifiche della legislazione svizzera onde valutare se esse abbiano effetti equivalenti alle disposizioni della Comunità europea in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Esso presiede all'attuazione progressiva dell'allegato 4 affinché questo possa applicarsi quanto prima al maggior numero possibile di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione.

Per favorire l'adozione di normative aventi effetti equivalenti dal punto di vista della protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, le Parti si impegnano a svolgere consultazioni tecniche.

Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali le Parti si adoperano per trovare una soluzione conforme alle disposizioni dell'allegato 4

A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti originari del territorio di ciascuna delle Parti

1. Vegetali e prodotti vegetali messi in circolazione

1.1. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Beta vulgaris L.

Humulus lupulus L.

Prunus L.²²

1.2. Parti di vegetali diverse dai frutti e dalle sementi, contenenti polline vivo destinato all'impollinazione

Chaenomeles Lindl.

Cotoneaster Ehrh.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L. eccetto *S. intermedia* (Ehrh.) Pers.

Stranvaesia Lindl.

1.3. Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto

Solanum L. e relativi ibridi

1.4. Vegetali, esclusi frutti e sementi

Vitis L.

2. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da produttori autorizzati a vendere ai professionisti della produzione vegetale, diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali le Parti, o gli organismi ufficiali competenti delle Parti, garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti

2.1. Vegetali, escluse le sementi

Abies spp.

Apium graveolens L.

²² Fatte salve le disposizioni speciali progettate per la lotta contro il virus della Sharka.

Argyranthemum spp.
Aster spp.
Brassica spp.
Castanea Mill.
Cucumis spp.
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L. e relativi ibridi
Exacum spp.
Fragaria L.
Gerbera Cass.
Gypsophila L.
Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea
Lactuca spp.
Larix Mill.
Leucanthemum L.
Lupinus L.
Pelargonium L'Hérit. ex Ait.
Picea A. Dietr.
Pinus L.
Populus L.
Pseudotsuga Carr.
Quercus L.
Rubus L.
Spinacia L.
Tanacetum L.
Tsuga Carr.
Verbena L.

2.2. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

2.3. Vegetali provvisti delle radici nonché di un mezzo di coltura aderente o associato

Araceae
Marantaceae
Musaceae
Persea Mill.
Strelitziaceae

2.4. Sementi e bulbi

Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium schoenoprasum L.

2.5. Vegetali destinati all'impianto

Allium porrum L.

2.6. Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come: *G. callianthus*

Marais, *G. colvillei* Sweet, *G. nanus* hort., *G. ramosus* hort. et *G. tubergenii* hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= *Hymenocallis* Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B. Vegetali e prodotti vegetali originari di territori diversi da quelli di cui alla lettera A

3. Tutti i vegetali destinati all'impianto, eccetto:

- sementi diverse da quelle di cui al punto 4
- i seguenti vegetali:
 - Citrus* L.
 - Clausena* Burm. f.
 - Fortunella* Swingle
 - Murraya* Koenig ex L.
 - Palmae*
 - Poncirus* Raf.

4. Sementi

4.1. Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay

Cruciferae

Gramineae

Trifolium spp.

4.2. Sementi, di qualunque origine, purché non originarie del territorio di una delle Parti

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

4.3. Sementi originarie dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d’America dei seguenti generi:

Triticum

Secale

X *Triticosecale*

5. Vegetali, esclusi frutti e sementi

Vitis L.

6. Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

Coniferales

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L. (originario di paesi extraeuropei)

Quercus L.

7. Frutti (originari di paesi extraeuropei)

Annona L.

Cydonia Mill.

Diospyros L.

Malus Mill.

Mangifera L.

Passiflora L.

Prunus L.

Psidium L.

Pyrus L.

Ribes L.

Syzygium Gaertn.

Vaccinium L.

8. Tuberi non destinati all’impianto

Solanum tuberosum L.

9. Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie tonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

- a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali:
- *Castanea* Mill.
 - *Castanea* Mill., *Quercus* L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale)
 - *Coniferales* diverse da *Pinus* L. (originarie di paesi extraeuropei, compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)
 - *Pinus* L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)
 - *Populus* L. (originario del continente americano)
 - *Acer saccharum* Marsh. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale)

e

- b) corrispondente ad una delle seguenti designazioni:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
ex 4401 21	Legno in piccole placche o in particelle: – di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei
4401 22	Legno in piccole placche o in particelle: – diverso da quello di <i>Coniferales</i>
4401 30	Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:
ex 4403 20	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei
4403 91	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – di <i>Quercus</i> L.
4403 99	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – diverso da quello di <i>Coniferales</i> , di <i>Quercus</i> L. o di <i>Fagus</i> L.
ex 4404 10	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei

Codice NC	Designazione delle merci
ex 4404 20	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – diverso da quello di <i>Coniferales</i>
4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili – non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei
ex 4407 91	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm : – di <i>Quercus</i> L.
ex 4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – diverso da quello di <i>Coniferales</i> , di legni tropicali, di <i>Quercus</i> L. o di <i>Fagus</i> L.
ex 4415 10	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4415 20	Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4416 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di <i>Quercus</i> L.

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) beneficiano anch'esse dell'esenzione se sono conformi alle norme applicabili alle palette "UIC" e recano un marchio attestante detta conformità.

10. Terra e mezzo di coltura

- a) terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cor-tecce, diverso da quello costituito interamente di torba;
- b) terra e mezzo di coltura aderente o associato a vegetali, costituito in tutto o in parte delle materie di cui alla lettera a), oppure costituito in tutto o in parte di torba o di qualsiasi altro materiale inorganico solido destinato a mantenere in vita i vegetali.

Legislazioni

Disposizioni della Comunità europea:

Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata

Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato

Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José

Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano

Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione dell'8 gennaio 1998

Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.

Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità

Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/17/CE della Commissione dell'11 marzo 1998

Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione

Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione

Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja L.* originario degli Stati Uniti d'America

Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja L.* originario del Canada

Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario

del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico

Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)-

Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale

Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa

Decisione 93/452/CEE della Commissione, del 15 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.* originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 96/711/CE della Commissione del 27 novembre 1996

Decisione 93/467/CEE della Commissione, del 19 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (*Quercus L.*) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America, modificata da ultimo dalla decisione 96/724/CE della Commissione del 29 novembre 1996

Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata

Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997

Decisione 95/506/CE della Commissione, del 24 novembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi, modificata da ultimo dalla decisione 97/649/CE della Commissione del 26 settembre 1997

Decisione 96/301/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto

Decisione 96/618/CE della Commissione, del 16 ottobre 1996, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica del Senegal

Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l'Ungheria indenne da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al ssp. *sepedonicus* (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al

Decisione 97/353/CE della Commissione, del 20 maggio 1997, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina

Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario

Comunità europea

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture
Service de la Qualité et de la Protection des végétaux
WTC 3 - 6ème étage
Boulevard Simon Bolivar 30
B - 1210 Bruxelles
Tél.: +32-2-2083704
Fax: +32-2-2083705

MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKEREI

Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
DK - 2800 Lyngby
Tél.: +45-45966600
Fax: +45-45966610

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Rochusstrasse 1
D - 53123 Bonn 1
Tél.: +49-2285293590
Fax: +49-2285294262

Ministry of Agriculture
Directorate of Plant Produce
Plant Protection Service
3-5, Ippokratous Str.
GR - 10164 Athens
Tél.: +30-1-3605480
Fax: +30-1-3617103

Ministerío de Agricultura, Pesca y Alimentacion
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria
Subdirección general de Sanidad Vegetal
M.A.P.A., c/Velazquez, 147 1a Planta
E - 28002 Madrid
Tél.: +34-1-3478254
Fax: +34-1-3478263

Ministry of Agriculture and Forestry
Plant Production Inspection Centre
Plant Protection Service
Vilhonvuorenkatu 11 C, P.O. Box 42
FIN - 00501 Helsinki
Tél.: +358-0-134-211
Fax: +358-0-13421499

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation
Direction générale de l'Alimentation
Sous-direction de la Protection des végétaux
175 rue du Chevaleret
F - 75013 Paris
Tél.: +33.1-49554955
Fax: +33.1-49555949

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
D.G.P.A.A.N. - Servizio Fitosanitario Centrale
Via XX Settembre, 20
I - 00195 Roma
Tél.: +39-6-4884293 - 46655070
Fax: +39-6-4814628

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Plantenziektenkundige Dienst (PD)
Geertjesweg 15 - Postbus 9102
NL - 6700 HC Wageningen
Tél.: +31-317-496911
Fax: +31-317-421701

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
Stubenring 1
Abteilung Pflanzenschutzdienst
A - 1012 Wien
Tél.: +43-1-711 00/6806
Fax.: +43-1-711 00/6507

Direcção-geral de Protecção das culturas
Quinta do Marquês
P - 2780 Oeiras
Tél.: +351-1-4435058/4430772/3
Fax: +351-1-4420616/4430527

Swedish Board of Agriculture
Plant Protection Service
S - 551 82 Jönköping
Tél.: +46-36-155913
Fax: +46-36-122522

Ministère de l'Agriculture
A.S.T.A.

16, route d'Esch - BP 1904

L - 1019 Luxembourg

Tél.: +352-457172-218

Fax: +352-457172-340

Department of Agriculture, Food and Forestry

Plant Protection Service

Agriculture House (7 West), Kildare street

IRL - Dublin 2

Tél.: +353-1-6072003

Fax: +353-1-6616263

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Plant Health Division

Foss House, Kings Pool

1-2 Peasholme Green

UK - York YO1 2PX

Tél.: +44-1904-455161

Fax: +44-1904-455163

Zone di cui all'articolo 4 e relative esigenze particolari

Le zone di cui all'articolo 4 e le esigenze particolari ad esse connesse sono definite dalle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti, di seguito citate.

Disposizioni della Comunità europea:

Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Direttiva 92/103/CEE della Commissione, del 1° dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Direttiva 93/106/CEE della Commissione, del 29 novembre 1993, recante modifica della direttiva 92/76/CEE della Commissione relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante modifica di alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Direttiva 94/61/CE della Commissione, del 15 dicembre 1994, che proroga il periodo di riconoscimento provvisorio di talune zone protette di cui all'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE

Direttiva 95/4/CE della Commissione, del 21 febbraio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Direttiva 95/40/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Direttiva 95/65/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Direttiva 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Direttiva 96/14/CE della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Direttiva 96/15/CE della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Direttiva 96/76/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Direttiva 95/41/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Direttiva 98/17/CE della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della comunità commercializzati sul territorio svizzero

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'appendice 1, parte A dell'allegato 7, il taglio, sul territorio svizzero, dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità tra loro o con prodotti di altre origini è autorizzato soltanto alle condizioni previste dalla normativa comunitaria pertinente o, in mancanza di quest'ultima, da quella degli Stati membri di cui all'appendice 1. Di conseguenza, per tali prodotti non si applicano le disposizioni dell'articolo 371 dell'ordinanza svizzera del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari.

Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino

Desiderose di stabilire condizioni atte ad agevolare e promuovere gli scambi reciproci di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino, e a tal fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio delle summenzionate bevande, le Parti convengono quanto segue:

La Svizzera si impegna a rendere la propria legislazione equivalente alla normativa comunitaria in materia e ad avviare sin d'ora la procedure previste in tale ambito per adeguare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, le proprie disposizioni relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Non appena la Svizzera avrà adottato disposizioni legislative giudicate da entrambe le Parti equivalenti alla normativa comunitaria, la Comunità europea e la Svizzera avvieranno le procedure relative all'inserimento nell'accordo agricolo di un allegato concernente il reciproco riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

La Comunità europea e la Svizzera (di seguito denominate “le Parti”) convengono che la protezione reciproca delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) costituisce un elemento essenziale della liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e alimentari tra le Parti. L’inserimento delle pertinenti disposizioni nell’Accordo agricolo bilaterale rappresenta il necessario complemento all’allegato 7 dell’Accordo relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, in particolare del titolo II che stabilisce la protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti in questione, nonché all’allegato 8 dell’Accordo concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Le Parti prevedono l’inserimento delle disposizioni relative alla protezione reciproca delle DOP e IGP nell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli in base a normative equivalenti per quanto riguarda sia le condizioni di registrazione delle DOP e delle IGP sia i regimi di controllo. Tale integrazione dovrà aver luogo a una data accettabile dalle Parti e non prima del completamento dell’applicazione dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per la Comunità nella sua composizione attuale. Nel frattempo, pur tenendo conto dei vincoli giuridici, le Parti si informano reciprocamente sui progressi dei lavori in materia.

**Dichiarazione comune concernente l'allegato 11
relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili
agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale**

La Commissione delle Comunità europee, in collaborazione con gli Stati membri interessati, sorveglierà l'evoluzione dell'encefalopatia spongiforme bovina e le relative misure di lotta adottate dalla Svizzera ai fini di una soluzione adeguata. In tale contesto, la Svizzera si impegna a non avviare procedure contro la Comunità o i suoi Stati membri in sede di Organizzazione mondiale del commercio.

Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari

La Comunità europea e la Confederazione Svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'aggiornamento del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

Dichiarazione della Comunità europea concernente le preparazioni denominate «fondute»

La Comunità europea si dichiara disposta ad esaminare, nell'ambito dell'adeguamento del protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972, l'elenco dei formaggi che figurano tra gli ingredienti delle preparazioni denominate «fondute».

Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa

La Svizzera dichiara di impegnarsi a rispettare la definizione vigente nella Comunità per la denominazione *grappa (acquavite di vinaccia o marc)* di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989.

Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento

La Svizzera dichiara di non disporre attualmente di una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame.

Essa dichiara tuttavia la sua intenzione di avviare sin d'ora le procedure previste in materia al fine di adottare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame equivalente alla normativa comunitaria in materia.

La Svizzera dichiara di disporre della pertinente legislazione, in particolare per quanto concerne la tutela dei consumatori dagli inganni, la protezione degli animali, la protezione dei marchi nonché contro la concorrenza sleale.

Essa dichiara che la legislazione vigente è applicata in modo da garantire un'informazione adeguata e obiettiva del consumatore al fine di assicurare una concorrenza leale tra il pollame di origine svizzera e il pollame di origine comunitaria. Essa vigila, in particolare, affinché sia impedita l'utilizzazione di indicazioni inesatte e ingannevoli che inducano in errore il consumatore riguardo alla natura dei prodotti, al metodo di allevamento e alla denominazione del pollame immesso sul mercato svizzero.

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

- Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST);
- Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti;
- Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore;
- Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'«acquis comunitario» o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'Accordo SEE.